

RESOCONTO STENOGRAFICO

119.

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 APRILE 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	13249	Disegno di legge (Discussione):	
Disegni di legge:		Ratifica ed esecuzione dell'accordo	
(Assegnazione a Commissione in sede		tra la Repubblica italiana e l'Au-	
referente)	13249	stralia in materia di sicurezza so-	
(Proposta di assegnazione a Commis-		ciale, firmato a Roma il 23 aprile	
sione in sede legislativa	13250	1986 (1640) (<i>articolo 79, sesto</i>	
Disegno di legge (Discussione):		<i>comma, del regolamento)</i>	
Ratifica ed esecuzione dell'accordo		PRESIDENTE	13254, 13259, 13260
tra la Repubblica italiana e la Re-		BONALUMI GILBERTO, <i>Sottosegretario di</i>	
pubblica d'Austria sul passaggio		<i>Stato per gli affari esteri</i>	13259, 13260
degli organi esecutivi al valico auto-		FOSCHI FRANCO (DC), <i>Relatore</i>	13255
stradale di Coccau-Arnoldstein, fir-		SCOVACRICCHI MARTINO (PSDI)	13259
mato a Vienna il 13 aprile 1986		Disegno di legge (Discussione):	
(1639) (<i>articolo 79, sesto comma, del</i>		Ratifica ed esecuzione della conven-	
<i>regolamento)</i>		zione tra il Governo della Repub-	
PRESIDENTE	13253, 13254	blica italiana e il Governo	
BONALUMI GILBERTO, <i>Sottosegretario di</i>		dell'Unione delle Repubbliche So-	
<i>Stato per gli affari esteri</i>	13254	cialiste Sovietiche per evitare le	
DUCE ALESSANDRO (DC), <i>Relatore</i>	13253	doppie imposizioni sui redditi, fir-	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

	PAG.
mata a Roma il 26 febbraio 1985 (1641).	
PRESIDENTE	13261, 13262
BONALUMI GILBERTO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	13262
DUCE ALESSANDRO (DC), <i>Relatore</i>	13261

Disegno di legge (Discussione):

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986 (1838) (*articolo 79, sesto comma, del regolamento*).

PRESIDENTE	13262, 13263, 13264
BONALUMI GILBERTO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	13263
PORTATADINO COSTANTE (DC), <i>Relatore</i>	13263

Disegno di legge (Discussione):

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia per l'istituzione di un centro per l'assistenza all'infanzia in Firenze, firmato a New York il 23 settembre 1986 (1849).

PRESIDENTE	13264, 13265, 13266, 13267
BONALUMI GILBERTO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	13265, 13267
MARTINI MARIA ELETTA (DC), <i>Relatore</i>	13264, 13267
MATULLI GIUSEPPE (DC)	13266

Disegno di legge (Discussione):

Ratifica ed esecuzione della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 (2056) (*articolo 79, sesto comma, del regolamento*).

PRESIDENTE	13268, 13269, 13271, 13272
BIANCO GERARDO (DC), <i>Relatore</i>	13268, 13271
BONALUMI GILBERTO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	13269, 13272
MELLINI MAURO (FE)	13269

Disegno di legge (Discussione):

S. 440. — Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo della «Inter-

	PAG.
American Investment Corporation», adottato a Washington il 19 novembre 1984 (<i>approvato dal Senato</i>) (2253).	
PRESIDENTE	13272, 13274
BONALUMI GILBERTO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	13274
MARTINI MARIA ELETTA (DC), <i>Relatore</i>	13272

Proposte di legge:

(Annunzio)	13249
(Assegnazione a Commissione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento)	13292
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	13249
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	13250

Proposte di legge costituzionale (Seguito della discussione):

S. 226-565 — Senatori TEDESCO TATÒ ed altri — MANCINO ed altri — Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione (*approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato*) (2288); e concorrenti proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri — Sottoposizione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri al giudizio della magistratura ordinaria per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni (1292);

ZANGHERI ed altri — Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (1483) (*prima deliberazione*).

PRESIDENTE	13275, 13277
MELLINI MAURO (FE)	13275
PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN)	13277

Interrogazioni, interpellanze e mozione:

(Annunzio)	13293
----------------------	-------

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

PAG.	PAG.
Petizioni:	Risposte scritte ad interrogazioni:
(Annunzio) 13251	(Annunzio) 13252
Comunicazioni del governo relative alle intese concernenti l'Alto Adige: (Discussione):	Ordine del giorno della seduta di do- mani 13293
PRESIDENTE . . . 13277, 13280, 13285, 13289 13292	Apposizione di firme ad una mozione 13294
MACCANICO ANTONIO, <i>Ministro per gli af- fari regionali ed i problemi istituzio- nali</i> 13277	Allegato all'intervento del deputato Franco Foschi, relatore per il di- segno di legge n. 1640 13295
MELLINI MAURO (FE) 13289	
MITOLO ANDREA (MSI-DN) . . . 13280, 13285	Allegato all'intervento del deputato Andrea Mitolo nella discussione sulle comunicazioni del Governo relative alle intese concernenti l'Alto Adige 13301
STERPA EGIDIO (PLI) 13285	
Corte dei conti:	Errata corrige relativa al documento programmatico allegato alle di- chiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio dei mini- stri, pubblicato in allegato al reso- conto stenografico del 19 aprile 1988 13302
(Trasmissione di un documento) . . 13252	
Domande di autorizzazione a proce- dere in giudizio:	
(Annunzio) 13251	
Per lo svolgimento di interpellanze:	
PRESIDENTE 13293	
LABRIOLA SILVANO (PSI) 13293	
Per un richiamo al regolamento:	
PRESIDENTE 13252, 13253	
MELLINI MAURO (FE) 13252, 13253	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

La seduta comincia alle 16,30.

GIANNI LANZINGER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 19 aprile 1988.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento i deputati Caccia, Rodotà e Stegagnini sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 22 aprile 1988 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MONTALI: «Modifica della legge 29 aprile 1976, n. 254, concernente la vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del patrimonio statale, siti in Isola Sacra di Fiumicino di Roma» (2620);

FIORI: «Istituzione degli uffici di statistica presso la pubblica amministrazione e presso enti ed uffici pubblici» (2621).

In data odierna è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

VITI: «Celebrazioni del bimillenario della morte di Quinto Orazio Flacco» (2622).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

TEALDI: «Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali» (1865) (con parere della V e della VII Commissione);

CARELLI ed altri: «Modifiche al sistema per la elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali nelle regioni a statuto ordinario, dei consigli provinciali e dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti» (2096);

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: «Istituzione della provincia di Biella» (2321) (con parere della V e della XI Commissione);

III Commissione (Esteri):

«Ratifica ed esecuzione della conven-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

zione relativa all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987» (2482) (con parere della II, della V e della VI Commissione);

«Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonofera relativo ai clorofluorocarburi, adottato a Montreal il 16 settembre 1987» (2490) (con parere della I, della V e della VIII Commissione);

«Ratifica ed esecuzione della convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima, firmata a Caracas il 24 novembre 1987» (2491) (con parere della V e della VI Commissione);

V Commissione (Bilancio):

«Modifiche all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativo alla legge finanziaria» (2575) (con parere della I e della VI Commissione);

X Commissione (Attività produttive):

RALLO ed altri: «Disciplina dell'attività di estetista» (808) (con parere della I, della II, della V, della VII, della XI e della XII Commissione);

FERRARI MARTE ed altri: «Disciplina delle attività di estetica femminile e maschile» (971) (con parere della I, della II, della VII, della XI e della XII Commissione);

GARAVAGLIA ed altri: «Norme-quadro per l'attività di estetista e modificazioni alla disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini» (1209) (con parere della I, della V, della VII, della XI e della XII Commissione);

DONAZZON ed altri: «Disciplina dell'attività di estetista» (1583) (con parere della I, della II, della V, della VII, della XI e della XII Commissione);

RIGHI ed altri: «Disciplina delle attività di

estetica» (1654) (con parere della I, della II, della V, della VII, della XI e della XII Commissione).

Proposte di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

alla II Commissione (Giustizia):

S. 138 — Senatore FILETTI: «Provvedimenti per l'esazione delle spese giudiziali penali» (approvato dalla II Commissione del Senato) (2433) (con parere della V Commissione);

alla VI Commissione (Finanze):

PATRIA ed altri: «Autorizzazione a cedere gratuitamente al comune di Alessandria il compendio appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, descritto nelle schede n. 19 (ex ospedale militare) e n. 114 (ex caserma San Martino), per la realizzazione di parchi pubblici ed infrastrutture di uso pubblico (2016) (con parere della I, della II, della V, della VII e della VIII Commissione);

SERRENTINO ed altri: «Interpretazione autentica e modifica del terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i residenti a Campione d'Italia» (2507) (con parere della I, della V, della XI e della XII Commissione);

alla VII Commissione (Cultura):

SOAVE ed altri: «Contributo straordinario all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea per il programma di celebrazione del bicentenario della Rivoluzione francese» (1994) (con parere della V Commissione);

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

alla XI Commissione (Lavoro):

«Integrazione al codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327» (2274) (con parere della II e della IX Commissione).

Annuncio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Napoli per i reati di cui all'articolo 416 del codice penale (associazione per delinquere) e agli articoli 81, capoverso, 112, numero 1, del codice penale e 2621 del codice civile (false comunicazioni ed illegali ripartizioni degli utili aggravate e continuate); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso del codice penale e 2621 del codice civile (false comunicazioni ed illegali ripartizioni degli utili continuate); nonché per il reato di cui agli articoli 61 numeri 7 e 11, 81 capoverso, 112 numero 1 e 646 del codice penale (appropriazione indebita pluriaggravata e continuata) (doc. IV, n. 54);

contro il deputato Lia per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge) e agli articoli 1 e 17 lettera B della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (violazione delle norme per la edificabilità dei suoli) (doc. IV, n. 55).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla giunta competente.

Annuncio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

GIANNI LANZINGER, *Segretario*, legge:

Il deputato Romana Bianchi Beretta presenta la petizione di Raffaella Talla-

rico, da Chiavari (Genova) e numerosi altri cittadini di varie località, che chiedono un provvedimento legislativo contro la violenza sessuale (71);

Costantino Castorina, da Guidonia (Roma), Dedalo Bertellotti, da Forte dei Marmi (Lucca), Remo Spadoni, da Roma, e Michele Chimenti, da Roma, chiedono un provvedimento legislativo di modifica della legge n. 482 del 1985 per eliminare le sperequazioni nel trattamento fiscale dell'indennità di buonuscita percepita dai dipendenti pubblici (72);

Gaetano Lecce, da Reggio Calabria, e numerosi altri cittadini di varie località, chiedono un provvedimento legislativo per abrogare la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della Guardia di finanza (73);

Giuliano Cuccurullo, da Roma, chiede un provvedimento legislativo per disciplinare la circolazione automobilistica (74);

Guglielmo Baldazzi, da Milano, chiede un provvedimento legislativo per l'abolizione dell'imposizione fiscale gravante sugli immobili adibiti direttamente a prima o seconda abitazione da parte del proprietario (75);

Bruno Galvani, da Trieste, chiede un provvedimento legislativo in favore dei lavoratori comandati presso unità militari durante il secondo conflitto mondiale e che vieti in operazioni belliche l'impiego di civili non militarizzati da parte delle forze armate (76);

Venanzio Coco, da Napoli, chiede un provvedimento di revisione costituzionale per l'abrogazione degli articoli 7, 48, 49 e 116 della Costituzione, nonché provvedimenti legislativi per la piena attuazione degli articoli 13, 17 e 18 della Costituzione e l'abrogazione degli articoli 133, 134, 135, 136, 137 e 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (77);

Il deputato Laura Cima presenta la petizione di Romano Papa, da Alghero, e numerosi altri cittadini, che chiedono prov-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

vedimenti per far fronte agli episodi di violenza ad Alghero, attraverso un potenziamento degli organici delle forze dell'ordine e l'istituzione di un fondo per il risarcimento delle vittime della violenza (78);

Elfrieda Haller, da San Leonardo in Passiria (Bolzano) e numerosi altri cittadini della provincia di Bolzano chiedono provvedimenti per garantire la libertà di scelta delle scuole dell'uno o dell'altro gruppo linguistico, per assicurare l'insegnamento della seconda lingua durante l'orario scolastico nelle scuole materne ed elementari, per l'istituzione di sezioni bilingue nelle scuole di ogni ordine e grado e il superamento di ogni discriminazione dell'accesso alle scuole dell'uno o dell'altro gruppo linguistico (79);

Luigi Carlutti, da Chiaravalle Centrale (Catanzaro), chiede un provvedimento di revisione di vari articoli della Costituzione al fine di pervenire alla moralizzazione della vita pubblica (80).

PRESIDENTE. Le petizioni testé lette saranno trasmesse alle competenti Commissioni.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 21 aprile 1988, ha trasmesso il referto, reso dalla Corte dei conti a sezioni riunite nell'adunanza del 18 aprile 1988, su iniziative concernenti provvedimenti di spesa adottate dal Governo nella X legislatura nel periodo 9 febbraio-21 marzo 1988.

Questo referto sarà trasmesso alla Commissione competente.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Per un richiamo al regolamento.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, vorrei richiamarmi agli articoli 41 e 129 del regolamento.

Con una interrogazione che ho recentemente presentato chiedevo al ministro di grazia e giustizia notizie per quanto riguarda le materie di insegnamento in un corso per uditori giudiziari destinati a svolgere la loro attività in Campania, Calabria e Sicilia, istituito dal Consiglio superiore della magistratura. Mi è stato tuttavia comunicato in questo momento dagli uffici competenti che la mia interrogazione è stata ritenuta inammissibile, perché riguarda il Consiglio superiore della magistratura.

Non è cosa di poco conto, signor Presidente, che questa notizia mi venga comunicata — ad occhio e croce, come si suol dire — un mese e mezzo dopo la presentazione della mia interrogazione, e dopo che per ben due volte ho dovuto fare ricorso allo strumento del richiamo al regolamento per avere notizie circa la sua sorte. Avevo già preannunciato che ogni giorno avrei fatto richiamo al regolamento in quanto ritengo che l'attualità delle nostre interrogazioni, anche se ad essa non corrisponde una attualità della risposta, abbia comunque una sua importanza.

Sarebbe grave se per caso, signor Presidente, passasse il principio che un organo, sia pure di alta amministrazione, non possa essere oggetto di richieste di informazione da parte del Parlamento, attraverso interrogazioni al ministro di grazia e giustizia, come se si trattasse non di un organismo dello Stato, ma di qualcosa di sacro ed inviolabile, del *mikado* del nostro mondo costituzionale, che non si può neppure nominare in una interrogazione e sul quale non si possono avere notizie.

Con la mia interrogazione volevo sapere se si fosse dato luogo ad un insegnamento cui il nostro paese è tenuto in forza di un

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

atto internazionale dell'ONU. Mi riferisco a quello contro la tortura, che siamo tenuti ad impartire a coloro che assumono responsabilità riguardo ai detenuti.

Se il principio di cui dicevo dovesse passare, signor Presidente, ritengo che avremmo stabilito nella storia del Parlamento (non per la mia interrogazione, ma per il suo oggetto) una affermazione...

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, non ho alcuna intenzione di interromperla, ma desidero solo farle presente che mentre lei ha il pieno diritto di intervenire, a norma degli articoli da lei citati in precedenza, non ha invece quello di entrare nel merito della sua interrogazione, che è stata dichiarata inammissibile dalla Presidenza.

Lei, onorevole Mellini, ha il diritto di sollecitare ulteriormente e di chiedere spiegazioni. Le comunico però formalmente che il Presidente, dopo un secondo esame, ha nuovamente dichiarato inammissibile la sua interrogazione. Se lo ritiene opportuno, il Presidente è disponibile a fornirle le necessarie spiegazioni, sia che lei voglia chiederle per iscritto, sia parlandole direttamente.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, io sto spiegando per quale motivo ritengo inconcepibile che la mia interrogazione venga dichiarata inammissibile. Questo fatto sancisce la separatezza totale di un organo quale il Consiglio superiore della magistratura: si tratta di una questione di estrema delicatezza, e credo che la Presidenza della Camera si sia assunta al riguardo una grave responsabilità. Io continuerò a presentare interrogazioni e a fare richiami al regolamento, anche per consentire ai colleghi di pronunciarsi, di intervenire e di meditare. La Presidenza della Camera ha meditato per un mese e mezzo, per cui ritengo che non sarà tempo sprecato se i colleghi mediteranno per qualche minuto su tale argomento, che comporta conseguenze particolarmente gravi.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Re-

pubblica italiana e la Repubblica d'Austria sul passaggio degli organi esecutivi al valico autostradale di Coccau-Arnoldstein, firmato a Vienna il 3 aprile 1986 (1639).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sul passaggio degli organi esecutivi al valico autostradale di Coccau-Arnoldstein, firmato a Vienna il 3 aprile 1986.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Duce.

ALESSANDRO DUCE, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame riguarda la soluzione dei problemi attinenti al funzionamento del centro comune di Arnoldstein, sulla nuova autostrada Udine-Tarvisio-Villach, stante il fatto che questo centro comune viene a trovarsi in territorio austriaco ed è collocato in maniera atipica rispetto a quello che in genere avviene per analoghi valichi di frontiera. Tale sua sistemazione ha reso necessario disciplinare il passaggio degli organi di uno Stato sul territorio dell'altro; essendo infatti proibito il passaggio da una corsia all'altra per l'inversione di marcia, si è resa necessaria la costruzione di raccordi viari, pedonali e automobilistici, che permettano il ritorno agli organi delle due amministrazioni che utilizzano la rete autostradale.

Giova qui ricordare che l'articolo 1 enumera gli organi delle due parti contraenti. Per quanto riguarda specificamente l'Italia, saranno gli organi della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

Guardia di finanza e dei vigili del fuoco che potranno avvalersi di questa normativa.

Gli articoli 2 e 3 descrivono i percorsi che dovranno essere utilizzati rispettivamente per il ritorno in patria degli organi italiani ed austriaci (i percorsi sono anche riportati nell'annessa cartina).

Merita di essere ricordato anche l'articolo 4, che fa esplicito riferimento alla particolare disciplina cui saranno assoggettate persone eventualmente fermate, che dovranno essere accompagnate dagli organi dello Stato interessato attraverso il territorio estero. Curioso è il fatto che esse possano invocare, durante il passaggio, il diritto di cittadinanza: si tratta di un richiamo di carattere politico.

Vorrei infine ricordare che la convenzione in esame va ad integrare quanto fu concordato in materia generale di passaggio di cittadini tra lo Stato italiano e quello austriaco nella convenzione del marzo 1974.

Per le ragioni esposte noi abbiamo già espresso in sede di Commissione un parere unanimemente favorevole, anche perché un provvedimento analogo era già stato presentato al Parlamento nella scorsa legislatura. Anche in questa sede confermo dunque quanto già sostenuto in Commissione, dichiarandomi a favore di una rapida approvazione del disegno di legge in questione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

GILBERTO BONALUMI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Mi rimetto alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge e a quanto esposto dal relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

«1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sul passaggio degli Organi esecutivi al valico autostradale di Coccau-Arnoldstein firmato a Vienna il 3 aprile 1986».

(È approvato).

ART. 2.

«1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 dell'accordo stesso».

(È approvato).

ART. 3.

«1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 23 aprile 1986 (1640).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 23 aprile 1986.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni, quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Foschi.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la ratifica dell'accordo italo-australiano in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 23 aprile 1986, rappresenta il punto di arrivo di un lungo negoziato ed una prima risposta ad un'antica attesa della nostra numerosa comunità di emigranti residenti in Australia e di coloro che sono rientrati in Italia.

L'attesa di questo provvedimento e questo preciso anno in cui esso cade comportano una particolare attenzione; chiedo quindi di scusarmi se entrerò in taluni dettagli che mi sembrano necessari.

La ratifica, che ha subito gravi ritardi a causa delle elezioni del 1987, avviene in questo anno 1988 in cui l'Australia celebra il suo secondo centenario, e rappresenta un contributo concreto alla costruzione della identità dello Stato federale, che è stato realizzato partendo da una grande varietà di gruppi etnici e di autonomie legislative dei singoli Stati.

L'accordo italo-australiano rappresenta un precedente fondamentale per l'evoluzione dello stesso sistema federale della sicurezza sociale australiana, che ha avuto una lunga e contrastata gestazione. Va dato atto al *Premier* Bob Hawke di aver voluto con molta coerenza questo accordo, nonostante le obiettive difficoltà. Considero motivo di particolare privilegio il poter oggi, come relatore, ricordare che quando, nel dicembre 1976, incontrai a Melbourne Bob Hawke, allora segretario generale della Confederazione dei sindacati australiani, egli assunse l'impegno di sostenere anche nei confronti del Governo di Canberra la giusta richiesta, che allora ponevamo all'ordine del giorno della seconda sessione della commissione mista per l'emigrazione.

Già allora emerse come il maggior ostacolo fosse nei differenti principi di base che orientavano i sistemi di sicurezza sociale dei due paesi. Al criterio della residenza e di un'ammontare delle prestazioni uguale per tutti i beneficiari, fondamen-

tale per la legislazione australiana, si contrapponeva il meccanismo assicurativo del sistema italiano ed il diritto soggettivo degli assicurati a percepire pensioni il cui importo è in funzione della durata dell'assicurazione e della retribuzione percepita.

A ciò bisogna aggiungere la propensione australiana a soluzioni di coordinamento internazionale tali per cui il paese in cui l'interessato risieda o nel quale si verifichi il rischio assume integralmente l'onere delle prestazioni, liberando da ogni obbligazione il paese nel quale il lavoratore è stato assicurato o abbia risieduto.

A queste difficoltà, che spiegano la lunghezza dei negoziati, cui si aggiungeva la mancanza di precedenti da parte australiana, ha fatto seguito, da parte dei ministeri degli esteri e del lavoro italiani, la presentazione di tre successivi progetti di accordo, nel 1977, nel 1978, nel 1979, e ancora nel 1980. Solo a questa data, nonostante la continuità e la flessibilità dell'iniziativa da parte italiana, si ebbe l'assenso a negoziati formali, subito rallentati dall'evoluzione della situazione politica interna australiana, fino alla nuova fase aperta dalla elezione a *premier* di Bob Hawke, che ha mantenuto la sua promessa di dieci anni prima.

L'accordo italo-australiano riguarda circa 500 mila lavoratori e le loro famiglie, e si aggiunge a quelli avviati e conclusi nello stesso periodo con i più grandi paesi della nostra emigrazione: il Canada, gli Stati Uniti d'America, l'Argentina, il Brasile, l'Uruguay. Manca ancora l'atteso e necessario accordo con il Venezuela.

Il Parlamento australiano ha già approvato l'accordo nel dicembre 1986. Esso pertanto con lo scambio degli strumenti di ratifica diventerà operativo e gli interessati potranno chiedere agli enti previdenziali designati (gli enti italiani sono l'INPS, l'ENPALS, l'INPDAI e l'INPGI) la liquidazione dei loro diritti.

Finora i rapporti tra Italia ed Australia erano regolati dallo scambio delle note sulla trasferibilità delle pensioni, datato 2 novembre 1972, che era tuttavia insufficiente.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

Se mi sarà consentito vorrei chiedere di poter allegare agli atti un testo più ampio, che non vorrei qui svolgere in tutti i particolari tecnici. Mi limiterò a sottolineare che dall'esame coordinato delle norme si evince che coloro che abbiano risieduto in Australia per un sufficiente numero di anni potranno chiedere ed ottenere una pensione australiana mentre risiedono in Italia e, viceversa, coloro che risiedano in Australia ed abbiano versato sufficienti contributi in Italia potranno ottenere una pensione italiana. Coloro che, invece, non abbiano trascorso sufficienti periodi di residenza in Australia o versato sufficienti contributi in Italia potranno ugualmente ottenere una pensione, da uno o da entrambi i paesi, in misura proporzionale rispettivamente alla residenza ed ai contributi. Si tratta del cosiddetto *pro rata temporis* di pensione, che si consegue mediante la totalizzazione dei periodi trascorsi in entrambi i paesi, di cui parlerò più avanti.

Altro principio affermato dall'accordo è la parità di trattamento tra i cittadini dei due paesi rispetto alle leggi nazionali di sicurezza sociale. Ciò comporta che se il diritto ad una prestazione dovuta in base ad una legge nazionale è subordinato al possesso della cittadinanza, il cittadino dell'altro paese viene considerato, a questo fine, come cittadino del primo paese.

La parità di trattamento è accordata anche agli stranieri, limitatamente ai diritti ed agli obblighi che derivano dall'accordo. A questo principio si associa strettamente quello della assimilazione dei territori dei due paesi che, per quanto riguarda l'Australia, trova concreta applicazione a motivo della particolarità della sua legislazione.

Per effetto della assimilazione, coloro che risiedono in Italia potranno chiedere la pensione australiana senza dover rientrare in Australia; e gli eventi protetti che si verificano in Italia saranno considerati come verificatisi in Australia.

Oltre che in Italia la domanda di pensione australiana potrà essere presentata in un altro paese, a condizione che questo sia legato all'Australia da un accordo di

sicurezza sociale che preveda la collaborazione amministrativa in materia di pensioni. Questa condizione restrittiva esclude, purtroppo, dai benefici dell'accordo i connazionali interessati che risiedano fuori dall'Australia, considerato che sinora essa non ha ancora concluso intese di sicurezza sociale con altri paesi, all'infuori dell'Italia. È auspicabile che sulla scia di questo accordo l'Australia stipuli convenzioni con altri paesi, onde consentire ai connazionali ivi residenti di poter chiedere l'applicazione di questo accordo.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l'Australia avrebbe già avviato negoziati in questa materia con altri paesi di emigrazione.

Altro principio cardine è la totalizzazione dei periodi di contribuzione italiana con quelli di residenza in Australia, da applicarsi qualora i periodi di residenza e di contribuzione, da soli, non siano sufficienti per conseguire una pensione. La possibilità di sommare i periodi di contribuzione ai periodi di residenza trova un precedente nell'accordo con il Canada, il cui sistema di sicurezza sociale è, per taluni aspetti, simile a quello australiano.

Il meccanismo della totalizzazione è essenziale per i nostri connazionali se si considera che molti di essi possono far valere periodi brevi di contribuzione in Italia, ed altri soltanto il servizio militare, riconoscibile ai fini della pensione. Il minimo dei contributi da sommare al periodo di residenza in Australia, ai fini dell'ottenimento della pensione italiana, è fissato in un anno. Pertanto, chi può far valere questo minimo (ovvero il periodo relativo al servizio militare), avendo risieduto almeno 14 anni in Australia, potrà ottenere, all'età prescritta, la pensione di vecchiaia.

Per quanto riguarda la pensione di anzianità italiana, il cui diritto sorge con la maturazione di 35 anni di assicurazione e di contribuzione, il minimo contributivo è fissato in 15 anni. Coloro che vantino questo minimo ed abbiano maturato almeno 20 anni di residenza in Australia potranno ottenere la pensione a qualsiasi età e, se residenti in Australia, anche se

continueranno a lavorare, poichè tale pensione è cumulabile con la retribuzione da lavoro all'estero.

Al compimento dell'età pensionabile, la pensione di anzianità concessa in regime di accordo dovrebbe essere considerata come una pensione autonoma di vecchiaia, in applicazione di una recente sentenza della Corte di cassazione, alla quale per altro l'INPS sembra volersi conformare. Ciò comporterà il mantenimento del trattamento integrato al minimo, anche dopo l'ottenimento della pensione australiana.

Per l'Australia la totalizzazione dei periodi è ugualmente necessaria, in quanto il diritto alla pensione è subordinato alla residenza sul territorio per almeno dieci anni. Il minimo di residenza per poter sommare i periodi italiani è di un anno, come per l'Italia. Le pensioni conseguite mediante la totalizzazione vengono calcolate da parte italiana con il cosiddetto sistema dei *pro rata temporis* (cioè in misura proporzionale ai contributi accreditati) e, da parte australiana, nel caso di pagamento fuori dall'Australia, in ragione di un venticinquesimo della pensione intera per ogni anno di residenza. Le pensioni corrisposte in Australia dovrebbero invece essere così determinate: se il pensionato beneficia di una pensione italiana, l'ente australiano dovrebbe integrare l'importo di tale pensione fino alla concorrenza di quella australiana; se non vi è prestazione italiana, dovrebbe corrispondere la prestazione in misura intera.

Quanto alle prestazioni ai superstiti, l'Australia concede la pensione solo alla vedova o all'orfano di entrambi i genitori ovvero all'orfano che si trova in situazioni equiparabili.

Altro principio contenuto nell'accordo è quello della trasferibilità delle prestazioni, che possono essere esportate dovunque il beneficiario intenda stabilire la propria residenza. Ciò riguarda anche altre prestazioni, quali la pensione australiana per la moglie del pensionato, l'assistenza personale alla moglie inabile del pensionato, le maggiorazioni ed i supplementi per i minori a carico, che sono assimilati agli as-

segni familiari italiani, anch'essi esportabili in Australia.

Altro beneficio previsto è l'indennità di disoccupazione italiana, conseguibile mediante la totalizzazione non già della semplice residenza ma dei periodi di lavoro subordinato prestato in Australia, opportunamente documentati. In pratica, coloro che rimpatriano e rimangono disoccupati dopo aver iniziato un'attività, per ottenere le prestazioni di disoccupazione italiana possono utilizzare i periodi di lavoro in Australia al fine di raggiungere i requisiti richiesti dalla legge.

A conclusione, sembra utile accennare ad un meccanismo del tutto nuovo adottato in vista di una migliore protezione dei pensionati. Si tratta dell'esclusione dell'integrazione al minimo della pensione italiana agli effetti del calcolo della pensione australiana. Grazie a tale meccanismo, l'integrazione al minimo, spesso di rilevante entità, non verrà considerata come reddito per decurtare la pensione australiana. Prima dell'accordo, i titolari di pensione italiana potevano subire una sensibile decurtazione di quest'ultima, mentre oggi la riduzione dovrebbe essere assai limitata, dal momento che da parte australiana si terrà conto soltanto della pensione italiana derivante dai contributi.

Secondo quanto è dato conoscere, la gestione dell'accordo, per quanto riguarda la materia di competenza dell'INPS, sarà demandata ad un solo ufficio specializzato presso la sede regionale dell'istituto ad Ancona. Questa soluzione accentrata, unita alla prevista utilizzazione del sistema telematico per la trasmissione delle informazioni tra i due paesi, dovrebbe consentire una più celere erogazione delle prestazioni pensionistiche.

Da ultimo vorrei attirare l'attenzione del Governo italiano — e, per quanto possibile, di quello australiano — su una questione abbastanza delicata, affinché, dopo la ratifica dell'accordo, si possa sciogliere una riserva già avanzata nell'ambito di colloqui ufficiali. La convenzione per evitare le doppie imposizioni e l'evasione fiscale riproduce, all'articolo 18, il meccanismo tradizionalmente impiegato in questo tipo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

di convenzioni. Tale classe di redditi, infatti, è generalmente tassata nel solo paese di residenza; nel caso specifico dell'Australia, l'imponibilità delle pensioni italiane in tale paese, in vigore dal 5 novembre del 1985, ha dato luogo a pressanti e diffuse proteste dei nostri pensionati, preoccupati per la modifica di regime (sino al 5 novembre del 1985, le pensioni italiane erano esenti dall'imposizione australiana, mentre oggi vi è una maggiore incidenza delle aliquote effettive australiane con effetti retroattivi previsti dalla convenzione).

Il Ministero degli affari esteri ha provveduto a concordare con la parte australiana, in occasione dello scambio degli strumenti di ratifica della convenzione, un provvedimento sospensivo degli effetti retroattivi, che è stato adottato unilateralmente dall'Australia in attesa di negoziare uno strumento di modifica della convenzione.

Nei colloqui successivi si è ottenuta la disponibilità della parte australiana ad esaminare un progetto di protocollo di modifica della convenzione che tenga conto di tutte le richieste dei nostri pensionati. Nel frattempo, e in attesa che venga concordata la normativa definitiva per regolare l'imposizione delle pensioni, le autorità australiane non dovrebbero trattare sul piano dell'accertamento fiscale questioni che riguardino le pensioni italiane.

Occorre dunque riprendere l'iniziativa per superare gli imprevisti ostacoli insorti recentemente da parte delle autorità australiane sulla firma del protocollo già negoziato relativamente alla modifica dell'articolo 18 (sulle doppie imposizioni fiscali), con il quale si stabilisce che le pensioni di provenienza italiana percepite in Australia ed inferiori al doppio del trattamento minimo (attualmente circa 800 mila lire al mese) sarebbero state tassate alla fonte.

La tesi sostenuta negli ultimi mesi dalle autorità australiane, secondo cui un tale regime fiscale sarebbe in contrasto con la nuova normativa australiana in materia di tassazione di redditi di provenienza estera, non può che stupire di fronte al fatto che

l'approvazione di tale normativa risale al maggio del 1986 e quindi le autorità italiane erano in diritto di ritenere che il protocollo negoziato nel dicembre successivo rappresentasse nell'ottica australiana una deliberata, e del resto ampiamente motivata, eccezione alla nuova normativa che nel frattempo era stata già approvata da parte australiana.

Un atteggiamento delle autorità australiane non ostile alla tassazione alla fonte doveva d'altra parte dedursi dalla decisione da esse adottata — all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica della citata convenzione sulle doppie imposizioni del 1985 — di sospendere, per quanto concerneva la tassazione delle pensioni, gli effetti retroattivi della convenzione stessa. Le pensioni, secondo quanto viene invece ora proposto da parte australiana, dovrebbero essere tassate in Australia dalla data già trascorsa del 1° luglio 1987.

Sulla base delle controdeduzioni già approntate e presentate dalle associazioni dell'emigrazione, dall'ANEA, dai patronati e dai sindacati, è sperabile che il Comitato parlamentare per l'emigrazione (anche in occasione della prossima conferenza continentale dell'emigrazione, che si terrà a Melbourne) possa incontrarsi con le autorità ed il Parlamento australiano per sollecitare una equa definizione del contenzioso su questa materia.

Naturalmente il negoziato va concordato dai governi e sotto questo profilo credo che nei prossimi giorni avremo possibilità di affrontare anche l'aspetto dell'accordo in materia di assistenza sanitaria, che contemporaneamente è stato sottoposto alla ratifica del nostro Parlamento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto restino aperti numerosi temi di cooperazione in materia di emigrazione tra i due paesi, non si può sottovalutare che l'accordo di sicurezza sociale che noi oggi ratifichiamo è il primo accordo organico stipulato dall'Australia e che esso garantisce ai connazionali residenti in quel grande e giovane paese e a quelli rimpatriati i benefici previdenziali di cui godono le collettività italiane stabilite in Europa e

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

nella gran parte dei paesi di emigrazione d'oltremare.

Tale accordo segue il cammino civile dei due paesi all'inizio del terzo centenario dell'Australia e in questo anno della seconda conferenza nazionale dell'emigrazione italiana: credo quindi che debba essere sottolineata la sua importanza e sia da ratificare con il consenso di tutte le parti rappresentate in Parlamento.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, come da lei richiesto, il testo integrale della sua relazione sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

GILBERTO BONALUMI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, il Governo si riconosce nella esposizione del relatore, onorevole Foschi. Desidero soltanto aggiungere che, in occasione della recente visita nel nostro paese del ministro del lavoro australiano, il Ministero degli affari esteri ha già posto il problema concernente la doppia imposizione cui il relatore ha fatto riferimento. È già intercorso un carteggio in materia tra il Ministero degli affari esteri ed il Governo australiano al fine di individuare una soluzione del problema, che si mostra difficile, anche se non impossibile.

MARTINO SCOVACRICCHI. Avevo chiesto di parlare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Scovacricchi, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento lei avrebbe dovuto iscriversi a parlare non meno di un'ora prima dell'inizio della discussione. Tuttavia ha facoltà di parlare.

MARTINO SCOVACRICCHI. La ringrazio, signor Presidente.

Il collega Foschi ha giustamente ricordato come quest'anno l'Australia festeggi il bicentenario della sua scoperta. In occasione della ricorrenza avrà anche luogo una visita del nostro Presidente della Repubblica in quel paese e l'accordo di cui è

in discussione la ratifica rappresenta un motivo di più per associarsi alle celebrazioni.

L'accordo tra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale riguarda infatti una delle nostre più robuste e fervide collettività all'estero. Voglio ricordare, signor Presidente, quella che può essere una curiosità, ma che mi impressionò molto: negli anni '70, in rappresentanza del comune di Udine, io feci una visita alle comunità friulane in Australia e solo a Sidney trovai che nel *Fogolar Furlan*, l'associazione che raccoglie i nostri emigrati, esistevano 15 campi da gioco, un meraviglioso ristorante, ed altre strutture, con una organizzazione veramente esemplare, così come a Melbourne, a Brisbane e nelle altre città australiane.

Ebbene, in quei luoghi, fin da allora, il problema della sicurezza sociale era molto sentito. L'accordo in esame non è il primo provvedimento del genere adottato nel mondo, ma certo si colloca in una nuova impostazione seguita dal Parlamento per la tutela dei nostri emigrati, determinata da una migliore presa di coscienza dei loro diritti.

Nessuno ormai considera l'emigrazione un accidente lontano, come avveniva un tempo. Ricordo che quando ero ragazzo questi poveri emigranti andavano alla ricerca del benessere laceri, sprovveduti ed anche ignorati. Li riguardavano soltanto una certa letteratura, un certo sentimento; c'era il libro *Cuore* che ce ne ricordava l'esistenza. Si trattava quasi di una piaga da non evocare.

Ora gli emigranti non sono più considerati un corpo estraneo alla patria, semplici produttori di rimesse in valuta pregiata. Oggi, secondo una concezione più civile e moderna, li consideriamo parte integrante della nostra nazione.

La tutela previdenziale è, a mio avviso, un aspetto essenziale di questa nuova ottica. E nonostante lo scambio di note sulla trasferibilità delle pensioni risalente al lontano 1972, le restrizioni della legislazione sociale australiana, fondata sul principio territoriale, vanificavano almeno in parte l'ispirazione dell'intervento italiano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

in materia. Ora i principi recepiti da questo accordo (penso a quello della parità di trattamento ed a quello della parificazione dei territori ai fini della concessione dei diritti previdenziali, che sono stati ben illustrati dal collega Foschi) assicurano prospettive di rilievo anche con riferimento al rispetto della dignità civile dell'uomo, rimediando alle lacune del passato, ferme restando le necessità legislative future che sono state prospettate dal relatore. Signor Presidente, rimane però una lacuna, la più grave, sulla quale non mi stancherò mai di tornare ogni qual volta avrò l'occasione di svolgere interventi attinenti alla politica internazionale: la questione del voto degli italiani all'estero. So bene che non è questa la sede idonea o meglio l'occasione per parlarne; l'articolo 48 della Costituzione, però, reclama l'esigenza indifferibile di provvedere in materia. Dal momento che ho la ventura, o la sventura (in quanto il Friuli si trova al secondo posto nella triste graduatoria dell'emigrazione nazionale), di visitare, nei luoghi più svariati, le collettività interessate, mi rendo conto che offendiamo un diritto fondamentale previsto dalla Costituzione praticamente operando una distinzione tra cittadini di prima e di seconda classe.

Ho voluto rileggere gli atti preparatori della Costituzione a proposito di questo articolo. Non si è scritto che si trattava di un diritto riguardante i cittadini residenti o non residenti, perché l'estensione era sottintesa e chiunque fosse stato pertanto cittadino italiano avrebbe avuto il diritto di esprimere il proprio voto, concorrendo in tal modo alla determinazione del destino politico del proprio paese. In quella sede, vennero specificate solo le caratteristiche del voto, ritenendosi implicito, ripeto, che ogni cittadino avrebbe dovuto usufruire di tale diritto.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono passati troppi decenni e quando si parla di questo argomento, sembra quasi che si tratti di qualcosa di proibito; vi è quasi un senso di colpa. Ritengo che noi abbiamo la colpa di aver disatteso, in uno, legittime aspirazioni e dettato costituzionale, negando un diritto civile imprescin-

dibile ai nostri concittadini che, abbandonando i loro focolari, hanno mantenuto la loro identità nazionale e tenuto alto il nome del lavoro italiano e dell'Italia (*Applausi dei deputati del gruppo del PSDI, al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Foschi.

FRANCO FOSCHI, Relatore. Alcuni degli argomenti trattati dal collega Scovaccricchi sono interessanti, ma ritengo che dovranno essere presi in esame in altra sede. Non ho quindi nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

GILBERTO BONALUMI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Anch'io, signor Presidente, non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione identico a quello del Governo, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

«1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 23 aprile 1986».

(È approvato).

ART. 2.

«1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 dell'accordo stesso».

(È approvato).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

ART. 3.

«1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per evitare le doppie imposizioni sui redditi, firmata a Roma il 26 febbraio 1985 (1641).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per evitare le doppie imposizioni sui redditi, firmata a Roma il 26 febbraio 1985.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Duce.

ALESSANDRO DUCE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche questo disegno di legge, presentato dal ministro degli affari esteri di concerto con altri ministri, si colloca nel quadro del potenziamento e dello sviluppo delle relazioni economiche tra il nostro paese, l'Unione Sovietica e, più in generale, i paesi dell'est europeo.

Per un verso, il disegno di legge tende a garantire una certa giustizia nei confronti di quanti assumono iniziative economiche in Unione Sovietica; per altro verso esso rappresenta l'auspicio che attraverso la nuova normativa (che colma una preesistente carenza) si possa incoraggiare l'attività economica (proprio in ragione di una maggiore giustizia fiscale).

Coloro che hanno esperienza in materia si saranno domandati come mai nel di-

segno di legge non si faccia riferimento al quadro più generale degli accordi assunti in sede OCSE, nell'ambito dei quali il nostro paese in altre circostanze ha risolto i problemi della doppia imposizione. In verità occorre dire che l'Unione Sovietica non ha accettato questa tipologia, richiedendo un accordo specifico e negando l'introduzione di un meccanismo analogo a quello che il nostro paese aveva individuato, in sede OCSE, con altri paesi dell'est europeo, pur retti da un sistema economico analogo a quello in vigore in Unione Sovietica.

Le clausole di maggiore rilevanza contenute negli accordi stipulati dal nostro paese riguardano i redditi delle rappresentanze permanenti (articolo 4); i canoni (articolo 5) concernenti i diritti di autore, i disegni e i modelli di marchi, i marchi di fabbrica, i nastri per la produzione di dischi, le attrezzature industriali e commerciali, le informazioni concernenti esperienze di carattere industriale; i redditi derivanti dall'esercizio di attività di cantieri di costruzione e di montaggio (articolo 6); i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea (articolo 7); i dividendi (articolo 8); i redditi delle persone fisiche (articolo 9); gli interessi (articolo 11).

Bisogna allora domandarsi in che cosa consista il meccanismo che viene proposto al fine di eliminare il sistema della doppia imposizione.

L'Italia ha adottato il metodo dell'imputazione ordinaria secondo il quale è prevista la concessione di un credito (qui sta la novità del meccanismo) nei confronti dell'imposta nazionale per le imposte sui redditi assolte in Unione Sovietica, fino alla concorrenza della quota di detta imposta attribuibile al reddito di fonte estera. Dunque una concessione di credito da parte dello Stato.

Da parte sovietica non si è invece ritenuto opportuno adottare un meccanismo analogo in quanto, com'è noto, i vari enti e lo Stato risolvono i loro problemi nel quadro della programmazione nazionale e nel sistema del finanziamento economico.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

Prima di concludere, voglio ricordare che in Commissione un collega ha sollevato una riserva non tanto in ordine al meccanismo che la Convenzione introduce o per i risultati che ci auguriamo ne conseguano, quanto per il fatto che l'Unione Sovietica non adotta un sistema analogo a quello italiano (proprio in riferimento ad una normativa interna specifica). Ritengo che l'osservazione del collega sia senz'altro giusta sul piano formale, tuttavia da un punto di vista sostanziale, come ho già detto, il disegno di legge rimane meritevole di approvazione (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

GILBERTO BONALUMI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, vorrei sottolineare che il contenuto di questa convenzione, pur diversificandosi dal modello OCSE che la controparte non ha accettato come riferimento, non si discosta da quanto convenuto in materia dall'URSS con gli altri paesi industrializzati; anzi, in certi casi, prevede per l'Italia condizioni migliori.

Da parte sovietica non si è ritenuto necessario indicare nella convenzione un particolare metodo per l'eliminazione della doppia imposizione, poiché tutti i problemi che sorgono tra gli organismi, gli enti e lo Stato sono risolti nel sistema unico della programmazione e del finanziamento economico. Non vi sono perciò particolari problemi in ordine alle imposte pagate all'estero, per cui è sufficiente (come ha specificato il relatore) far riferimento alla legislazione interna dell'Unione Sovietica.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione identico a quello del Governo. Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione.

ART. 1.

«1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per evitare le doppie imposizioni sui redditi, firmata a Roma il 26 febbraio 1985».

(È approvato).

ART. 2.

«1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 della convenzione stessa».

(È approvato).

ART. 3.

«1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986 (1838).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato integralmente approvato dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso a norma dell'articolo 79, comma 6, del regolamento.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Portatadino.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Signor Presidente, la materia di questo accordo può suscitare qualche sorriso, come è appena accaduto in quest'aula, a causa di reminiscenze televisive. Tuttavia, essa potrebbe correre un rischio ben maggiore e più sgradito, quello di apparire irrilevante, ove si guardasse alla partecipazione relativamente marginale dell'Italia al commercio internazionale del cacao (il 2,9 per cento delle importazioni mondiali) ed al peso che questo accordo ha sul bilancio dello Stato (45 milioni, destinati alle spese di amministrazione dell'accordo stesso).

Vorrei invece far presente alla Camera che per i paesi produttori, tutti appartenenti al gruppo dei paesi in via di sviluppo, l'accordo internazionale sul cacao, per il 1986, assolve un compito importantissimo, quello cioè di mantenere stabile il prezzo di questa materia prima, mediante l'azione sulle scorte operata dall'Istituto internazionale del cacao (ICCO), di cui al presente accordo.

L'accordo di Ginevra del 1986 fa seguito ad altri analoghi (del 1972, del 1975 e del 1980); impegna i contraenti per tre anni, estensibili ad altri due anni; si caratterizza, rispetto al precedente, per la partecipazione ad esso della Costa d'Avorio, il maggior produttore ed esportatore mondiale. In tal modo, i paesi produttori partecipanti coprono oltre l'80 per cento delle esportazioni mondiali.

Si deve invece segnalare che, sul versante delle importazioni, manca ancora la partecipazione degli Stati Uniti d'America, che sono il maggior importatore mondiale. Ciò rappresenta, effettivamente, un problema che ci auguriamo possa essere superato nel futuro, dal momento che appare chiaro anche ad una lettura superficiale, e senza entrare nel merito della quantificazione, che per alcuni paesi produttori l'accordo sul cacao è vitale per il proprio sviluppo.

Da questo punto di vista, corre l'obbligo

al relatore di segnalare il ritardo con il quale arriviamo a sottoporre al Parlamento la ratifica dell'accordo in questione. Ciò risulta particolarmente grave, sia per la ragione di merito testé sottolineata, sia per una ragione, diciamo così, applicativa dell'accordo, in quanto esso non sarebbe entrato in vigore se non fosse stato raggiunto un numero sufficiente di paesi ratificanti o che avessero presentato la dichiarazione di applicazione provvisoria.

Per quanto riguarda il ritardo del nostro paese, esso ha dato luogo ad una particolare procedura, nel senso che vi è stata una decisione dell'assemblea dei paesi già ratificanti che ha posto l'Italia in una posizione sostanzialmente di mora; non possiamo infatti, partecipare a pieno titolo all'accordo, ma siamo semplicemente ammessi come osservatori.

Vi è un altro aspetto di particolare delicatezza che desidero evidenziare. Trattandosi di un accordo misto, cui partecipano contemporaneamente la Comunità economica europea ed i singoli paesi suoi membri, la situazione del nostro paese è di particolare disagio in quanto risulta diminutiva della percentuale di voto spettante alla Comunità europea.

Per tali motivi — ricordando che, tutto sommato, il Parlamento si è mosso con una discreta solerzia dal momento in cui il disegno di legge di ratifica è stato presentato e tenendo conto del fatto che si è avuta la sessione di bilancio e quindi la crisi di Governo — raccomando una sollecita approvazione del disegno di legge e la sua trasmissione al Senato per l'approvazione definitiva (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

GILBERTO BONALUMI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho altro da aggiungere a quanto è stato già detto dal relatore, onorevole Portatadino.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

identico a quello del Governo, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

«1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986».

(È approvato).

ART. 2.

«1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 70 dell'accordo stesso».

(È approvato).

ART. 3.

«1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 45 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi"».

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

(È approvato).

ART. 4.

«1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni unite per l'infanzia per l'istituzione di un centro per l'assistenza all'infanzia in Firenze, firmato a New York il 23 settembre 1986 (1849).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni unite per l'infanzia per l'istituzione di un centro per l'assistenza all'infanzia in Firenze, firmato a New York il 23 settembre 1986.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Martini.

MARIA ELETTA MARTINI, *Relatore*. Signor Presidente, durante la sessione del consiglio di amministrazione dell'UNICEF, nel maggio 1984, alcuni rappresentanti del comune di Firenze e dell'Istituto degli innocenti, antichissima istituzione fiorentina, diventato IPAB nel 1890, prospettarono al ministro degli affari esteri la possibilità di porre a disposizione dell'UNICEF alcuni locali all'interno dello Spedale di Santa Maria degli Innocenti, un complesso edilizio di alto valore artistico costruito dal Brunelleschi e abbellito dal Della Robbia.

Tale istituto, da quando fu accolto il primo bambino, nel 1445, ha sempre curato i problemi dell'infanzia, soprattutto fiorentina e toscana.

L'incontro con l'UNICEF dovrebbe far sì che l'istituto si interessi anche ai bambini del Terzo mondo, accettando così il ruolo di Firenze come città di dialogo e di collaborazione internazionale.

Vi sono state trattative piuttosto lunghe, anche perché, dal punto di vista giuridico e istituzionale, il fatto che l'Istituto degli

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

innocenti sia un IPAB ha complicato le questioni.

Finalmente si è arrivati ad un accordo, firmato nel settembre 1986 a New York ed ora sottoposto alla nostra ratifica, nel quale si stabilisce che il Centro di Firenze avrà una struttura direzionale agile, che i suoi programmi di attività che dovranno essere indirizzati principalmente alla ricerca e alla documentazione in materia di assistenza all'infanzia, e infine che il Centro medesimo disporrà di una biblioteca specializzata e potrà utilizzare l'imponente archivio dell'istituto, risalente al 1400, accrescendone il livello culturale.

Il Centro istituirà, inoltre, borse di studio e promuoverà incontri culturali a livello universitario, sempre sui temi dell'infanzia.

L'accordo stabilisce che l'UNICEF, istituisca un ufficio a Firenze; lo sottolinea perché molti hanno confuso, pensando a una sede italiana dell'UNICEF: si tratta invece di tutt'altra cosa. Vi sarà un comitato consultivo, formato da rappresentanti dell'UNICEF, da due rappresentanti del Governo e da due dell'istituto. L'ufficio sarà amministrato da un direttore coadiuvato da non più di sei funzionari, che godranno di uno statuto internazionale, mentre il residuo personale verrà assunto localmente dal Centro.

L'UNICEF e l'istituto stipuleranno una convenzione, mentre il finanziamento delle spese di impianto e di funzionamento del Centro è assicurato dal Governo italiano mediante il versamento di una somma di 3 miliardi e 500 milioni l'anno per la durata di tre anni a partire dal 1988.

All'ufficio dell'UNICEF, ai suoi beni e redditi, ai funzionari, ai rappresentanti e agli esperti in missione presso il Centro di Firenze si applicheranno i privilegi e le immunità previsti dalla convenzione delle Nazioni unite del 1946.

È possibile utilizzare per le finalità indicate i fondi provenienti dalla riserva del Fondo lire UNRRA che, come è noto, è costituito dai proventi dei beni ceduti al Governo italiano da parte delle Nazioni unite ed attualmente è amministrato dal

Ministero dell'interno per progetti di assistenza sulla base dell'accordo Italia-UNRRA del 1947, reso esecutivo immediatamente.

Il disegno di legge in esame contiene l'articolo di copertura finanziaria relativa agli anni 1988, 1989 e 1990.

L'auspicio è che, pur nella difficoltà di armonizzazione dei vari programmi di studio ed esperienze educative, per la presenza, all'interno dello stesso ambiente, di asili nido, di scuole materne, di consultori e, a breve, di reparti per gestanti e madri con il bambino, e tenuto conto della titolarità istituzionale dei servizi (si tratta di una IPAB, i cui componenti ed il cui consiglio di amministrazione sono nominati dalla provincia, pur essendo interessati sia il comune sia la USL), sia possibile utilizzare la presenza dell'UNICEF al massimo livello, per migliorare l'impegno dell'istituto, nella teoria e nella pratica, ai fini di un effettivo aiuto ai bambini in genere e in particolare a quelli in condizioni di maggiore difficoltà.

Per questi motivi, ed in ragione del fatto che la presenza dell'UNICEF è auspicata, a Firenze, dagli enti locali e dalle organizzazioni che si occupano dell'infanzia, nonché dalla popolazione, la Commissione affari esteri e comunitari della Camera, all'unanimità, raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge n. 1849.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

GILBERTO BONALUMI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, intervengo soltanto per aggiungere che, in vista della sessione UNICEF di quest'anno, nel corso della quale verrà discusso il progetto per l'istituzione di un centro internazionale per lo sviluppo dell'infanzia presso l'ospedale Istituto degli innocenti di Firenze, sembra opportuno dare un nostro rinnovato impulso propositivo all'attuazione dell'iniziativa, che è stata proposta ormai dal 1984, attraverso la ratifica del disegno di legge in esame, illustrato dal relatore onorevole Martini.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Matulli. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE MATULLI. Signor Presidente, l'accordo intervenuto con l'UNICEF, che è oggi all'attenzione della Camera per la ratifica, si inserisce nella storia di una istituzione prestigiosa come l'antico ospedale degli Innocenti di Firenze, e ne segna un possibile sviluppo, che sarebbe grave non cogliere in tutte le sue potenzialità, soprattutto perché ciò che può prendere avvio da tale accordo si inserirebbe coerentemente nell'evoluzione di una iniziativa che affonda le radici nel lontano rinascimento fiorentino e nello spirito con il quale la Firenze di allora affidò all'arte della seta il compito di realizzare e gestire l'ospedale degli Innocenti.

Per quanto le più maliziose interpretazioni storico-sociologiche sostengano che l'iniziativa nacque per sfruttare la forza lavoro dell'infanzia abbandonata, rimane il fatto inequivocabile che l'arte della seta, intorno al 1425, abbia deciso di affidare a Filippo Brunelleschi, cioè all'artista più prestigioso della Firenze di allora, la costruzione dell'ospedale che doveva accogliere quelli che altrove venivano indicati come «esposti», e che a Firenze, fin dalla delibera dell'arte della seta, furono chiamati i «gettatelli», per indicare i neonati espulsi dalle famiglie. Ne venne fuori, non per caso, un capolavoro architettonico più volte imitato nella stessa Firenze, così come in altre città del nord Europa, con una struttura che — notava Michelucci — si apre con un portico, cioè con un elemento che sottolinea la continua disponibilità all'accoglienza, anziché con una porta, che avrebbe significato una chiusura.

Ma al di là del valore emblematico di un edificio che esalta l'originaria sensibilità, la storia dell'istituto appare a chi l'ha studiata non soltanto come una miniera di informazioni non facilmente fungibili su taluni fenomeni demografici di Firenze, ma anche come un punto emblematico in cui si riflette la storia anche politica e culturale di Firenze. L'educazione dei «gettatelli» recuperati era volta, in un primo

tempo, a creare degli artigiani, poi ad alimentare la schiera dei sudditi, quindi ad introdurli nel novero dei cittadini, a seconda del mutare della fisionomia di Firenze.

Più recentemente, quando l'evoluzione delle condizioni economiche e della sensibilità sociale si è riflessa nella stessa produzione legislativa, con le norme sull'adozione (che hanno incontrato a Firenze l'impegno sociale, la sensibilità umana e la competenza professionale di un operatore immaturamente scomparso, l'indimenticabile presidente del tribunale dei minorenni Giampaolo Meucci), i nuovi «gettatelli» riuscivano a trovare una vera famiglia, nella quale giungevano risolvere il dramma di maternità e paternità mancati. L'Istituto degli innocenti parve allora declinare rapidamente, al punto che in anni a noi vicini si era quasi giunti a perfezionare l'atto che avrebbe avviato la sua cessione all'università, carente di locali e sempre alla ricerca di qualche aula.

Ma la città non avrebbe sopportato, e non sopportò, che l'Istituto degli innocenti terminasse in questo modo, sia pure a vantaggio dell'ateneo fiorentino, dimenticando la permanente validità di una antica e nobile intuizione. Occorreva dimostrare, nella società di oggi, una sensibilità verso i problemi dell'infanzia che fosse in qualche modo all'altezza dell'antica nobiltà della Firenze rinascimentale.

È allora comprensibile che Firenze abbia sollecitato (e, per quanto possibile, a tale fine abbia collaborato) una iniziativa del Governo e, in particolare, del ministro degli esteri Andreotti. Con l'accordo intervenuto con l'UNICEF infatti, si incontrano nell'istituto degli Innocenti due dei filoni più nobili della tradizione fiorentina: assieme all'attenzione verso i più piccoli ed i rifiutati, l'apertura al mondo intero, già presente nella Firenze rinascimentale e resa attuale e qualificata dalla originaria iniziativa dell'indimenticabile sindaco Giorgio La Pira.

Da questo incontro prende l'avvio un'attività completamente nuova, con un centro dell'UNICEF che non deve trovare nell'Istituto degli innocenti soltanto il tito-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

lare di strutture ricettive, messe a disposizione del fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia. Al contrario, deve avviarsi una cooperazione fra due realtà, nella quale la maturazione culturale, l'esperienza e l'iniziativa dell'Istituto degli innocenti rappresentino un contributo qualificativo per l'UNICEF, e viceversa.

Non è per caso che attorno all'istituto siano sorte, anche in passato, iniziative assai significative, come quella — credo prima nel mondo — sui diritti dei minori; e non è per caso che allo sviluppo delle potenzialità, legate alla secolare esperienza, risponda il programma messo a punto dalla piccola, ma qualificata, struttura dell'istituto, guidata dal presidente Elvira Paietta e presentata alla città nello scorso autunno, secondo criteri che prendono atto delle trasformazioni intervenute: per esempio, della caduta della domanda specifica di assistenza all'infanzia rifiutata e della nascita e dello sviluppo, insieme, di una problematica drammatica e diversificata nel mondo, che non vede soltanto la tragedia dell'infanzia, travolta dalla fame e dal sottosviluppo, ma anche, da noi, i drammi nuovi della violenza sui minori e, più in generale, di una società che riduce sempre più lo spazio per i bambini.

A questa nuova ed articolata domanda anche dall'Istituto degli innocenti può e deve venire una risposta, con l'UNICEF e per l'UNICEF, in un'attività di ricerca, ma anche di sperimentazione, di forme didattiche nuove. Ma per far questo, per assecondare e valorizzare lo sforzo già in atto, occorre considerare rapidamente la collocazione istituzionale ed amministrativa dell'Istituto degli innocenti; ciò perché di fronte ai mutati problemi e in vista della collaborazione con l'UNICEF, l'Istituto degli innocenti non può rimanere relegato nell'ambito delle competenze dell'amministrazione provinciale e dell'assistenza agli illegittimi; non può limitarsi ad ospitare un asilo nido o una scuola materna del comune di Firenze. Se così fosse, avremmo davvero offerto i resti di una antica civiltà ad altri, dimostrando di essere incapaci di affrontare i termini nuovi del problema con l'antica sensibilità.

L'Istituto degli innocenti deve dunque

divenire un istituto di ricerca e di sperimentazione didattica per l'infanzia, inventando forme nuove ed adeguate alle moderne esigenze, come prevede — ripeto — il progetto dell'istituto. Se così deve essere, occorre un collegamento con gli istituti di ricerca più qualificati; occorre mobilitare anche oggi le energie migliori (come furono mobilitate le energie migliori nel 1425), con l'ambizione di creare un interlocutore valido e autorevole per l'UNICEF.

In questa prospettiva il Governo, che ha dimostrato grande sensibilità, e il Parlamento, che sta per ratificare l'accordo con l'UNICEF, dovranno ulteriormente impegnarsi per fare dell'Istituto degli innocenti un grande centro di ricerca e di sperimentazione, nel quale assieme alle energie locali non venga meno il sostegno della solidarietà nazionale.

È con questa indicazione, che esprime una esigenza divenuta possibile nel momento in cui l'accordo con l'UNICEF giunge, con il voto del Parlamento, al suo perfezionamento, che io desidero esprimere, come parlamentare fiorentino, certo di interpretare i sentimenti della mia città, la convinta adesione all'iniziativa del Governo e, insieme, la speranza che da questa situazione derivi la possibilità di cogliere davvero tutte le potenzialità per un qualificato sviluppo futuro (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Il relatore, onorevole Martini, intende replicare?

MARIA ELETTA MARTINI, *Relatore*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

GILBERTO BONALUMI, *Segretario di Stato per gli affari esteri*. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello del

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

Governo, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

«1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni unite per l'infanzia (UNICEF) per l'istituzione di un centro per l'assistenza all'infanzia a Firenze, firmato a New York il 23 settembre 1986».

(È approvato).

ART. 2.

«1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'accordo stesso».

(È approvato).

ART. 3.

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.500 milioni annue per il triennio 1987-1989, si provvede, quanto a lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi, e, quanto a lire 500 milioni per i medesimi anni 1987, 1988 e 1989, a carico della gestione della riserva del fondo lire UNRRA di cui al decreto luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 147.

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

(È approvato).

ART. 4.

«1. La presente legge entra in vigore il

giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

(È approvato).

La votazione segreta finale del disegno di legge avrà luogo in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 (2056).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bianco.

GERARDO BIANCO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la ratifica e l'esecuzione della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, rivestono notevole importanza.

In questi giorni si è aperto nel nostro paese un grande dibattito (le relative notizie sono apparse sulla stampa nazionale) in ordine ai problemi conseguenti al vuoto legislativo esistente oggi in merito alla raccolta di dati personali, che non risulta regolata da alcuna norma.

La ratifica di questa convenzione, elaborata nell'ambito del Consiglio d'Europa,

rappresenta indubbiamente un primo passo di grande rilievo ed importanza per portare ordine nella materia. Si tratta, come dicevo, di un primo passo, poiché alla ratifica della convenzione dovrà inevitabilmente seguire l'elaborazione di una legislazione interna.

Sono già stati presentati alla Camera provvedimenti legislativi in materia, che dovrebbero essere rapidamente esaminati, proprio in esecuzione di questo disegno di legge di ratifica che prevede l'entrata in vigore della convenzione e comporta altresì conseguenze sul piano della legislazione interna, al fine di regolare la materia concernente i dati di carattere personale raccolti dalle banche-dati.

La convenzione del Consiglio d'Europa è un accordo-quadro; essa fissa alcuni criteri e alcuni principi, punta alla tutela della segretezza dei dati personali, nonché ad una loro corretta interpretazione e raccolta. Gli articoli 5, 6 e 7 rivestono particolare importanza e fissano alcuni punti di riferimento ai quali dovrà uniformarsi la stessa legislazione interna.

Vorrei ricordare all'Assemblea che la nostra firma è stata apposta contemporaneamente a quella degli altri paesi che hanno sottoscritto la convenzione del Consiglio d'Europa, il 2 febbraio 1983. Da allora sono passati cinque anni; noi quindi ratifichiamo la convenzione con molto ritardo. Essa è entrata in vigore in alcuni paesi (la Francia, la Spagna, la Germania, la Norvegia e la Svizzera) che l'hanno già ratificata. Si tratta, quindi, di una convenzione elaborata ed entrata in vigore nell'ambito del Consiglio d'Europa.

Sollecito l'approvazione del disegno di legge di ratifica al nostro esame per far sì che anche il nostro paese si conformi all'accordo intervenuto nell'ambito del Consiglio d'Europa, dando esecuzione alla convenzione n. 108 e ponendo ordine in una materia di particolare delicatezza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

GILBERTO BONALUMI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Mi rimetto alla

relazione governativa che accompagna il disegno di legge associandomi alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, credo che con l'adesione a questa convenzione il nostro paese abbia perso un'occasione per adempiere ad un dovere che non è solo di carattere internazionale, ma anche di ordine costituzionale.

Nel testo in esame si legge che il nostro paese ha formulato una riserva che comporta una esclusione dall'applicazione della convenzione. Il Governo italiano ha dichiarato, al momento della firma, che non applicherà la convenzione al centro automatizzato dati della polizia, regolamentato dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.

Dubito che tale esclusione, sia per quello che comporta sia per il contenuto dello schedario della polizia cui fa riferimento, sia conforme al dettato di questo accordo oggi sottoposto alla ratifica della Camera. Tale esclusione, in considerazione del contenuto dello schedario in questione e del modo in cui esso viene tenuto, penso non sia conforme con quanto affermato all'articolo 9 della convenzione a proposito delle possibili eccezioni e restrizioni. Nell'articolo 9 si legge che «È possibile derogare alle disposizioni degli articoli 5, 6 ed 8 della presente convenzione qualora una tale deroga, prevista dal diritto della Parte, costituisca una misura necessaria in una società democratica...».

Non credo però che sia necessario ad una società democratica tenere male questi schedari; e certamente non è necessario in una società democratica derogare alle disposizioni dell'articolo 5 che stabiliscono che «i dati a carattere personale oggetto di una elaborazione automatizzata sono: a) ottenuti ed elaborati in modo lecito e corretto; b) registrati per scopi determinati e legittimi ed impiegati in una maniera non incompatibile con detti fini; c) adeguati, pertinenti e non eccessivi ri-

guardo ai fini per i quali vengono registrati; *d*) esatti e, se necessario, aggiornati; *e*) conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate...».

Queste sono dunque le prescrizioni relative al modo in cui devono essere tenuti gli schedari di elaborazione. Certamente gli schedari della polizia non adempiono a quanto prescritto dalla lettera *c*) (adeguati, pertinenti e non eccessivi riguardo ai fini) e dalla lettera *d*) (esatti e, se necessario, aggiornati). Tutti sanno che un cittadino denunciato rimane negli schedari della polizia come persona che ha un precedente, anche se alla denuncia è seguita un'assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste. Ripeto: negli schedari della polizia, a carico di una persona nei cui confronti sia stata sporta denuncia per un certo reato, quella denuncia rimane come precedente nonostante sia seguita un'assoluzione con formula piena!

È necessario difendere la democrazia con questi mezzi? Credo che la democrazia abbia bisogno di essere difesa con la logica, con metodi democratici e soprattutto con efficienza: la situazione che ho denunciato è invece espressione totale di inefficienza!

Vorrei ancora ricordare in questa sede, signor Presidente, che la disposizione contenuta in quest'accordo e relativa al suo campo di applicazione da parte degli stati aderenti prevede che le parti possano applicare la convenzione anche «ad informazioni relative a gruppi, associazioni, fondazioni, società, corporazioni o ad ogni altro organismo che raggruppi direttamente o indirettamente persone fisiche e che goda o meno della personalità giuridica». Nella prassi dei nostri organismi di polizia ciò trova applicazione rispetto a gruppi per i quali la schedatura assume carattere razzista all'interno del nostro paese. Sono in possesso di una lettera del ministro dell'interno che in pratica ammette, sia pure in forma molto ministeriale, che in Toscana ed in Emilia Romagna i sardi sono schedati in quanto tali perché razzialmente e razzisticamente considerati propensi al sequestro di persona.

Questa era un'occasione per applicare nella loro incertezza, abbandonando le riserve, tali disposizioni di carattere internazionale, che poi, in realtà, non sono più di carattere internazionale perché non possiamo più considerare in questo modo le norme del diritto comunitario: siamo una regione di questo Stato sovrano che è l'Europa e dobbiamo cercare di essere europei. Dobbiamo adeguarci a questa condizione per potenziare i diritti civili, per sviluppare la nostra economia, per aumentare la capacità di vita democratica.

Nei giorni scorsi è stata approvata in gran fretta, per esigenze di adeguamento alla normativa comunitaria, la «patente europea» e si è perduta l'occasione per cancellare dalla nostra legislazione lo sconcio rappresentato dal «possesso dei requisiti morali» per la concessione della patente. Essi costituiscono un mezzo con cui i poveracci vengono ricattati dall'autorità di polizia, attraverso lo strumento della diffida, affinché diventino dei confidenti. Sono cose che si fanno! Si tratta di uno strumento abituale! Molti poveracci vengono privati così della patente di guida e della conseguente possibilità di utilizzare l'auto come strumento di lavoro.

Ci si è poi resi conto che essendoci adeguati solo parzialmente alla normativa europea, talune norme non possono entrare in vigore. Infatti, per quanto attiene ad un requisito essenziale, e non morale, quale è ad esempio il divieto di guidare in stati di etilismo, non si è raggiunto l'accordo e non si sa che cosa sarà disposto. Avevamo di fronte un'occasione per adeguarci sostanzialmente alla disciplina comunitaria, ma ho l'impressione che il passo che poteva essere compiuto non sia stato fatto.

Colgo l'occasione per dire che dobbiamo affrontare i problemi relativi alle normative che possono considerarsi internazionali fino ad un certo punto (e che sempre meno vogliamo considerare tali) non già per adeguare la nostra capacità di sfuggire alle conseguenze di questi impegni, ma per aumentare la forza delle nostre istituzioni, libere e democratiche, attraverso gli obblighi e le costrizioni — se vogliamo definirle così — che derivano al nostro ordina-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

mento da tali disposizioni. Esse, lo ripeto, non sono più esterne, non sono più internazionali, ma sopraordinate e devono sempre più essere considerate, anche per la nostra concezione di legislatori, come sopraordinate rispetto alle norme della regione italiana.

Annuncio pertanto che su questo provvedimento mi asterrò e credo che vi sia un orientamento in tal senso anche da parte dei colleghi del mio gruppo. L'astensione non è certo determinata da critiche nei confronti di questo tipo di strumento, ma piuttosto dalle riserve che ad esso sono state mosse dal Governo italiano al momento della stipula, che impediscono il dispiegarsi degli effetti della convenzione più positivi per la nostra vita democratica.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Bianco.

GERARDO BIANCO, Relatore. Signor Presidente, nel ringraziare l'onorevole Mellini (che ha svolto un intervento perfino più ampio della mia relazione), non posso non dedicargli qualche precisazione. Credo che sorprenda alquanto la posizione conclusiva assunta dall'onorevole Mellini, a nome del gruppo federalista europeo, di astensione dal voto su questa ratifica che introdurrà criteri ai quali dovrà uniformarsi la legislazione interna, come ha detto lo stesso onorevole Mellini.

Vorrei ricordare come non esista assolutamente contraddizione tra quanto è stato firmato e la riserva che il Governo ha tenuto a eccepire al momento della firma, in base alla legge 1° aprile 1981, n. 121. Il secondo comma dell'articolo 9 di tale legge dice espressamente, alla lettera *a*, che si possono fare riserve e restrizioni allorché alcuni provvedimenti interni siano finalizzati «alla protezione della sicurezza dello Stato, alla sicurezza pubblica, agli interessi monetari dello Stato o alla repressione dei reati». Si tratta, pertanto, di una

riserva che è perfettamente legittimo eccepire al momento della firma.

Esiste un problema di uniformità e di conformità tra i principi fondamentali della Convenzione n. 108 e la legislazione interna che dovrà essere emanata, e ciò in base all'articolo 4. Tale situazione può comportare che la ratifica della convenzione, stabilendo criteri ai quali la legislazione interna deve uniformarsi, costringerà il Parlamento e, in primo luogo, il Governo, come presentatore di provvedimenti legislativi, ad adeguare la legislazione interna ai principi fondamentali dettati dalla convenzione. Per cui anche la legge 1° aprile 1981, n. 121, laddove fosse difforme rispetto alla convenzione, dovrebbe essere, in qualche maniera, riconsiderata e rivista.

In conclusione, con il disegno di legge di ratifica n. 2056 viene compiuto un notevole passo avanti. Con esso si inizia — come ho detto poc'anzi — a delineare una architettura entro la quale potremo inserire provvedimenti legislativi adeguati eliminando la «giungla» oggi esistente nella raccolta dei dati. Esistono principi fondamentali da sempre dibattuti, ed è per questo che la convenzione n. 108 è stata il frutto di una lunga disamina in seno al Consiglio d'Europa, con il contributo di ventun esperti dei vari paesi, che hanno raggiunto una notevole unità d'intenti in questa materia. Si tratta, dunque, di una equilibrata convenzione che cerca di contemperare le esigenze di sicurezza interna con i principi fondamentali che riguardano i diritti dell'uomo ed, in particolare, del singolo individuo. Non dimentichiamoci che il Consiglio d'Europa ha, da questo punto di vista, una sua storia di intransigente difesa dei diritti dell'uomo.

Per tutti questi motivi, auspico che il gruppo federalista europeo riveda la propria posizione ed invito i colleghi ad approvare all'unanimità questo disegno di legge di ratifica, come per altro è già avvenuto in seno alla Commissione competente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

GILBERTO BONALUMI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, non è mia intenzione entrare, in maniera dettagliata, nel merito delle misure contemplate dalla convenzione n. 108 che, a differenza di numerosi altri analoghi atti internazionali, non ammette riserve, secondo quanto previsto dall'articolo 25 della normativa. Tuttavia, grazie al meccanismo previsto dall'articolo 3 e relativo al campo di applicazione, viene in sostanza consentito ad ogni Stato di dichiarare la non applicabilità della convenzione ad alcune categorie di casellari automatizzati di dati a carattere personale, che debbono essere inclusi in una apposita lista. Ma lo stesso articolo 3 sottolinea, in ogni caso, che in quest'ultima ipotesi non si deve trattare di casellari automatizzati assoggettati, secondo il diritto interno, a disposizioni relative alla protezione degli stessi dati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 1.

«1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981».

(È approvato).

ART. 2.

«1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 della convenzione stessa».

(È approvato).

ART. 3.

«1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 440.
— **Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo della «Inter-American Investment Corporation», adottato a Washington il 19 novembre 1984 (approvato dal Senato) (2253).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo della «Inter-American Investment Corporation», adottato a Washington il 19 novembre 1984.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Il relatore, onorevole Martini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARIA ELETTA MARTINI, *Relatore*. Signor Presidente, la ratifica dell'accordo istitutivo della *Inter-American Investment Corporation* si inquadra nell'ottica complessiva del ruolo economico e politico dell'Europa e dell'Italia nei confronti dei paesi del terzo mondo: un settore nel quale il nostro Governo, particolarmente in questi ultimi anni, si è molto impegnato.

Gli investimenti nei paesi in via di sviluppo, come tutti sappiamo, tendono a diminuire in modo generalizzato; siamo in presenza di un loro crescente indebitamento e per questo è importante che si pongano in essere strumenti, del tipo di quello oggetto del nostro esame. L'organismo di cui parliamo fu istituito, nell'ambito della Banca interamericana di sviluppo, per promuovere il progresso economico dei paesi membri latino-americani, con aiuti finanziari da concedere alle piccole e medie imprese. Tale istituzione fu

prefigurata nel 1981 con la riunione del consiglio dei governatori della Banca interamericana di sviluppo; dopo una serie di negoziati, nel 1983, da una riunione tenuta a Roma è scaturito l'atto finale: lo statuto della *Corporation* e le norme per l'elezione dei direttori esecutivi. Dei trentaquattro paesi che in quell'occasione si erano impegnati a firmare l'accordo, trentuno hanno già provveduto. L'Italia fu tra i promotori, ma il disegno di legge di ratifica è solo oggi, provenendo dal Senato, al nostro esame; anzi stiamo già utilizzando una proroga concessaci per procedere all'adempimento dei nostri impegni!

Nel processo di sviluppo dell'America latina tutti sappiamo che le piccole e medie industrie svolgono un ruolo chiave perché forniscono un rilevante numero di posti di lavoro e contribuiscono in modo determinante alla formazione del prodotto interno lordo. Le piccole e medie imprese impiegano il 45-50 per cento del settore manifatturiero e contribuiscono al valore aggiunto nella misura del 35 per cento. Il problema delle piccole imprese è costituito dalle difficoltà di reperire i capitali ed i finanziamenti a lungo termine. Ecco perché è importante l'impegno della *Corporation* nel sistema della Banca interamericana di sviluppo. Quest'ultima, infatti, può finanziare la fondazione, l'espansione e la modernizzazione delle imprese utilizzando gli strumenti ritenuti più opportuni: flussi di capitale con finanziamenti diretti e integrali con cofinanziamenti con paesi donatori o con istituzioni finanziarie internazionali.

Oltre a ciò, la *Corporation* individua e fornisce anche assistenza a programmi di sviluppo, promuove le partecipazioni di altri capitali attraverso prestiti, sottoscrizioni ed imprese miste.

Nell'identificare i progetti da sostenere, che devono avere i caratteri della concretezza economica e dell'efficienza, la *Corporation* dà la precedenza a quelli che prevedono l'impiego di risorse umane e materiali nei paesi membri in modo da ridurre la disoccupazione, creare posti di lavoro, incoraggiare il risparmio ed il flusso dei capitali.

Il capitale iniziale autorizzato è di 200 milioni di dollari, suddivisi in ventimila azioni di diecimila dollari l'una. Per l'Italia, è previsto un contributo del 3,13 per cento del capitale iniziale, cioè 6 milioni e 260 mila dollari. Il pagamento deve essere fatto in quattro rate annuali e avrebbe dovuto iniziare nel 1986.

Noi potremo svolgere, in questo contesto, un ruolo anche importante perché avremo la facoltà di scegliere i paesi membri che faranno parte del nostro gruppo di lavoro, avendo una presenza continua nel consiglio di amministrazione o nel consiglio dei direttori esecutivi, nel cui ambito è nominato un comitato esecutivo. Il nostro rappresentante potrà così contribuire all'inserimento di imprese industriali ed istituzioni finanziarie anche italiane nei programmi della *Corporation*.

Al progetto hanno aderito, oltre ai paesi latino-americani, gli Stati Uniti d'America, l'Austria, la Francia, la Germania federale, Israele, il Giappone, l'Olanda, la Spagna, la Svizzera.

Oltre a prevedere l'inserimento nel programma delle piccole e medie imprese nazionali, potremo aprire nuovi mercati fornendo beni e servizi e anche tecnologia.

Mi sembra importante sottolineare il fatto che la nostra partecipazione a questa *Corporation* ci consente di consolidare la presenza economica dell'Italia nel Sud America; a questa regione ci legano molti vincoli di affinità culturali, di interessi economici e la presenza di molti nostri connazionali, ma anche il desiderio di aiutare questi paesi di fragile democrazia, molte volte resa tale anche da condizioni di sottosviluppo economico e sociale.

Tale ratifica avviene in un momento in cui il nostro Governo sta operando perché nei paesi dell'America latina, e soprattutto del Centro America, si trovi la strada per garantire la pace e la democrazia.

Il Senato ha modificato, su proposta della Commissione bilancio, l'articolo 4 del testo originario dando alle clausole di copertura finanziaria una migliore formulazione, che ha trovato il consenso della

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

Commissione di merito del Senato. Anche la Commissione della Camera si è espressa unanimemente in senso favorevole al disegno di legge in esame e lo raccomanda all'approvazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

GILBERTO BONALUMI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, desidero ricordare che il ritardo con cui giunge al nostro esame il presente disegno di legge è dovuto alla sua decadenza per l'anticipato scioglimento delle Camere.

Alla luce delle considerazioni svolte dal relatore, in un momento in cui gli investimenti nei paesi in via di sviluppo tendono a diminuire, soprattutto perché nei fatti non è stata ancora trovata un'appropriata soluzione al problema dell'indebitamento, ritengo che tali strumenti rivelino ancor più la loro utilità ed efficacia.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, identici nel testo del Senato e della Commissione che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 1.

«1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo della "Inter-American Investment Corporation", aperto alla firma a Washington il 19 novembre 1984».

(È approvato).

ART. 2.

«1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XI dell'accordo stesso».

(È approvato).

ART. 3.

«1. La sottoscrizione iniziale dell'Italia è

fissata in 626 azioni pari a 6.260.000 dollari per il quadriennio 1986-1989».

(È approvato).

ART. 4.

«1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 8.764 milioni, di cui lire 2.191 milioni per il 1987, lire 4.382 milioni per il 1988 e lire 2.191 milioni per il 1989, si provvede per il 1987 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Partecipazione a fondi e banche nazionali ed internazionali", e per il 1988 e 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al detto capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando il suddetto accantonamento.

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in rapporto a sfavorevoli variazioni del corso di cambio sarà provveduto, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

(È approvato).

ART. 5.

«1. La "Inter-American Investment Corporation", per tutto quanto attiene all'attuazione dell'accordo di cui all'articolo 1, comunicherà con il Ministero del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo X, sezione 3, dell'accordo medesimo».

(È approvato).

ART. 6.

«1. La presente legge entra in vigore il

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale: S. 226-565. — Senatori Tedesco Tatò ed altri; Mancino ed altri: Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione (approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato) (2288); e delle concorrenti proposte di legge costituzionale: Almirante ed altri: Sottoposizione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri al giudizio della magistratura ordinaria per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni (1292); Zangheri ed altri: Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (1483) (prima deliberazione).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge costituzionale, già approvata dal Senato, in un testo unificato, in prima deliberazione, di iniziativa dei senatori Tedesco Tatò ed altri (226); Mancino ed altri (565); Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione; nonché delle concorrenti proposte di legge costituzionale di iniziativa dei deputati Almirante ed altri: Sottoposizione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri al giudizio della magistratura ordinaria per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni; Zangheri ed altri: Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costi-

tuzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

Ricordo che nella seduta del 10 marzo scorso è stato approvato l'articolo 1 della proposta di legge costituzionale n. 2288.

Passiamo all'articolo 2, che è del seguente tenore:

«1. All'articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione, sono soppresse le parole: "ed i Ministri"».

2. All'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: "e contro i Ministri"».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 2.

2. 1.

Mellini, Vesce, Aglietta, Teodori, Rutelli, Calderisi.

Passiamo alla discussione sull'articolo 2 e sull'emendamento ad esso presentato.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, colgo l'occasione del mio intervento sull'articolo 2 per esprimere, anche a nome dei colleghi del mio gruppo, una preoccupazione grave su una situazione di stallo che mi auguro possa essere rapidamente superata, ma rispetto alla quale credo che non facciamo male a svolgere qualche considerazione, soprattutto in ordine alle condizioni e alle ragioni che l'hanno determinata, e che rischia di creare non un vuoto legislativo — di questa storia dei vuoti legislativi si è abusato concettualmente e politicamente —, ma una situazione di incertezza in una materia nella quale di incertezze non abbiamo bisogno.

Abbiamo sollevato da tempo la questione dell'opportunità di procedere rapidamente, nell'ambito del prolungamento del termine dell'entrata in vigore dell'effetto abrogativo del referendum (un prolungamento che comporta sul piano della

tecnica legislativa e su quelli costituzionale ed istituzionale problemi estremamente delicati), a varare una legge ordinaria che fornisca garanzie contro l'insorgere degli inconvenienti che si andavano profilando.

È stata fatta una scelta diversa: mentre in maniera pressante, ricattatoria, starei per dire terroristica veniva prospettata la conseguenza catastrofica del cosiddetto, del preteso, del pretestuoso vuoto legislativo per quanto riguardava la responsabilità civile dei magistrati, la scelta di varare una legge costituzionale creava una situazione delicata rispetto a questa materia, dato il complesso ingranaggio rappresentato dalla legge costituzionale e da quella ordinaria, ad essa complementare, pur in presenza di rassicuranti determinazioni adottate dalla Corte costituzionale al momento della dichiarazione di ammissibilità del referendum.

Oggi, quando si è scelta (tardivamente, a mio parere) la strada di approvare anche una legge ordinaria, le nostre preoccupazioni sono aumentate, perché sembra che si voglia insistere nella scelta di una anticipazione della legge costituzionale, invece di orientarsi alla emanazione di disposizioni chiare, precise, limitate negli effetti, dirette ad evitare soluzioni, incidenti, eccezioni, anche pretestuosi, che possano bloccare i procedimenti in corso.

Questa strada non è stata battuta e la situazione è aggravata dal fatto che per la discussione della legge ordinaria si è scelta la sede della I Commissione e non la sede congiunta della I e della II Commissione, con la conseguenza che il parere vincolante di quest'ultima ha finito con il bloccare la scorrevolezza dell'*iter* legislativo, creando il rischio di un continuo rimpallo tra le due Commissioni. Questa situazione ci rende molto perplessi e preoccupati.

L'articolo 2 ora al nostro esame è, nei suoi contenuti, una conseguenza logica, quasi un mero adattamento alle scelte compiute con l'approvazione dell'articolo 1 della legge costituzionale. Di conseguenza, quello in esame è uno degli articoli che dovrebbero essere approvati *de plano*, per coerenza con l'articolo 1. Per parte

nostra, non frapperemo ostacoli di sorta.

Indipendentemente dal fatto che ci piaccia o non ci piaccia l'impianto della legge, vogliamo richiamare l'attenzione sull'urgenza di provvedere; soprattutto è necessario che le maggioranze che hanno fatto delle scelte di fondo le mantengano. Riteniamo che non debbano essere inserite norme a carattere sostanziale, volte cioè non tanto ad alterare la procedura concernente i ministri quanto a modificare il codice penale.

Per quanto concerne i reati ministeriali, chiediamo che si approvi rapidamente la legge ordinaria, senza tentare di effettuare anticipazioni di sorta, ma piuttosto cercando di evitare gli eventuali inconvenienti che potrebbero scaturire dalla situazione che si è determinata in attesa dell'approvazione della legge costituzionale e per la scelta che si è operata di procedere mediante legge costituzionale. Non vogliamo infatti, che vengano ostacolati i giudizi pendenti che si trovano all'esame della Commissione «inquirente», e non vogliamo neppure che questo accada, come è stato ventilato da qualcuno, per quelli che la Commissione ha licenziato rimettendoli al giudizio del Parlamento in seduta comune. Chiediamo cioè che tali giudizi si svolgano. Il nostro gruppo non potrà che preoccuparsi che si addivenga rapidamente ad una simile conclusione.

Qualcuno ha voluto gettare la responsabilità della situazione sull'istituto del referendum. Dobbiamo respingere con fermezza un'osservazione di questo tipo per rivolgerla invece verso quanti, in passato (in mancanza del referendum), hanno scelto la strada di lasciare le cose così come stavano, attraverso espedienti quali quelli adottati nel 1978 per scongiurare l'altro referendum e soprattutto hanno abusato delle funzioni della Commissione «inquirente», facendone non già un filtro concernente la fondatezza delle *notitiae criminis* pervenute alla Camera, nel quadro di un procedimento che comporta il successivo giudizio ai sensi delle norme costituzionali, bensì una sorta di «porto delle nebbie» (come è stato definito), nella

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

quale certamente sono state consumate molte ingiustizie, per omissione e non soltanto per omissione.

Il mio gruppo è qui per riaffermare la volontà di far presto. Vi è infatti certamente la necessità di far bene, ma vi è soprattutto l'esigenza di far presto per non dare a nessuno alibi per scelte sbagliate o più che sbagliate (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, l'articolo 2 non verrà posto in votazione stasera.

ALFREDO PAZZAGLIA. Va bene, signor Presidente, parlerò quando si passerà alla votazione dell'articolo in questione.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, prendiamo atto della sua richiesta.

Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 2 e sull'emendamento presentato, il seguito della discussione con il parere del relatore e del rappresentante del Governo è rinviato alla seduta di domani.

Discussione sulle comunicazioni del Governo relative alle intese concernenti l'Alto Adige.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione sulle comunicazioni del Governo relative alle intese concernenti l'Alto Adige

Prima di dichiarare aperta la discussione sulle linee generali, darò la parola al ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali, che ha chiesto di rendere comunicazioni alla Camera ad integrazione di quelle rese dal ministro Gunnella nella seduta del 10 marzo scorso.

Ha dunque facoltà di parlare il ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali.

ANTONIO MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali*. Signor Presidente, onorevoli deputati, la crisi del precedente Governo ha ritardato la conclusione delle iniziative per la definitiva attuazione dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige, impedendo di pervenire alla chiusura della vertenza altoatesina anche sotto il profilo internazionale, con il rilascio della «quietanza liberatoria» da parte dell'Austria.

In adempimento delle risoluzioni approvate dalla Camera il 19 febbraio 1987, il mio predecessore, onorevole Gunnella, ha diffusamente illustrato, nella seduta del 10 marzo scorso, il contenuto delle residue norme di attuazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri. Come si ricorderà, esse concernono in primo luogo l'uso della lingua tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari, e l'iscrizione nelle scuole della provincia di Bolzano con una lingua di insegnamento diversa da quella dell'alunno: materie, entrambe, di particolare rilievo.

Le norme riguardano inoltre l'organizzazione della Corte dei conti nella regione, le miniere e le acque minerali e termali, la residenza in provincia di Bolzano per l'esercizio del diritto di voto, la modifica all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 49 del 1973, relativo alla creazione di circoscrizioni comunali; l'assistenza universitaria in provincia di Bolzano; l'ordinamento scolastico in provincia di Trento.

In quell'occasione il Governo ha avuto altresì modo di porre in rilievo i profili di ordine costituzionale tenuti presenti nella stesura delle norme, con particolare riferimento alla garanzia del diritto di difesa ed alla libertà di accesso alla scuola. Inoltre, attesa la natura di norma costituzionale dello statuto di autonomia, sono stati ovviamente recepiti i relativi contenuti normativi a tutela dei gruppi linguistici locali.

A tal fine, è stata anzitutto garantita ai cittadini di lingua madre tedesca la facoltà di scegliere la lingua da usare nei rapporti con la pubblica amministrazione e con gli

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

uffici giudiziari, nonché la libertà di scelta del difensore.

È stato inoltre contemperato il principio della libertà di iscrizione nelle scuole di alunni appartenenti ad un gruppo linguistico diverso dalla lingua di insegnamento, con l'esigenza di assicurare l'efficienza dell'insegnamento, e ciò mediante una procedura di garanzia per assicurare, in tempi determinati ed in modo obiettivo, l'effettiva idoneità dell'alunno a seguire le lezioni. Si è fatta salva, in ogni caso, la possibilità di impugnativa dei relativi provvedimenti davanti agli organi di giustizia amministrativa.

Norme particolari sono state previste in favore delle popolazioni ladine della Val Gardena e della Val Badia, nell'intento di tutelare la loro lingua e la loro cultura.

Esse disciplinano l'uso della lingua ladina nei rapporti con gli enti locali, le istituzioni scolastiche e gli uffici della pubblica amministrazione, ad eccezione di quelli delle forze armate e delle forze di polizia, siti in quelle due valli, nonché dei rapporti con gli uffici della provincia autonoma, la cui attività concerne esclusivamente o prevalentemente queste popolazioni. Resta fermo, per altro, l'impegno governativo alla presentazione di un emendamento al disegno di legge costituzionale n. 1125 (atto Camera) relativo alla facoltà dei ladini di scegliere nei processi l'uso della lingua italiana o di quella tedesca.

È in questo ampio ed articolato complesso normativo che trova la sua collocazione l'affermazione del mio predecessore, e per lui del precedente Governo, che con l'approvazione delle misure in questione si deve intendere completata, in conformità sia alle risoluzioni approvate il 19 febbraio 1987 che agli accordi intercorsi con gli esponenti della *Südtiroler Volkspartei*, l'attuazione dello statuto e conseguentemente chiusa la vertenza altoatesina. A seguito di ciò il Governo sarà in grado di effettuare gli ulteriori passi diplomatici allo scopo di ottenere dall'Austria il rilascio della prevista «quietanza liberatoria».

Restano da definire, indipendentemente

dal rilascio della quietanza liberatoria, talune questioni concernenti: la modifica delle circoscrizioni elettorali in provincia di Bolzano per le elezioni del Senato e la modifica del titolo VI dello statuto regionale in materia di rapporti finanziari tra Stato, regione e provincia; l'istituzione in Bolzano di una sezione della corte di appello di Trento e di una sezione del tribunale per i minorenni. Quest'ultimo provvedimento è reso necessario dalle riforme del codice di procedura penale, per cui le impugnazioni delle sentenze penali del pretore si effettuano dinanzi alla corte di appello e non al tribunale. È pertanto necessario garantire che anche il grado di appello si svolga secondo le regole che disciplinano l'uso della lingua tedesca in provincia di Bolzano.

Per le tre questioni, da definire con legge ordinaria, il Governo ha affermato la volontà e l'impegno di assumere le opportune iniziative.

Nei limiti del possibile, in relazione allo stato di maturazione dei provvedimenti indicati, credo che ci si possa impegnare a sottoporli al Consiglio dei ministri al più presto, eventualmente anche insieme alle residue norme di attuazione.

Il Governo ha altresì assunto l'impegno di superare in tempi rapidi, compatibilmente con i principi del nostro ordinamento, le controversie sorte in sede di attuazione del vigente accordo con la Germania del 27 gennaio 1976 per la regolamentazione delle posizioni pensionistiche degli altoatesini ex optanti per la cittadinanza tedesca, nonché l'applicazione della proporzionale etnica in provincia di Bolzano nei riguardi del personale dell'Ente ferrovie dello Stato, dopo la privatizzazione del relativo rapporto di lavoro.

Ricordo, per quanto concerne quest'ultimo punto, che è tuttora pendente il ricorso alla Corte costituzionale promosso dalla provincia di Bolzano, avverso la legge 17 maggio 1985, n. 210, istitutiva dell'Ente ferrovie dello Stato, sicché è necessario comunque attendere la decisione della Corte.

Il Governo, d'altra parte, ha assicurato

che assumerà successivamente alla pronuncia della Corte, ove necessario, le conseguenti e consentite iniziative intese a mantenere quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, utilizzando gli strumenti legislativi o, nelle more, quelli amministrativi che si rendano necessari.

Infine, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 160 del 6 maggio 1985), verranno attivate con urgenza le procedure più idonee per le eventuali modifiche o adeguamenti che si rendessero necessari, anche per intervenute difficoltà interpretative, alle norme di attuazione già esistenti, per sopravvenute variazioni nell'ordinamento statale o a seguito di pronunce della Corte costituzionale, con i mezzi, gli strumenti e nei limiti previsti.

A conclusione di questa esposizione, che ho ritenuto di dover rendere la più sintetica possibile dopo l'ampia trattazione svolta nella seduta del 10 marzo, non posso che sottolineare il fermo intendimento a suo tempo espresso dal Governo di pervenire ad una equa e definitiva chiusura dell'annosa questione, dando a tutte le popolazioni interessate quella certezza di diritto che è la base indispensabile di un proficuo e pacifico sviluppo in un clima di rasserenati rapporti di convivenza.

Nel contempo, sotto il profilo internazionale, potrà venir meno l'unico motivo di turbativa nei rapporti, per altro ottimi, con la vicina ed amica Repubblica austriaca.

E su tale posizione non può non esserci piena coincidenza di vedute del Governo che io qui rappresento. Se da una parte, infatti, va fermamente ribadita la volontà politica di attenersi in modo rigoroso a quanto convenuto e quindi ai testi normativi presentati, escludendo qualsiasi interpretazione comunque distorta, dall'altra non può accettarsi qualsiasi tentativo di ampliare ulteriormente la materia del pacchetto e quindi di rinviare *sine die* la quietanza liberatoria.

Signor Presidente, onorevoli deputati, credo di avere il dovere di sottolineare l'importanza, per la nostra comunità nazionale e per la vita delle autonomie nel

nostro Stato repubblicano, del traguardo che stiamo per raggiungere.

Ci avviamo verso l'atto conclusivo di un delicato processo, nel corso del quale sono emersi in costante evidenza i valori fondamentali che hanno guidato l'azione dei nostri Governi: l'osservanza dei principi costituzionali enunciati nella nostra Carta e nello statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, che è anch'esso legge costituzionale; l'attenzione scrupolosa alle richieste, alle attese ed alle esigenze delle minoranze linguistiche e delle forze politiche e sociali coinvolte in questo lungo processo; la volontà tenace di rispettare gli impegni internazionali; la determinazione a chiudere la lunga controversia secondo linee di giustizia, di equità e di rispetto della identità culturale, dei diritti delle minoranze etniche e dei diritti dei cittadini in quanto tali.

Credo che tutto ciò vada ad onore della nostra Repubblica, che ha realizzato la più avanzata forma di tutela delle minoranze linguistiche che esista in Europa.

Sappiamo bene che problemi di questa natura non si risolvono mai una volta per tutte. È connaturata agli ordinamenti autonomi nei quali, come in Trentino-Alto Adige, convivono comunità linguisticamente e culturalmente diverse, tutte di altissimo livello civile, una continua, incessante evoluzione di rapporti; sono del tutto fisiologici e naturali conflitti ma anche incompressibili scambi di esperienze, comuni maturazioni sociali e politiche ed una perenne germinazione di nuove esigenze.

Queste esigenze, questi problemi nuovi devono trovare la loro soluzione nel metodo del dialogo, della negoziazione, dell'accordo in spirito di collaborazione e di intesa, secondo procedure concordemente accettate.

È necessario perseverare in questo metodo, che è l'unico consentito dalla nostra civiltà e dal nostro ordinamento. Ma questo metodo viene radicato nella coscienza popolare, se si ha la forza e la responsabilità di porre alla fine di ogni tappa del processo di negoziazione punti fermi sicuri, che consolidino la fiducia

nella certezza del diritto e che diano il senso del conseguimento di traguardi importanti per tutte le parti in causa e che dissipino ogni sospetto di volontà di prevaricazione.

Questo metodo è altresì rafforzato se è accettato ed applicato senza ambiguità, senza pregiudizi e con lealtà anche nella gestione secondo giustizia ed equità dei poteri di cui godono i soggetti di autonomia.

Ci avviamo verso la costruzione della unità politica dell'Europa: il nostro auspicio è che l'aspirazione alla comune patria europea sia la stella polare che guidi le comunità della civilissima regione del Trentino-Alto Adige verso sempre più elevati livelli e forme di pacifica convivenza, di cooperazione, di collaborazione civile, culturale, sociale e politica (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni del Governo. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Mitolo. Ne ha facoltà.

ANDREA MITOLO. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, mi sia consentito di esordire dicendo che mi spiace che sui banchi del Governo non sieda più l'onorevole Gunnella.

In effetti ella, signor ministro, con il suo intervento non ha fatto che ribadire la relazione svolta dall'onorevole Gunnella, suo predecessore, nella seduta del 10 marzo scorso.

È quindi a lui soprattutto che è rivolto il mio intervento, né potrebbe essere diversamente. È sua la relazione con la quale, come ho detto, per incarico del Governo ha riferito alla Camera sugli adempimenti per attuare lo statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige, secondo le risoluzioni approvate il 19 febbraio 1987. È stato l'onorevole Gunnella ad approntare lo schema definitivo delle norme di attuazione allegato alle comunicazioni del Governo ed a svolgere le ultime trattative con la forza politica da lui, come vedremo, considerata l'unica costituzionalmente legittimata a «chiudere», secondo un'espressione divenuta usuale, «il pacchetto».

Dirò subito che due sono i rilievi che la mia parte politica (quella che ha interpretato un anno fa la volontà e il pensiero di quarantatremila elettori della regione, di cui trentaduemila del solo Alto Adige) muove all'operato del Governo.

Il primo è il carattere formale, anzi metodologico. Il secondo è di carattere sostanziale, giuridico e politico insieme.

Non è vero, come ha affermato l'onorevole Gunnella, che tutte le forze politiche nazionali interessate all'emanazione delle ultime norme di attuazione dello statuto del 1972 siano state consultate ed abbiano potuto dare il loro contributo giuridico e politico alla formulazione delle norme stesse. Questo privilegio è toccato soltanto alla *Südtiroler Volkspartei*, che ha potuto disporre dei testi approntati dal ministro per gli affari regionali — così almeno credo — sostitutivi o modificativi di quello licenziato inizialmente dalla commissione dei sei. La *Südtiroler Volkspartei*, su questi testi, di volta in volta ha potuto fare le sue osservazioni, le sue proposte di modifica e di correzione, le aggiunte, le soppressioni e quant'altro rispondesse ai suoi particolari interessi di partito o, per essere più esatti, di parte, che notoriamente non coincidono, signor ministro, onorevole colleghi, con quelli nazionali, nell'ambito dei quali debbono essere tutelati anche i diritti delle minoranze linguistiche, come è espressamente sancito dall'articolo 6 dello statuto.

È più grave, a mio avviso, che una materia così importante come quella intorno alla quale si discute e si controverte da oltre quattro anni, al momento della stretta finale che si traduce nelle norme che la debbono regolare, sia trattata (si è usato a volte il termine «trattative», a volte quello di «intese», ma il concetto non cambia nell'uno e nell'altro caso) con una sola delle parti interessate, quasi che le norme siano dirette soltanto ad essa o, per essere più precisi, a coloro che essa politicamente rappresenta, e non anche a tutti coloro che sono tenuti ad osservarle, cioè a tutti i cittadini residenti o meno nel territorio in cui debbano essere applicate.

È ancora più grave, poi, che il rappre-

sentante del Governo incaricato di tali trattative — o intese — intervistato da un quotidiano, *il Giornale* del 4 febbraio 1988, a specifica domanda su tale discriminazione da lui operata risponda che non vede la ragione per la quale si debbano sentire le altre parti interessate, non solo quelle politiche, dal momento che nelle trattative esse non sono parti costituzionali.

L'onorevole Gunnella ha tenuto a ricordare che sia a Roma sia nella visita da lui compiuta a Bolzano egli si è incontrato anche con i rappresentanti dei partiti, delle forze sindacali, degli ordini forensi e della magistratura. Ciò è verissimo, ma egli si è incontrato con costoro per parlare per pochissimi minuti di tutti i problemi generali relativi alla situazione altoatesina, non per trattare con essi di ciò che formava oggetto specifico delle norme di attuazione più attese e più importanti tra le tantissime emanate, quali sono quelle sull'uso della lingua nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giurisdizionali.

Tale circostanza non può essere negata: essa è sintomatica e rivelatrice di un metodo che non esito a definire irriguardoso, se non addirittura offensivo, per coloro che ne sono stati esclusi, soprattutto se si considera il fatto che la *Südtiroler Volkspartei*, potendo diporre dello schema delle norme, ne ha potuto discutere all'interno dei suoi organi direttivi e, se non vado errato, anche a Innsbruck e a Vienna. È vero che non è la prima volta che si segue tale metodo, perché l'intera elaborazione delle norme di attuazione, oltre ad essere affidata alle commissioni dei sei e dei dodici (che anziché come organi consultivi, come prevede lo Statuto, funzionano in pratica come organi deliberativi), ha coinvolto sistematicamente l'intervento dei rappresentanti della *Südtiroler Volkspartei*. Ma questa non è una valida giustificazione, perché anche nel caso in specie, visto lo straordinario interesse da esso suscitato nel più vasto campo degli organismi direttamente interessati, e persino a livello scientifico, tale metodo (che dico, tale privilegio) è rimasto.

La nostra indignazione, la nostra ferma

denuncia per il metodo seguito anche in questo caso, soprattutto in questo caso, sono totali! Esse si estendono alla constatazione che in limitatissimo conto sono state tenute le indicazioni di massima presentate al ministro, anzi ai ministri (perché una parte di responsabilità va attribuita anche ai due ministri che hanno preceduto l'onorevole Gunnella) da enti o organi che ufficiosamente, per non dire clandestinamente, sono venuti in possesso del primo schema di norme, quello della commissione dei sei.

Gli organi professionali, il Consiglio nazionale forense, il Consiglio superiore della magistratura, credo — mi è stato detto —, il Ministero di grazia e giustizia nel periodo in cui era retto dall'onorevole Martinazzoli — che oggi ha firmato la mozione per l'approvazione dello schema, pur se si discosta (non però nelle parti sostanziali) da quello della commissione dei sei —, i convegni di studio svoltisi sull'argomento, in particolare quello di Bolzano del 22 e 23 giugno 1985, i sindacati, gli ordini forensi (da ultimo quello di Trento), le camere penali, tutti unanimemente hanno condannato soprattutto l'adozione del sistema monolingue nel processo (cui si ispira il processo penale), il conseguente mancato uso della lingua ufficiale (che è quella italiana) e l'incostituzionalità, per violazione sia dello statuto di autonomia sia della Costituzione, di numerose fra le norme in oggetto.

Con ciò affronto il secondo rilievo che la mia parte politica rivolge allo schema di norme che ci è stato comunicato e che il Governo si appresta ad emanare, sempre che le valutazioni dei gruppi parlamentari siano favorevoli, come ha lasciato intendere l'onorevole Gorla nel discorso tenuto a Trento il 26 febbraio 1988, durante la celebrazione del quarantennale dell'autonomia regionale. A quella manifestazione ha partecipato l'onorevole Gorla, nella sua autorevole veste di Presidente del Consiglio dei ministri, mentre — mi sia consentito aprire questa parentesi — il presidente della giunta provinciale di Bolzano non era neppure presente. L'onorevole Gorla, alcuni giorni dopo, gli ha indirizzato un rin-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

graziamento per non so quali benevole parole rivoltegli a Vienna nel corso di una delle tante cerimonie alle quali il dottor Magnago partecipa; dubito però che quest'ultimo si sia scusato con l'allora Presidente del Consiglio, onorevole Gorla, per lo sgarbo che gli aveva usato rifiutandosi di intervenire a quella cerimonia, alla quale il primo ministro era presente per celebrare un avvenimento che quarant'anni fa il presidente della giunta provinciale di Bolzano aveva salutato con calore e additato come esempio di rispetto e di comprensione dello Stato italiano verso una minoranza linguistica.

Ma andiamo oltre. Lo schema di norme sottoposte al vaglio del Parlamento ha conservato — come ho già detto — il processo penale monolingue, lo stesso che era contenuto nel primo progetto della commissione dei sei perché tenacemente imposto dalla *Südtiroler Volkspartei*. Processo monolingue significa, per noi, processo ancorato alla lingua dell'imputato, alla quale debbono sottostare tutte le altre parti; significa processo in cui l'uso della lingua tedesca non è più una facoltà, come previsto dall'articolo 100 dello statuto, ma un obbligo (anche se sono previste alcune eccezioni che non ne cambiano, però, la sostanza); processo monolingue significa distorsione del principio che informa l'uso della lingua tedesca, così come era stato previsto in materia di rapporti giurisdizionali sin dalle proposte della commissione dei diciannove nel 1964 (che costituiscono la base su cui si costruì il «pacchetto», cioè le misure in favore della popolazione altoatesina, formulato nel 1969) e da quelle che riformarono lo statuto due anni dopo e provocarono, a favore della minoranza di lingua tedesca, anche una nuova legislazione ordinaria, oltre che nuove provvidenze amministrative disposte sempre nel 1969.

Nell'uno e nell'altro documento, infatti, il principio del bilinguismo, e con esso il rispetto della lingua italiana, fu salvaguardato e, per quanto riguarda la materia giudiziaria, sia la commissione dei diciannove sia il comitato preparatorio dei provvedimenti per l'Alto Adige suggerirono nulla di

più che l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica del 3 gennaio 1960, n. 103, che già regolava esaurientemente (non ha mai creato problemi di denegata giustizia) la materia.

Ciò si deduce dal titolo del paragrafo «Misure da adottare con norme di attuazione dello statuto speciale»: si tratta di otto misure che hanno come presupposto giuridico il bilinguismo e non il monolinguisimo, la facoltà e non l'obbligo dell'uso della lingua tedesca. Si tenga presente che quelle misure furono approvate dal Parlamento italiano il 4 e il 5 dicembre 1969 (insieme al calendario operativo che i ministri degli esteri, Moro e Waldheim, avevano concordato a Copenaghen nel novembre del 1969) e dal Parlamento austriaco il 16 dicembre dello stesso anno. Inoltre, prima ancora che dai parlamentari dei due paesi, tali misure, furono approvate dal consiglio esecutivo della *Südtiroler Volkspartei* il 20 ottobre 1969 e dal congresso straordinario di quel partito il successivo 22 novembre.

Il monolinguisimo nei processi, contemplato dallo schema che il Governo ci propone, è quindi contrario alla volontà espressa dai Parlamenti e dal partito privilegiato nelle trattative. Essi in realtà si sono impegnati a garantire l'effettivo bilinguismo, e non già l'uso coatto della madrelingua da parte del cittadino, come ha autorevolmente dimostrato la valorosa collega Adriana Pasquali, presidente della camera penale della regione Trentino-Alto Adige, in una pregevole monografia pubblicata dal *Foro italiano* nel 1986.

Il progetto del Governo invece, con una serie di proposte che, a mio parere, se fossero approvate, costituirebbero veri e propri eccessi di potere o di delega legislativa, ci propone farraginosi meccanismi per tentare di nascondere, da un lato l'impoliticità e l'incostituzionalità dell'intero sistema proposto e di alcune norme in particolare, e dall'altro lato, la caotica costruzione di strutture utili solo ad accrescere l'anchilosi (per usare un termine corrente) del sistema processuale in generale, che viene gravato di nuovi ceppi.

E che dire della violazione del diritto di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

difesa — sul quale lei, signor ministro, è ritornato nella odierna relazione —, cioè della libera scelta del difensore e della lingua nei processi? Il progetto in esame o, per meglio dire, l'autore o gli autori di esso, sostengono di aver superato palesemente questo scoglio quando, in luogo della dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico che, secondo il primitivo progetto (quello della commissione dei sei), era richiesto all'indiziato di reato e all'imputato fin dal primo atto del processo, condizionando la lingua e la scelta del difensore (che doveva conoscerla), hanno, o per meglio dire avrebbero sostituito a tale dichiarazione (da rendersi secondo l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni) quella della lingua materna, senza alcun riferimento alla norma predetta e consentendo al difensore di svolgere gli interventi nella propria lingua, diversa da quella del processo.

Tale singolare soluzione è una beffa e sembra essere stata fatta apposta per rendere impossibile la libera scelta del difensore: non potrà infatti esservi difensore che accetti di assistere un imputato in un processo che si svolga in una lingua che egli ignora, nel quale persino le verbalizzazioni dei suoi interventi vengano fatte in una lingua che egli non conosce. Non potrà quindi esservi imputato che non sappia di non poter scegliere un difensore che fosse costretto a rifiutare l'incarico. La violazione dell'articolo 24 della Costituzione non potrebbe essere più evidente.

Mi sia consentito di aggiungere qualche altro specifico rilievo, ad esempio per quanto riguarda l'obbligo del possesso del cosiddetto «patentino» (l'attestato di conoscenza di entrambe le lingue), rilasciato previo esame da parte dei giudici popolari, a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. Esso rappresenta una aperta violazione dell'ultimo comma dell'articolo 102 della Costituzione, che prevede la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, senza limitazioni che non siano

previste dalla legge cui è riservata la disciplina della materia, cioè la legge 10 aprile 1951, n. 287. Il requisito del patentino circoscrivere la partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia ad una ristretta fascia di cittadini della provincia di Bolzano ed a pochissime persone della provincia di Trento.

Un altro rilievo riguarda i rapporti dei cittadini di lingua tedesca con gli uffici giudiziari e amministrativi situati fuori della provincia di Bolzano. La facoltà di rendere le loro dichiarazioni o deposizioni in lingua tedesca anche dinanzi a tali uffici, riconosciuta loro dall'articolo 24 dello schema, è in aperto contrasto con l'articolo 100 dello statuto, che la limita espressamente a quelli situati nella provincia o aventi competenza regionale, non quindi a quelli situati fuori della provincia.

Inaccettabile è poi la norma che prescrive l'immutabilità della lingua scelta dalla parte nel processo civile per l'intero grado di giudizio. A tale proposito va ancora detto che il progetto non tiene in alcun conto il principio della ufficialità della lingua italiana. Come per volontà del potentato che governa l'Alto Adige la lingua italiana viene cancellata sistematicamente dalla toponomastica, così con lo schema che il Governo propone la si vorrebbe cancellare anche dagli atti pubblici, fra i quali rientrano quelli del processo. Duole che a perseguire tale obiettivo si prestino anche il Governo!

Nell'intervento del professor Sorrentino svolto al convegno di Bolzano del 22 giugno 1985 si legge che «la tutela delle minoranze linguistiche non esclude ma presuppone l'esistenza di una regola o di un principio generale secondo cui la lingua italiana è la lingua ufficiale dello Stato», la lingua, cioè, nella quale debbono essere redatti tutti gli atti provenienti da tutte le pubbliche autorità e nella quale, in particolare, debbono essere redatte le leggi, le sentenze e gli atti amministrativi. La lingua italiana è quindi anche la lingua ufficiale del processo. «Dall'articolo 100 dello statuto» — prosegue il professor Sorrentino — «non deriva alcuna deroga alla regola generale, come si ricava dalle dispo-

sizioni costituzionali e come espressamente prevedono gli articoli 122 del codice di procedura civile e 137 del codice di procedura penale, secondo i quali quella italiana è la lingua ufficiale del processo (...) Partendo dalla premessa che l'appartenenza al gruppo linguistico deve essere frutto di una scelta volontaria per ciascun individuo, deve essere data a ciascuno la possibilità, entro certi limiti, di recedere dal gruppo, come fanno le leggi che disciplinano le dichiarazioni rese in sede di censimenti generali». Ma tale dichiarazione di appartenenza, che serve ai fini indicati dall'articolo 89 dello statuto per l'applicazione della proporzionale etnica nei pubblici uffici, non può avere un valore assolutamente vincolante ai fini della scelta della lingua processuale o di quella con la quale il cittadino si rivolge ad una pubblica autorità. Non si capisce infatti perché, per le esigenze della miglior difesa dei propri diritti, il cittadino di lingua tedesca non possa rinunciare ad avvalersi di tale lingua anche per un solo atto, senza per questo dover revocare la propria dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico nel quale egli si riconosce.

Tali principi sono stati completamente disattesi nello schema di norme in discussione e la violazione dell'articolo 24 della Costituzione, per quanto attiene ai riflessi che la scelta della lingua comporta (cheché ne dica l'onorevole Gunnella), non potrebbe essere più evidente.

Per quanto riguarda l'analisi generale e specifica delle norme mi fermo qui, anche se ben altro vi sarebbe da sottolineare, in riferimento, tra l'altro, all'uso della lingua ladina, dal momento che, in buona sostanza, ai ladini si riconosce la facoltà di scegliere per il processo la lingua italiana o quella tedesca, essendo loro preclusa la scelta della propria lingua.

Ma il problema generale, come si desume dalla relazione Gunnella, non si limita alle norme sull'uso della lingua nei procedimenti giurisdizionali e nei rapporti con la pubblica amministrazione, con la polizia in particolare, ed alla iscrizione nelle scuole della provincia con la lingua di insegnamento diversa dalla madrelingua.

Un capitolo, questo, che meriterebbe una trattazione, signor ministro, riservata alla soppressione delle scuole di lingua italiana nella provincia di Bolzano, dove i pochi alunni delle famiglie specialmente di militari, rimaste in molti paesi, sono costretti a frequentare le scuole di lingua tedesca, perché lo Stato italiano non sente il dovere di assicurare il servizio scolastico anche dove vi sia un solo alunno avente diritto ad usufruirne.

Il Governo ha promesso, ovviamente a Magnago, dopo l'approvazione dello schema di norme di attuazione di cui abbiamo il testo, altri provvedimenti, alcuni dei quali previsti dal «pacchetto», come le misure 111 e 137, altri assolutamente nuovi e, a mio avviso, del tutto ingiustificati, come l'istituzione a Bolzano di una sezione della corte d'appello di Trento e del tribunale dei minorenni, resi necessari — a detta del ministro — dalle intervenute riforme del codice di procedura penale del 1984, per cui le impugnazioni delle sentenze penali del pretore si effettuano dinanzi alla corte d'appello e non al tribunale.

Tale sezione potrebbe funzionare soltanto per il giudizio d'appello contro le sentenze penali del pretore, anche perché per quelle del tribunale l'impugnazione dinanzi alla corte d'appello risale al primo codice di procedura penale, emanato in Italia — se ben ricordo — ai tempi di Napoleone e del Regno italico, senza che ciò abbia reso necessaria l'istituzione di una corte d'appello a Bolzano.

Infine, il Governo ha promesso altri provvedimenti fondamentalmente illegittimi sotto il profilo costituzionale, come l'estensione della proporzionale etnica all'Ente ferrovie dello Stato. Ciò viola apertamente l'articolo 61 dello statuto, che la riserva soltanto agli enti pubblici locali, dai quali le ferrovie, non più azienda dello Stato, ma ente pubblico economico, devono ritenersi escluse.

Il Governo dichiara inoltre di essere pronto a prendere ulteriori, eventuali provvedimenti di modifica o adeguamento che si rendessero necessari anche per intervenute difficoltà interpretative delle

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

norme di attuazione. Ciò in relazione alle richieste formulate (sono parole della relazione) nel corso delle trattative dal presidente della provincia di Bolzano, dottor Magnago.

È lecito chiedere, signor ministro, quali siano queste richieste e se per caso tra esse figurì quella, su cui si è soffermata la stampa, di abrogare — così è stato scritto senza smentita — la facoltà dello Stato (debbo ritenere dei suoi organi centrali) di indirizzo e di coordinamento delle funzioni pubbliche?

Mi pare comunque di poter rilevare che, nonostante le previsioni, la chiusura del «pacchetto», nella realtà, appare tutt'altro che prossima. Ma c'è la quietanza liberatoria dell'Austria, che ne sancirà la chiusura sul piano internazionale e conseguentemente, anche se ciò sembra paradossale, su quello interno.

Ebbene, noi non sappiamo se tale quietanza verrà rilasciata e, in caso positivo, in quale forma e con quale contenuto. Sappiamo per certo che essa, sul piano storico e politico, avrà un valore puramente formale ed apparente.

PRESIDENTE. Onorevole Mitolo, le ricordo che ha a sua disposizione ancora un minuto.

ANDREA MITOLO. Con l'articolo 36 del trattato di Saint Germain l'Austria si è impegnata a rinunciare a favore dell'Italia ad ogni diritto e titolo sui territori dell'antica monarchia austro-ungarica, al di là delle proprie frontiere, così come sono state determinate dall'articolo 27. L'Austria ha dimenticato questo impegno quando, nel 1945, pretese la restituzione dell'Alto Adige e, quel che è peggio, se lo scordò anche l'Italia che, nell'opporsi a quella rivendicazione, non vi fece ricorso.

Nel 1945 fu rilasciata, sotto forma di lettera, una quietanza liberatoria al presidente della sottocommissione per gli statuti regionali onorevole Perassi, dagli allora presidente e segretario generale della *Volkspartei*. Quale affidabilità possa dare una quietanza liberatoria dell'Austria, ce

lo ha fatto comprendere, pochi giorni fa, la dottoressa Stadlmaer, nota ed autorevole interprete delle questioni altoatesine, quando — interrogata su questo punto — ha risposto (e con ciò concludo): «Se vi sarà una chiusura del pacchetto, questa chiusura riguarderà il primo capitolo della questione altoatesina e non la questione altoatesina».

Ecco il motivo per cui noi crediamo e chiediamo che l'unico modo per risolvere realisticamente la questione e la situazione altoatesina sia quello della revisione dello statuto, e l'unico modo per mantenere i buoni rapporti con l'Austria, signori del Governo, sia quello di chiederle (in aderenza ed in coerenza con la tesi, che il Governo ha sempre sostenuto, del pieno adempimento dell'accordo De Gasperi-Grüber) la revoca del ricorso presentato dall'Austria stessa nel 1960, e, con la revoca, la decadenza di tutti gli accordi internazionali che ad esso sono legati (*Vivi applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sterpa. Ne ha facoltà.

EGIDIO STERPA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, è mia intenzione svolgere due considerazioni preliminari.

Innanzitutto, esprimo un apprezzamento, signor ministro, sulla parte conclusiva del suo intervento, in cui si nota, direi, la preoccupazione di lanciare quasi un monito, un avvertimento cortese ai protagonisti di questa vicenda e soprattutto agli amici cittadini di lingua tedesca perché si attengano alla più corretta tutela anche degli interessi di altri cittadini che non sono di lingua tedesca.

La seconda osservazione è che a me spiace veramente che un uomo come lei, un uomo delle istituzioni e di grande cultura istituzionale, si trovi oggi, qui, a sostenere tesi nelle quali probabilmente non crede o crede poco. Ma non mi soffermerò oltre su questo aspetto.

Un'altra osservazione che intendo svolgere è che una questione di così grande importanza e delicatezza (perché tale è

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

quella dell'Alto Adige), dal punto di vista politico, culturale, sociale, costituzionale e giuridico, venga discussa, direi, quasi in fretta, all'indomani della fiducia concessa al Governo, caricando la questione sulle spalle di un ministro che non ha avuto neppure il tempo di approfondirla o, comunque, di trattarla direttamente. Dico questo con rammarico e con tutto il rispetto che ho per il ministro che qui, quest'oggi, rappresenta il Governo.

Signor Presidente, il mio non sarà un lungo intervento, anche perché sulla questione altoatesina ci siamo dilungati in altre occasioni. Le nostre opinioni, le nostre posizioni, sono agli atti di questa Camera. Sono chiare o, almeno, lo sono quelle liberali: sono state assunte sulla base di motivazioni serie più volte esposte.

Desidero comunque dire oggi alcune cose perché ritengo giusto farlo, dato che ormai è chiaro che siamo arrivati alla chiusura della vicenda, anzi di questa fase della vicenda. Sono convinto, infatti, che alla fine non siamo arrivati: l'appetito vien mangiando ed anche se arriverà — vedremo in che modo arriverà, se arriverà — la quietanza liberatoria, probabilmente la questione non sarà chiusa.

Desidero chiarire qual è la posizione dei liberali. Perché i liberali hanno affermato il diritto di obiezione pur facendo parte della maggioranza e del Governo, avendolo dichiarato correttamente e con lealtà in sede di trattative di Governo? Perché i liberali assumono questa posizione di dissenso su una questione così delicata ed importante? Con il dovuto rispetto, ovviamente, e la comprensione, che non può non esserci da parte nostra, per le ragioni della minoranza, che *in loco* è maggioranza, di cittadini italiani di lingua tedesca che hanno il diritto di difendere la loro cultura, le loro tradizioni, mi sembra, però, che siano essi andati e stiano andando oltre questo diritto, fino ad arrivare addirittura ad atteggiamenti che si configurano come prevaricazione nei confronti di altri cittadini, di lingua italiana, che localmente sono minoranza.

Siamo convinti, per l'appunto, che sia

necessario combattere qualsiasi discriminazione fra cittadini. Abbiamo, come dicevo, il massimo rispetto per la componente di lingua tedesca in Alto Adige; le riconosciamo il pieno diritto di tutelare la propria identità culturale. Siamo anche convinti però che, nonostante la complessità e la delicatezza anche storica della situazione, sia possibile e soprattutto, a nostro avviso, necessario trovare una sintesi fra le diverse esigenze, senza fare concessioni a demagogie per così dire emozionali.

Proprio per queste ragioni non possiamo condividere la logica di chi identifica la tutela della minoranza tedesca (che localmente non è minoranza) nella erezione di una serie di steccati che rendono tale minoranza impermeabile e chiusa in sé stessa. Quello che non riusciamo a capire — e le dico rivolgendomi agli amici della *Südtiroler Volkspartei* — o per lo meno, pur riuscendo a capirlo, ugualmente lo chiediamo con molta franchezza, è perché si insista su questa posizione che porta ad una sorta di *apartheid* di fatto. Evidentemente, si rifiuta il concetto di integrazione ed è strano, è assurdo che tale posizione la si assuma in un momento in cui si parla di Europa, si aspira ad una integrazione europea.

FERDINAND WILLEIT. Anche nell'Europa unita spariscono i popoli!

EGIDIO STERPA. Certo, ma integrazione non significa scomparsa delle culture; significa convivenza con reciproco rispetto.

Noi non possiamo condividere questa posizione. Noi crediamo che ogni cittadino in quanto tale, di lingua tedesca o italiana poco importa, sia portatore di diritti uguali, ma, lasciatemi dire, questo non avviene in Alto Adige, o non avviene a danno dei cittadini di lingua italiana. Questa è la realtà, fino a prova contraria.

Sappiamo benissimo che la *Südtiroler Volkspartei* non è così rozza da negare in linea di principio questo elementare concetto democratico e liberale, ma nei fatti

una serie di rigidità normative, quali quelle che sono state purtroppo recepite nel «pacchetto» che si va ad approvare, esprimono una sorta di volontà di occupazione di spazi di potere a discapito della componente italiana. Questa è una logica oltretutto miope (l'ho già detto in questa sede e l'ho scritto), priva di prospettive, se mi si consente, in quanto rischia di perpetuare una conflittualità che dovrebbe essere interesse di tutti annullare, per sostituirla con una logica più costruttiva.

Non si tratta di cavalcare demagogicamente un vetero nazionalismo fatto soprattutto di parole; a noi liberali interessa soprattutto tutelare questo tipo di esigenza. Da qui la nostra ferma posizione assunta in sede parlamentare ed in sede governativa: l'abbiamo assunta con molta chiarezza, con coerenza, contro scelte e comportamenti ispirati ad una logica discriminatoria.

Voglio ricordare, proprio a conforto di questa coerenza, che la posizione del partito liberale non è nuova; già nel 1984 l'allora segretario del partito, onorevole Valerio Zanone, scriveva al Presidente del Consiglio di allora, onorevole Craxi, una lettera (che ho già avuto occasione di citare in quest'aula) in cui sottolineava e confermava la posizione del partito liberale. Diceva allora l'onorevole Zanone che il partito liberale italiano era da sempre contrario a concetti di rigida separazione tra gruppi etnici ed elencava una serie di punti che il partito liberale considerava ancora importanti.

In nome di questi principi e di quella contestazione fatta già allora, non adesso, noi ci opponiamo oggi alla decisione del Governo, ripeto, prendendoci la libertà di contestazione, di dissenso, che abbiamo presentato con tutta chiarezza in sede di trattative di Governo.

La nostra, ripeto, non è una posizione improvvisa né improvvisata e correttamente e coerentemente abbiamo continuato a sostenerla senza cedere a posizioni ed a pressioni di carattere demagogico od a velleità vetero-nazionalistiche. Lo abbiamo fatto col Governo Gorla, lo abbiamo fatto sollecitando il ministro Gunnella af-

finché prendesse contatto anche con gli altri partiti italiani e con la comunità italiana attraverso le sue espressioni politiche *in loco*.

In realtà (devo dare ragione al collega Mitolo) l'onorevole Gunnella non ha fatto tesoro di questi incontri. Ne abbiamo testimonianza diretta: egli ha avuto rapporti stretti, questi sì, continui ed assidui, con i colleghi della *Südtiroler Volkspartei*.

L'onorevole Zanone, oggi ministro — come lo era nella passata legislatura e durante il Governo dell'onorevole Gorla — ha fatto presente nel Consiglio dei ministri la posizione liberale in maniera chiara e senza possibilità di equivoci. Lo abbiamo fatto — lo ricordo ancora — nelle trattative per la formazione del nuovo Governo, rivendicando il nostro diritto di obiezione ad una politica che riteniamo miope e sbagliata: miope e sbagliata da parte del Governo, da parte della maggioranza che approverà questa politica ed anche da parte della *Volkspartei*.

È un gravissimo errore della *Volkspartei*, ad esempio, la difesa, l'affermazione del cosiddetto processo monolingue — perché tale è —, come grave errore è quello del Governo di subire ciò che si presenta come un vero e proprio sopruso (chiamiamolo così, non è una forzatura farlo), perché crea una condizione di fatto discriminatoria a danno sia degli imputati sia soprattutto dei difensori. È impensabile, infatti per un avvocato di lingua italiana (si pensi ad un avvocato che proviene da un foro diverso da quello di Bolzano) partecipare ad un processo che si svolge integralmente in una lingua non conosciuta. Ma al di là di questo non è possibile che in uno stesso Stato esistano di fatto due sistemi giudiziari distinti: questa è un'assurdità giuridica, costituzionale. Si viene a creare chiaramente una situazione di palese incostituzionalità.

A questo proposito vale la pena di ricordare anche la posizione che in Consiglio dei ministri (e ci spiace che essa non sia stata portata con maggiore evidenza, apertamente) ha assunto il ministro di grazia e giustizia, il professor Vassalli, che ha avuto modo di esprimere rilievi molto seri

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

e di un certo spessore culturale e giuridico su questa parte del «pacchetto».

Oltretutto, con queste norme sul processo si va al di là dello stesso statuto. Questa è l'opinione, ad esempio, del professor Vassalli; ma non c'è bisogno, credo, neppure di ricorrere al professor Vassalli, basta leggere lo statuto. Che cosa voleva, infatti, lo statuto? Esso voleva l'accesso del cittadino italiano, altoatesino di lingua tedesca, al processo in condizioni di parità con il cittadino altoatesino di lingua italiana. Ora, invece, si toglie all'avvocato di lingua italiana l'accesso al processo nella propria lingua. Questa è un'assurdità giuridica, e non so se la Corte costituzionale potrà accettare una situazione di questo genere. Lo vedremo: tutto è possibile in questo paese, ma credo che comunque varrà la pena di attendere una pronuncia della Corte costituzionale.

A questo proposito noi chiediamo quale sia il vero motivo che porta a negare — lo dico ai colleghi di lingua tedesca — un processo bilingue, con traduzioni simultanee per tutti. Non si capisce francamente quale sia il motivo, quando oggi esistono attrezzature, possibilità in tal senso. Per quale motivo si nega la possibilità del processo bilingue con traduzioni simultanee? Cari colleghi, credo che il vostro problema sia quello di sostenere, finché è possibile (e oggi è possibile), una separazione netta di tipo linguistico, che non costituisce soltanto una difesa della vostra cultura, ma anche un fatto politico. Posso rispettare, e rispetto, questa vostra posizione politica, ma non potete negare che sia così.

Signor Presidente, signor ministro, chiediamo al Governo che per lo meno questa assurda norma sul processo venga sottoposta al parere del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio nazionale forense.

A questo riguardo voglio aprire una breve parentesi su una questione che forse è addirittura ancora più assurda, dal punto di vista umano, culturale e sociale, e non solo giuridico: il problema dell'ammissione degli alunni alla scuola. A questo proposito il signor ministro ha fatto ricorso ad una sorta di eufemismo, che mi

sono appuntato, per mascherare questo poco nobile compromesso su una questione veramente delicata. Egli ha parlato di «effettiva idoneità» — da constatare — «dell'alunno a seguire la lezione». Questa espressione, tradotta in termini molto semplici, significa che un bambino di lingua italiana, che venga iscritto ad una scuola di lingua tedesca perché impari il tedesco, dopo una ventina di giorni viene sottoposto ad un esame per valutare se può seguire le lezioni in lingua tedesca; se non riesce a parlare in tedesco, egli viene trasferito in un'altra scuola, cioè viene espulso dalla scuola di lingua tedesca. Questo avviene in territorio italiano, ed è assurdo! È veramente assurdo. Se mando mio figlio, un bambino, ad una scuola di lingua tedesca perché impari il tedesco, non si può pensare che possa impararlo in venti giorni o in un mese. Si tratta di una vera e propria assurdità di carattere umano e culturale, prima ancora che giuridico. Ritengo che vincolare l'ammissione a scuola a criteri di natura etnica, o di tipo linguistico, dia luogo ad una gravissima limitazione della libertà di educazione e dello stesso diritto all'istruzione, oltre a violare tutte le altre libertà delle quali è presidio la Costituzione repubblicana.

Quelli appena esposti sono solo due significativi esempi dei motivi in base ai quali i deputati del gruppo liberale hanno sempre sollecitato il Governo a non muoversi (come invece ha sempre fatto) sulla base di una trattativa unilaterale.

Signor ministro, per questi motivi non approviamo l'operato del Governo per quanto concerne questo problema, e ce ne dissociamo. So benissimo che questo pacchetto verrà approvato. Vogliamo però che almeno si sappia che in queste istituzioni, in questo Parlamento, nella stessa maggioranza, nell'ambito dello stesso Governo vi è chi dissente, e dissente fermamente: illustriamo la nostra posizione per lo meno a futura memoria. Siamo convinti, infatti, che torneremo a parlare di questo problema anche dopo l'approvazione del «pacchetto». Non sarà certamente la quietanza liberatoria, ammesso che l'Austria vorrà rilasciarla, a placare le

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

istanze dei nostri amici altoatesini che hanno in mente un progetto politico, più che una intenzione di difesa della loro cultura che nessuno vuole prevaricare (*Commenti del deputato Willeit*).

Non voglio fare alcun processo alle intenzioni, però, caro collega, la logica nella quale vi siete mossi e vi muovete porta a pensare questo. Mi auguro di sbagliarmi, comunque dico queste cose nella speranza di fare in qualche modo breccia in questa sorta di muro, in questa sorta di conflittualità tra gli italiani e la comunità di lingua tedesca.

Mi auguro che tale conflittualità... (*Commenti del deputato Ebner*).

Caro amico Ebner, il ministro vi ha appena ricordato una cosa vera ed una realtà che chiunque può constatare in Alto Adige. Egli vi ha detto che non esiste minoranza linguistica in Europa (e nel mondo aggiungo io) che veda tutelati i propri diritti ed abbia i privilegi della minoranza di lingua tedesca residente in Alto Adige (*Commenti del deputato Ebner*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, colleghi deputati, signor ministro, la Camera si appresta, secondo quelle che sono le previsioni ed i numeri, a dare il via al Governo per rendere operante questo accordo, nella prospettiva di una conclusione che già nelle parole dei colleghi che mi hanno preceduto non sarà tale. Tutto ciò avviene con un metodo che non è quello della legiferazione costituzionale di norme che avranno rilevanza costituzionale, come gli statuti speciali delle regioni a statuto speciale, bensì attraverso un metodo che è stato quello di una lunga ed estenuante contrattazione nella quale i partiti hanno avuto funzioni e ruoli di parti. Contrattazione che si è sostituita ai metodi normali della legiferazione costituzionale, dopo anni nei quali (per la regione Trentino-Alto Adige e per la provincia di Bolzano in particolare) il modo di legiferare è stato legato ad altro che non alla produ-

zione attraverso gli organi della rappresentanza.

Siamo dunque in presenza di un metodo contrattualistico che apre un periodo nel quale è da ritenere, per segni chiari che già sono manifesti, che avremo la istituzionalizzazione, e non la chiusura, della contrattazione permanente, che è poi un aspetto congeniale al regime che ci caratterizza, a sua volta lontano da quella certezza del diritto la quale presuppone che i confronti ed il contratto sociale si fissino in norme e regole. Queste ultime, in quanto la contrattazione è permanente, non sono più tali poiché hanno valore solo nella misura in cui la contrattazione quotidiana le convalida.

È il metodo che (peggiorando tutto l'impianto e non soltanto molte delle norme) è stato applicato per il Concordato con la Santa Sede, il cosiddetto «Concordato-quadro». Si è trattato di una infelicissima scelta dovuta ad ambigue e, ripeto, infelici posizioni scientifiche e giuridiche, prima ancora che politiche; una scelta che oggi viene a trovarsi di nuovo alla ribalta per una questione a proposito della quale vorremmo tutti vedere chiuso con soddisfazione un capitolo che si è protratto troppo a lungo nella vita del nostro paese.

Esso dovrebbe rappresentare un passo avanti per quel che riguarda un dato di civiltà e di democrazia fondamentale nella vita di un paese: la convivenza di gruppi etnici diversi. Nessuno quanto noi, credo, è convinto dell'esigenza di una convivenza su basi civili e di totale ed assoluta tolleranza. Nessuno quanto noi è convinto che la ricerca di una convivenza basata su una contrattazione e sull'esaltazione della funzione dei gruppi, sulla cristallizzazione della loro posizione, sulla prevalenza dei loro diritti addirittura su quelli degli individui, rappresenti la negazione dei principi di libertà e di democrazia; rispetto ai quali, ne siamo certi, la convivenza pacifica, la collaborazione e la comprensione dei gruppi etnici — e non soltanto di questi ultimi — rappresentano dati essenziali ma non tali da sopprimere e sopravanzare altri criteri, pure fondamentali nella vita di un paese.

In realtà, non si può fare a meno di riconoscere che le soluzioni adottate privilegiano gli interessi dei gruppi in quanto tali e la loro cristallizzazione (in particolare di quello di lingua tedesca), rispetto a principi e diritti fondamentali degli stessi appartenenti a tali gruppi. Si tratta di qualcosa che, purtroppo, ricorre nella vita istituzionale pubblica e nella vita politica del nostro paese.

Di ciò abbiamo parlato, e a lungo, a proposito di questioni apparentemente tanto lontane. Così si privilegia l'indipendenza della magistratura rispetto a quella del giudice, nei confronti della quale l'indipendenza della magistratura (intesa come corpo) dovrebbe essere strumentale.

Allo stesso modo, la nostra Costituzione prevede all'articolo 2 il riconoscimento dei gruppi e delle varie entità. Si tratta di una delle sue norme fondamentali e tale riconoscimento è concepito in funzione dello sviluppo e della pienezza dei diritti dei singoli cittadini; tuttavia, nel corporativismo che oggi trionfa nel nostro paese, in realtà avviene esattamente il contrario.

Dovremmo, dunque, chiudere una pagina, una fase troppo lunga della storia del nostro paese, in ritardo rispetto all'esigenza di provvedere sollecitamente a disciplinare la condizione di questa grossa minoranza che vive nell'ambito della nostra Repubblica. Lo facciamo, ma in una determinata ottica, cercando di andare oltre le schematizzazioni, le inadeguatezze dello Stato nazionale nella tradizione giacobina e ottocentesca. Non lo facciamo certamente nell'ottica e secondo le esigenze di quella che dovrà essere una concezione europea, federalista, alla quale ella, signor ministro, ha voluto giustamente, credo, far cenno nell'ultima parte del suo intervento.

Ma, signor ministro, non basta far riferimento all'esigenza di essere e di muoversi nell'ottica europea. Così come non basta fare riferimento alla data del 1992 per calarsi nei problemi delle istituzioni del nostro paese derivanti da tale esigenza.

Nell'Europa della mobilità delle forze di lavoro, in cui le professioni debbono svi-

lupparsi senza le barriere nazionali, in un'Europa nella quale dobbiamo essere pronti ad accettare come nostri concittadini, senza frapporre ostacoli, anche altri lavoratori (ed è un interesse per i nostri lavoratori rispetto ad altri paesi, non soltanto in relazione alla prospettiva europea), non è possibile conciliare norme di questo genere, cristallizzanti, emanate nell'ottica, pur giustificata nella sua genesi, della difesa del gruppo come tale, ma che diventa difesa del gruppo come tale contro gli stessi cittadini che di quel gruppo in quanto gruppo etnico fanno parte.

Vi è la preoccupazione di fenomeni di assimilazione culturale, a volte paventati per il solo fatto della presenza di soggetti estranei. Il collega Sterpa ricordava poco fa l'espulsione di un bambino italiano dalla scuola di lingua tedesca: vi era la preoccupazione di allontanarlo come dato inquietante della scuola stessa, perché dopo venti giorni si era visto che non parlava ancora il tedesco! La partecipazione, la presenza di quel bambino in quella scuola è un gesto, un fatto, un dato riguardo al quale ci dovremmo muovere. Dovremmo muoverci verso determinate soluzioni, verso una determinata concezione, in queste cerniere del bilinguismo, della partecipazione di gruppi nazionali diversi a una vita che abbia lo sviluppo, l'ampiezza, la libertà propria di un mondo politico e di istituzioni politiche nelle quali vogliamo agire.

Siamo invece a soluzioni adeguate alla concezione delle opzioni di triste memoria, adeguate al superamento (eventualmente alla conquista) di zone grigie nell'ambito degli Stati nazionali, di impostazione giacobina. Non abbiamo nulla che si avvicini alla concezione europea autenticamente multinazionale: in quello Stato, cioè, verso il quale dobbiamo andare.

Se analizzassimo le norme che dovranno disciplinare la vita civile, il lavoro e la mobilità in Europa (e si dovrebbe avere una anticipazione di tali condizioni attraverso le norme in esame) ci accorgeremmo di aver posto una barriera alla possibilità di applicare norme europee e non quelle

proprie della concezione di uno Stato giacobino, nelle quali ci si è mossi troppo a lungo, probabilmente. Alla luce di un esame analitico sarà certamente questa la constatazione che ne deriverà!

Signor ministro, lei si trova per la prima volta dinanzi al Parlamento per svolgere le funzioni che attengono al suo ufficio, cui è stato assegnato un compito grave: quello di affrontare i problemi relativi alle riforme istituzionali. Quando si parla di riforme istituzionali, ritengo che la prima questione che intervenga sia quella concernente il metodo; credo pertanto che non sia stata buona sorte quella che l'ha fatta scontrare — uso volutamente questo termine — con la realtà di una riforma costituzionale che è passata e passa attraverso meccanismi lontani mille miglia non solo da quelli previsti dalla Costituzione, ma anche da quelli democratici.

È con questa considerazione che intendo chiudere il mio intervento, semplicemente perché il punto essenziale che ci allarma e ci addolora in tale situazione è quello di aver visto e di continuare a vedere quanto ho testé rilevato.

Se potessimo considerare chiusa la pagina della contrattazione permanente, se potessimo considerare chiusa la pagina nella quale i gruppi, in quanto tali, contrattano in realtà condizioni per la certezza del diritto (sia pure in considerazione di particolari esigenze proprie degli appartenenti ai gruppi), credo che potremmo anche accettare questo momento e questo episodio come un fatto positivo, considerandoli come un passaggio per una fase diversa. Ma quanto è al nostro esame certamente non sembra essere la premessa di questa diversa fase; ci sembra invece — e colleghi di altre forze politiche, non soltanto quindi del nostro gruppo, condividono tale posizione — che si vada non solo verso la cristallizzazione dei gruppi, non solo verso la creazione di costrizioni e di condizioni personali (anzi, di drammi personali), che si sono certamente avuti in relazione al censimento etnico e che si ripeteranno per i problemi relativi alla giustizia ed alla scuola, ma addirittura all'accettazione,

come dato normale e permanente (non solo per il passato ma anche per il futuro) di una forma di soluzione che con i criteri della democrazia non ha nulla a che fare.

Mi riferisco, in particolare, a problemi che si riveleranno estremamente gravi per l'Europa: il deficit democratico dell'Europa, di cui parlava il collega Calderisi. Dovremo preoccuparci di questa delega al potere esecutivo in un momento in cui passano non al nostro Parlamento, ma a quello dei paesi europei, funzioni importanti in virtù della formazione di un corpo sempre più rilevante di norme essenziali, delegate alla Comunità; vediamo applicarlo qui, al di fuori dei problemi della Comunità, per quello che dovrebbe essere il problema della nostra Repubblica, con la prospettiva di vederlo ancora applicato per quel che riguarda norme di rilevanza costituzionale, con evidente sacrificio dei diritti singoli ed inalienabili dei cittadini.

Sono considerazioni ed osservazioni che faccio, lasciando da parte — non certo per scarsa attenzione, ma perché ritengo che queste siano preminenti rispetto ad altre — il problema della minoranza etnica italiana nella provincia, che si vuole rimanga tale. La questione non riguarda neppure la sua assimilazione, come in altri tempi è stata paventata; viceversa si tratta della preoccupazione che si dimostra, si manifesta e si concretizza nella sua emarginazione — cosa assai peggiore dell'assimilazione sul piano culturale —, che non darebbe pensiero se avvenisse in un contesto di libertà, di libere scelte e di rispetto per le posizioni dei singoli cittadini.

Ma, certamente, intervengono norme odiose, lungo questa strada, nella nostra Repubblica; norme gravi e preoccupanti si insediano oggi in un contesto, quello europeo, nell'ambito del quale vorremmo vedere potenziati — e vogliamo operare perché ciò avvenga — i diritti dei cittadini, soprattutto quelli relativi alle tradizioni dei popoli, delle comunità (e potenziati soprattutto in funzione di ciò che rappresentano per l'individuo, per il cittadino, per tutti: un dato di libertà e non certo la

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

conservazione in naftalina di questo o quel gruppo).

Mi auguro che un domani, nel confronto con le esigenze dell'Europa, tutti questi problemi assumano una dimensione diversa e che, con la nostra capacità, la capacità dei colleghi della *Südtiroler Volkspartei* e di altri gruppi, possano essere superate preoccupazioni che molto spesso finiscono con il giocare ruoli negativi, diffidenze, timori e paure per il ricordo di altri momenti e di altre condizioni.

Sarei veramente angosciato, tuttavia, se dovessi pensare invece che questo episodio rappresenti l'espressione di un atteggiamento particolare, di una incapacità di vedere in termini diversi problemi che non sono limitati alla sola questione altoatesina, ma che riguardano la nostra abilità nel tradurre in istituzioni, in leggi, in metodi legislativi quelli che sono i diritti fondamentali della nostra Costituzione; non solo, ma anche di quella che domani dovrà essere la Costituzione della nostra federazione europea, del nuovo Stato al quale dobbiamo andare incontro e rispetto al quale io credo che errori di questo tipo potrebbero portare a ritardi che non possiamo permetterci.

I diritti fondamentali probabilmente sono lesi; auguriamoci che subentri la capacità di andare avanti e non di soffermarci sul passato. Ciò che mi preoccupa di più è che ci si continui a muovere — per l'Alto Adige come per tanti altri problemi della vita del nostro paese — nell'ottica delle contrattazioni permanenti, che sono quelle che più gravemente incidono in modo negativo sulla vita del nostro paese e sulla capacità di sviluppo delle istituzioni democratiche (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Mitolo ha chiesto la pubblicazione negli *Atti parlamentari* della parte del suo discorso che non ha potuto leggere, per ragioni di tempo. La Presidenza consente che questa parte venga pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

PRESIDENTE. Come la Camera ricorda, nella seduta del 9 marzo 1988 il progetto di legge n. 1889 è stato assegnato, con trasferimento dalla sede referente a quella legislativa, alla II Commissione permanente (Giustizia).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi assegnata in sede legislativa anche la proposta di legge TRANTINO: «Nuova disciplina per l'esame di abilitazione alla professione forense» (2483) (*con parere della V Commissione*), vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 3 febbraio 1988 è stato assegnato alla VI Commissione permanente (Finanze), in sede legislativa, il progetto di legge n. 2062.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi assegnata in sede legislativa anche la proposta di legge GEI ed altri: «Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la "Lotteria nazionale del lago di Garda"» (2460) (*con parere della I, della V, della VII e della X Commissione*), vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 9 marzo 1988 è stato assegnato alla XII Commissione permanente (Affari sociali), in sede legislativa, il progetto di legge n. 2235.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi assegnata in sede legislativa anche la proposta di legge FIORI: «Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

pubblici e divieto di propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo» (1808) (*con parere della I, della II, della V, della VII, della IX, della X e della XI Commissione*), vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

Per lo svolgimento di interpellanze.

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, non intendo sollecitare la Presidenza a rendersi parte attiva nei confronti del Governo per lo svolgimento di due interpellanze, in riferimento alle quali ho chiesto di parlare; voglio solo evidenziare la situazione, un po' atipica, che si è venuta a determinare.

La Presidenza ricorderà che, in relazione a due interpellanze, le nn. 2-00165 e 2-00185, da noi presentate, insieme a colleghi di altri gruppi su questioni ambientali (rispettivamente la Farmoplant di Massa e una discarica abusiva nella zona di Casa Bonello, in provincia di Pisa), in Assemblea si era provveduto a fissare la data del loro svolgimento, dal momento che il Governo, in una prima fase, non si era dichiarato disposto a rispondere.

La Presidenza ricorderà altresì che la data in questione fu fissata in modo particolare, a causa delle circostanze in cui ci si trovava: fu cioè deciso di discutere entrambi i documenti di sindacato ispettivo nella prima seduta dedicata allo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze.

Nel frattempo è intervenuta la crisi di Governo, con la conseguente sospensione dell'attività di sindacato ispettivo. A questo punto, risolta la crisi, credo che la Presidenza converrà nel considerare tuttora valida la decisione a suo tempo adottata in Assemblea, senza ricorrere ad una votazione. Ritengo quindi che nella prossima seduta dedicata ad interrogazioni ed interpellanze possano essere finalmente svolti i due atti di sindacato ispettivo da noi presentati.

Sottolineo che è trascorso molto tempo dall'insorgere dei fatti che ne hanno determinato la presentazione e che, probabilmente, si verificheranno guasti irreversibili, che tra l'altro chiamano in causa la responsabilità del Governo.

Se non ricordo male, signor Presidente, nella settimana in corso non sono previste sedute dedicate allo svolgimento di interpellanze ed interrogazioni. La prossima settimana vi sarà la sospensione integrale dell'attività parlamentare per il congresso di democrazia proletaria, il cui inizio è fissato il 2 maggio. Ritengo quindi che si possa dedicare allo svolgimento delle nostre interpellanze la prima seduta utile successiva al 6 maggio, alla ripresa dei lavori parlamentari. Sarei grato alla Presidenza se volesse darci assicurazioni in merito.

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, posso confermarle che l'impegno a suo tempo assunto rimane valido. In via orientativa, la data di svolgimento delle suddette interpellanze può essere fissata per venerdì 13 maggio. La Presidenza si riserva di avanzare una proposta in tal senso alla Conferenza dei presidenti di gruppo in sede di definizione del nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea.

Annunzio di interrogazioni, di interpellanze e di una mozione.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, interpellanze e una mozione.

Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Mercoledì 27 aprile 1988, alle 16,30.

1. — *Assegnazione di progetti di legge a commissioni in sede legislativa.*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

2. — *Seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale:*

S. 226-565. — Senatori TEDESCO TATÒ ed altri; MANCINO ed altri: Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione (*approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato*) (2288).

ALMIRANTE ed altri: Sottoposizione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri al giudizio della magistratura ordinaria per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni (1292).

ZANGHERI ed altri: Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (1483).

(Prima deliberazione).

— Relatore: Segni

(Relazione orale).

3. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sul passaggio degli organi esecutivi al valico autostradale di Coccau-Arnoldstein, firmato a Vienna il 3 aprile 1986 (1639).

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 23 aprile 1986 (1640).

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per evitare le doppie imposizioni sui redditi, firmata a Roma il 26 febbraio 1985 (1641).

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986 (1838).

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia per l'istituzione di un centro per l'assistenza all'infanzia in Firenze, firmato a New York il 23 settembre 1986 (1849).

Ratifica ed esecuzione della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 (2056).

S. 440. — Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo della «Inter-American Investment Corporation», adottato a Washington il 19 novembre 1984 (*approvato dal Senato*). (2253)

La seduta termina alle 20.

**Apposizione di firme
ad una mozione.**

La mozione dei deputati Capecchi ed altri n. 1-00100, pubblicata sul resoconto sommario del 21 aprile 1988, a pagina XLVII, prima colonna, è stata sottoscritta anche dal deputato Salvoldi.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 22.30.*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

ALLEGATO ALL'INTERVENTO DEL DEPUTATO FRANCO FOSCHI,
RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1640

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la ratifica dell'accordo italo-australiano in materia di sicurezza sociale firmato a Roma il 23 aprile 1986, rappresenta il punto di arrivo di un lungo negoziato e una prima risposta ad una antica attesa della nostra numerosa comunità dei migranti residenti in Australia e di coloro che sono rientrati in Italia.

Debbo sottolineare alcuni aspetti significativi:

1. La ratifica, che ha subito gravi ritardi a causa delle elezioni del 1987, avviene in questo anno 1988 in cui l'Australia celebra il suo secondo centenario e rappresenta un contributo concreto alla costruzione di quelle identità dello Stato federale che è stata faticosamente costruita partendo da una grande varietà di gruppi etnici e di autonomie legislative dei singoli stati.

2. L'accordo italo-australiano rappresenta un precedente fondamentale per la evoluzione dello stesso sistema federale della sicurezza sociale, che ha avuto una lunga e contrastata gestazione.

3. Va dato atto al *premier* Bob Hawke di aver voluto con molta coerenza questo accordo, malgrado le obiettive difficoltà.

Considero motivi di particolare privilegio di poter oggi, come relatore, ricordare che, quando nel dicembre del 1976 incontrai a Melbourne Bob Hawke allora segretario generale della Confederazione generale dei sindacati australiani, egli assunse l'impegno di sostenere anche nei confronti del Governo di Canberra la giusta richiesta che allora ponevamo all'ordine del giorno della II Sessione della Commissione mista per l'emigrazione.

Già allora emerse come il maggiore ostacolo fosse nei differenti principi di base che orientavano i sistemi di sicurezza sociale dei due paesi. Al criterio della residenza e di un ammontare delle prestazioni eguale per tutti i beneficiari, fondamentale per la legislazione australiana si contrapponeva il meccanismo assicurativo del sistema italiano e il diritto soggettivo degli

assicurati a percepire pensioni il cui importo è funzione della durata dell'assicurazione e della retribuzione percepita. A ciò bisogna aggiungere la propensione australiana a soluzioni di coordinamento internazionale tali per cui un paese in cui l'interessato risiede o nel quale si verifica il rischio, assume integralmente l'onere delle prestazioni, liberando da ogni obbligazione il paese nel quale il lavoratore è stato assicurato o abbia risieduto.

A queste difficoltà, che spiegano la difficoltà dei negoziati, cui si aggiungeva la mancanza di precedenti da parte australiana, ha fatto seguito da parte italiana (Ministeri degli esteri e del lavoro e previdenza sociale) la presentazione di tre successivi progetti di accordo, che furono tra l'altro oggetto di esame nel corso della III Commissione mista, tenuta a Roma il 7 e 8 febbraio del 1977 e della IV Sessione tenuta a Canberra nel 1978 nonché degli incontri del 1979 e di quelli tra il ministro del lavoro italiano e quello degli affari sociali australiano nel settembre 1980, anche sul tema della qualificazione professionale. Solo a questa data — e malgrado la continuità e la flessibilità dell'iniziativa da parte italiana — si ebbe l'assenso a negoziati formali, subito rallentati dall'evoluzione della situazione politica interna australiana. Fino alla nuova fase aperta dalla elezione a *premier*, Bob Hawke, che ha mantenuto con grande coerenza, la sua promessa di dieci anni prima.

L'accordo italo-australiano che riguarda 500 mila lavoratori e le loro famiglie, si aggiunge a quelli avviati e conclusi nello stesso periodo, con i più grandi paesi della nostra emigrazione: con il Canada, gli USA, l'Argentina, il Brasile, l'Uruguay.

Manca ancora l'accordo, atteso e necessario, con il Venezuela.

Il Parlamento australiano ha già approvato l'accordo nel dicembre 1986 e pertanto, con lo scambio degli strumenti di ratifica, esso diverrà operativo e gli inte-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

ressati potranno chiedere agli enti previdenziali designati (1) la liquidazione dei loro diritti.

Finora i rapporti tra l'Italia e l'Australia in materia di sicurezza sociale erano regolati dallo «scambio di note» sulla trasferibilità delle pensioni, datato 2 novembre 1972.

Lo scambio di note garantisce il trasferimento delle pensioni conseguite in base alle leggi nazionali, ma nulla prevede per i diritti previdenziali in corso di maturazione da parte di coloro che si trasferiscono da un paese all'altro e, in particolare, di coloro che rientrano in Italia prima di aver conseguito la pensione australiana.

La legislazione sociale australiana è fondata su rigidi principi territoriali e pertanto subordina la concessione della pensione alla presenza dell'interessato sul territorio nazionale al momento del verificarsi dell'evento protetto o della presentazione della domanda.

Quest'ultima condizione restrittiva pregiudicava i diritti dei nostri connazionali che sono rimpatriati prima di aver conseguito la pensione, i quali all'età prescritta potevano ottenere la prestazione soltanto rientrando in Australia.

La mancanza di collegamento tra le legislazioni dei due paesi si faceva quindi sentire negativamente nei confronti di costoro, come pure nei confronti di quei connazionali residenti in Australia che, avendo contribuito in misura insufficiente al nostro sistema previdenziale, non potevano conseguire una pensione italiana.

Invero, esiste per queste persone una possibilità di collegamento con tale sistema, attraverso il riscatto dell'assicurazione generale obbligatoria del lavoro dipendente svolto in Australia. Però questa soluzione, che per altro non include il ri-

scatto del lavoro indipendente, è divenuta da qualche anno assai onerosa a seguito del sensibile aumento dei contributi di riscatto.

Lo stesso potrebbe dirsi dell'altra soluzione di raccordo rappresentata dalla prosecuzione volontaria di detta assicurazione che, ancora qualche anno addietro, costituiva una valida soluzione per garantirsi una pensione al livello del «minimo».

Di fronte ad una tutela previdenziale assai precaria era quindi necessario ricercare soluzioni che garantissero alla collettività italiana interessata una protezione adeguata.

Il negoziato con la controparte australiana è stato caratterizzato da preliminari analisi sui flussi migratori, sullo scambio di dati ed informazioni e sull'esame approfondito dei rispettivi sistemi previdenziali per ricercare gli elementi di concordanza.

I sistemi di sicurezza sociale dei due paesi, si sa, differiscono sensibilmente, basandosi quello australiano su servizi sociali generalizzati erogati a tutta la comunità nazionale, con oneri posti interamente a carico dell'erario pubblico, mentre quello italiano si basa essenzialmente sulle assicurazioni sociali, pur prevedendo apporti finanziari da parte dello Stato, soprattutto a sostegno delle categorie più deboli.

La ricerca degli elementi di concordanza, sebbene complessa, portò alla individuazione di principi di coordinamento non dissimili da quelli che regolano gli altri accordi di sicurezza sociale conclusi dal nostro paese.

Per primo l'applicazione dell'accordo a tutte le persone che sono o sono state assoggettate alle leggi di sicurezza sociale di uno o di entrambi i paesi, a prescindere dalla loro nazionalità.

In materia di applicazione personale questo accordo supera il vecchio criterio di protezione dei soli cittadini delle parti contraenti, estendendo la tutela alle persone che si trasferiscono da un paese all'altro e che sono o sono state residenti in Australia, o possono far valere periodi di

(1) Gli enti italiani designati sono: l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per quanto riguarda il regime generale ed i regimi speciali da esso gestiti; l'Ente nazionale della previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS); l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani (INPGI).

contribuzione sociale in Italia. Esso si applica anche ai familiari a carico o ai superstiti di dette persone.

Come si evince dall'esame coordinato delle norme, coloro che hanno risieduto in Australia per un numero di anni sufficiente, potranno chiedere ed ottenere una pensione australiana mentre risiedono in Italia, e viceversa, coloro che risiedono in Australia ed hanno versato sufficienti contributi in Italia possono ottenere una pensione italiana.

Coloro invece che non hanno sufficienti periodi di residenza in Australia o contributi in Italia, possono egualmente ottenere una pensione, da uno o da entrambi i paesi, in misura proporzionale rispettivamente alla residenza o ai contributi.

Trattasi del cosiddetto *pro rata* di pensione che si consegue mediante la totalizzazione dei periodi compiuti in entrambi i paesi, di cui diremo di seguito.

Altro principio affermato dall'accordo è la parità di trattamento tra i cittadini dei due paesi rispetto alle leggi nazionali di sicurezza sociale. Ciò comporta che, se il diritto ad una prestazione dovuta in base ad una legge nazionale è subordinato al possesso della cittadinanza, il cittadino dell'altro paese viene considerato, a questo fine, come cittadino del primo paese.

La parità di trattamento è accordata anche agli stranieri, limitatamente ai diritti e agli obblighi che derivano dall'accordo. A questo principio si associa strettamente quello della assimilazione dei territori dei due paesi che, per quanto riguarda l'Australia trova concreta applicazione a motivo della particolarità della sua legislazione.

Per effetto dell'assimilazione, coloro che risiedono in Italia potranno chiedere la pensione australiana senza dover rientrare in Australia e gli eventi protetti che si verificano in Italia saranno considerati come verificati in Australia.

Oltre che in Italia, la domanda di pensione australiana potrà essere presentata in un altro paese, a condizione che questo sia legato all'Australia da un accordo di sicurezza sociale che preveda la collabora-

zione amministrativa in materia di pensioni.

Questa condizione restrittiva purtroppo esclude dai benefici dell'accordo i connazionali interessati che risiedono fuori dall'Australia, considerato che finora essa non ha ancora concluso intese di sicurezza sociale con altri paesi.

È auspicabile che sulla scia di questo accordo l'Australia stipuli convenzioni con altri paesi onde consentire ai connazionali ivi residenti di poter chiedere l'applicazione di questo accordo.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l'Australia avrebbe già avviato negoziati con altri paesi di emigrazione al fine di disciplinare convenzionalmente la materia delle pensioni.

Altro principio cardine è la totalizzazione dei periodi di contribuzione italiana con quelli di residenza in Australia da applicarsi qualora i periodi di residenza o di contribuzione, da soli, non sono sufficienti per conseguire una pensione.

La possibilità di sommare periodi di contribuzione con periodi di residenza trova un precedente nell'accordo con il Canada il cui sistema di sicurezza sociale per taluni aspetti è simile a quello australiano.

Il meccanismo della totalizzazione è essenziale per i nostri connazionali se si considera che molti di essi possono far valere periodi brevi di contribuzione in Italia ed altri soltanto il servizio militare, riconoscibile ai fini della pensione.

Il minimo dei contributi da sommare alla residenza in Australia ai fini della pensione italiana è fissato in un anno; pertanto, chi può far valere questo minimo (ovvero il servizio militare) avendo risieduto almeno quattordici anni in Australia, all'età prescritta potrà ottenere la pensione di vecchiaia.

Per la pensione di anzianità italiana — il cui diritto sorge con la maturazione di trentacinque anni di assicurazione e contribuzione — il minimo contributivo è fissato in quindici anni. Coloro che vantano questo minimo ed hanno maturato almeno venti anni di residenza in Australia, potranno ottenere la pensione a qualsiasi età

e, se residenti in Australia, anche se continueranno a lavorare, essendo tale pensione cumulabile con la retribuzione da lavoro all'estero.

Al compimento dell'età pensionabile, la pensione di anzianità concessa in regime di accordo dovrebbe venire considerata come una pensione autonoma di vecchiaia, in applicazione di una recente sentenza della Corte di Cassazione, cui l'INPS sembra volersi conformare e ciò comporterà il mantenimento del trattamento integrato al minimo, anche dopo l'intervento della pensione australiana.

Per l'Australia la totalizzazione dei periodi è ugualmente necessaria in quanto il diritto alla pensione è subordinato alla residenza sul territorio per almeno dieci anni. Il minimo di residenza per poter sommare i periodi italiani è di un anno, come per l'Italia.

Le pensioni conseguite mediante la totalizzazione vengono calcolate, da parte italiana, con il sistema cosiddetto del *pro rata temporis*, cioè in misura proporzionale ai contributi accreditati, e da parte australiana, nel caso di pagamento fuori dall'Australia, in ragione di un venticinquesimo della pensione intera per ogni anno di residenza, mentre le pensioni corrisposte in Australia dovrebbero essere così determinate: se il pensionato beneficia di una pensione italiana, l'ente australiano dovrebbe integrare l'importo di questa pensione fino a concorrenza della pensione australiana; se non vi è prestazione italiana, dovrebbe corrispondere la prestazione in misura intera.

Naturalmente la totalizzazione dei periodi trova applicazione anche per l'attribuzione delle pensioni di invalidità o ai superstiti, previste dalle rispettive legislazioni.

Tuttavia la legislazione australiana per il diritto a queste prestazioni non richiede alcun periodo minimo di residenza nel paese, se l'invalidità o la morte avviene sul territorio australiano e i richiedenti le prestazioni sono colà residenti.

Quanto alle prestazioni ai superstiti l'Australia concede la pensione solo alla vedova o all'orfano di entrambi i genitori,

ovvero all'orfano che si trova in situazioni equiparabili.

Altro principio basilare dell'accordo è la trasferibilità delle prestazioni che possono essere esportate dovunque il beneficiario intenda stabilire la propria residenza.

Oltre alle pensioni dirette e ai superstiti è prevista la concessione, e l'esportazione, di altre prestazioni quali la pensione australiana per la moglie del pensionato, la pensione per l'assistenza personale alla moglie inabile del pensionato, le maggiorazioni e i supplementi per minori a carico, che sono assimilati agli assegni familiari italiani, anch'essi esportabili in Australia.

Altro beneficio previsto è l'indennità di disoccupazione italiana conseguibile mediante la totalizzazione, non già della semplice residenza, ma dei periodi di lavoro subordinato prestato in Australia, opportunamente documentati.

In pratica, coloro che rimpatriano e rimangono disoccupati, dopo aver iniziato un'attività, per ottenere le prestazioni di disoccupazione italiana possono utilizzare i periodi di lavoro in Australia al fine di raggiungere i requisiti richiesti dalla legge.

L'accordo prevede un periodo transitorio di dieci anni durante il quale operano norme più vantaggiose a favore di coloro che lasciano l'Australia entro il decennio.

Infatti, coloro che erano residenti in Australia alla data dell'8 maggio 1985 e che iniziano a ricevere una pensione australiana fuori dall'Australia prima del 1° gennaio 1996, dopo l'entrata in vigore dell'accordo continuano a percepire l'intera pensione, non applicandosi a queste pensioni il calcolo in venticinquesimi previsto dall'accordo. Coloro invece che hanno lasciato l'Australia prima della suddetta data dell'8 maggio 1985, potranno chiedere dall'Italia la pensione che, come già detto, verrà corrisposta in ragione di un venticinquesimo per ogni anno di residenza in Australia.

A conclusione sembra utile accennare ad un meccanismo del tutto nuovo adottato in vista di una migliore protezione dei pensionati. Trattasi della esclusione della

integrazione al minimo della pensione italiana agli effetti del calcolo della pensione australiana. Grazie a questo meccanismo l'integrazione al minimo, spesso di rilevante entità, non verrà considerata come reddito per decurtare la pensione australiana. Anteriormente all'accordo i titolari di pensione italiana, in applicazione del complesso sistema di calcolo della pensione australiana, potevano subire una sensibile decurtazione di quest'ultima pensione.

Con l'accordo la riduzione di questa pensione dovrebbe essere assai limitata, dal momento che da parte australiana si terrà conto soltanto della pensione italiana derivata dai contributi.

Secondo quanto è dato di conoscere, la gestione dell'accordo, per quanto riguarda la materia delle pensioni di competenza dell'INPS, sarà demandata ad un solo ufficio specializzato, situato presso la sede regionale dell'istituto in Ancona.

Questa soluzione accentrata, unita alla prevista utilizzazione del sistema telematico per la trasmissione delle informazioni tra i due paesi, dovrebbe consentire una più celere erogazione delle prestazioni pensionistiche.

Su un aspetto delicato, tuttavia, va attirata l'attenzione del Governo australiano, perché — dopo la ratifica dell'accordo — si possa addivenire alla soluzione di un motivo di riserva già avanzato in colloqui ufficiali. La convenzione, per evitare le doppie imposizioni e le evasioni fiscali, riproduce, all'art. 18, il meccanismo tradizionalmente impiegato in tale tipo di convenzioni per evitare la doppia imposizione delle pensioni.

Tale classe di redditi è infatti generalmente tassato nel solo Paese di residenza.

Nel caso specifico dell'Australia l'imponibilità delle pensioni italiane in tale Paese, in vigore dal 5 novembre 1985, ha dato luogo a pressanti e diffuse proteste dei nostri pensionati, preoccupati per la modifica di regime (sino al 5 novembre 1985 le pensioni italiane erano infatti esenti dall'imposizione australiana), per la maggiore incidenza delle aliquote effettive au-

straliane e per gli effetti retroattivi previsti dalla convenzione.

Il Ministero degli affari esteri ha provveduto a concordare con la parte australiana, in occasione dello scambio degli strumenti di ratifica della suddetta Convenzione, un provvedimento sospensivo degli effetti retroattivi che è stato adottato unilateralmente dall'Australia in attesa di negoziare uno strumento di modifica della convenzione stessa.

Nei colloqui successivi si è ottenuta la disponibilità della parte australiana ad esaminare un progetto di protocollo di modifica della convenzione in questione che tenga conto di tutte le richieste dei nostri pensionati.

Nel frattempo, e nella attesa che venga concordata la normativa definitiva che regola l'imposizione delle pensioni, le autorità australiane non dovrebbero trattare sul piano dell'accertamento fiscale le questioni che implicino le pensioni italiane.

Occorre dunque riprendere l'iniziativa per superare gli imprevisti ostacoli insorti, recentemente, da parte delle autorità australiane, sulla firma del protocollo già negoziato, relativamente alla modifica dell'art. 18 sulle doppie imposizioni fiscali, con il quale si stabilisce che le pensioni di provenienza italiana percepite in Australia ed inferiori al doppio del trattamento minimo (attualmente circa 800 mila lire al mese) sarebbero state tassate alla fonte.

La tesi sostenuta ora dalle autorità australiane, secondo cui un tale regime fiscale sarebbe in contrasto con la nuova normativa australiana in materia di tassazione di redditi di provenienza estera, non può che stupire di fronte al fatto che l'approvazione di tale normativa risale al maggio 1986 e quindi le autorità italiane erano in diritto di ritenere che il protocollo negoziato nel dicembre successivo rappresentasse, nell'ottica australiana, una deliberata e del resto ampiamente motivata eccezione alla nuova normativa.

Un atteggiamento delle autorità australiane non ostile alla tassazione alla fonte doveva d'altra parte dedursi anche dalla decisione da esse adottata all'atto dello

scambio degli strumenti di ratifica della citata convenzione sulle doppie imposizioni (5 ottobre 1985) di sospendere, per quanto concerneva la tassazione delle pensioni, gli effetti retroattivi della convenzione stessa. Le pensioni, secondo quanto viene invece ora proposto da parte australiana, dovrebbero essere tassate in Australia dalla data già trascorsa del 1 luglio 1987.

Sulla base delle controdeduzioni già approntate delle associazioni dell'emigrazione, dall'ANEA, dai patronati, dai sindacati è sperabile che il Comitato parlamentare per l'emigrazione, anche in occasione della prossima Conferenza continentale dell'emigrazione che si terrà in maggio a Sidney, possa avere occasione d'incontro con le autorità ed il Parlamento australiano, per sollecitare la definizione equa del contenzioso su questa materia.

È necessario ricordare infine che nel quadro negoziale con l'Australia rientra anche l'accordo in materia di assistenza sanitaria.

Tale accordo, che concede ai cittadini dei due paesi che soggiornano temporaneamente nell'altro Stato l'assistenza sanitaria prevista dal sistema sanitario nazionale del paese ospitante, è nato dall'esigenza di coordinare le rispettive legislazioni in materia e dalla necessità di assicurare ai nostri connazionali che si recano in Australia per brevi periodi l'assistenza sanitaria concessa dalle strutture pubbliche australiane sottraendoli ai gravosi oneri

economici cui altrimenti sarebbero sottoposti.

Il sistema sanitario australiano, infatti, assiste tutti i residenti permanenti, sin dal loro arrivo, ed esclude coloro che si recano in Australia quali residenti temporanei. L'assistenza sanitaria per quest'ultimi è demandata al regime privato.

L'accordo ha una particolare valenza sociale in quanto il movimento di persone tra i due paesi è composto prevalentemente da emigrati italiani o dai loro familiari che si spostano nell'altro paese, spesso, per visitare i loro congiunti.

L'assistenza sanitaria concessa dall'Italia o dall'Australia andrà quindi, nella maggioranza dei casi, a favore dei nostri emigrati che non dovranno far fronte, in caso d'emergenza, alle rilevanti spese che oggi sono tenuti a sostenere.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto restino aperti naturalmente numerosi temi di cooperazione in materia di emigrazione tra i due paesi, non si può sottovalutare che l'Accordo di sicurezza sociale che noi oggi ratifichiamo è il primo accordo organico stipulato dall'Australia e che esso garantisce ai connazionali residenti in quel grande e giovane paese e a quelli rimpatriati, i benefici previdenziali di cui godono le collettività italiane stabilite in Europa e nella gran parte dei paesi d'emigrazione d'oltremare.

Questo accordo segue il cammino civile dei due paesi, all'inizio del terzo centenario dell'Australia.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

ALLEGATO ALL'INTERVENTO DEL DEPUTATO ANDREA MITOLO
NELLA DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI DEL GOVERNO RELATIVE
ALLE INTESSE CONCERNENTI L'ALTO ADIGE

Esiste un articolo 36 del trattato di Saint Germain col quale l'Austria si è impegnata a rinunciare a favore dell'Italia, «a ogni diritto e titolo sui territori dell'antica monarchia austro-ungarica situati al di là delle proprie frontiere come sono state determinate dall'articolo 27». L'Austria ha dimenticato questo impegno nel 1945, quando pretese la restituzione dell'Alto Adige e quel che è peggio lo dimenticò anche l'Italia, che nell'opporsi a quella rivendicazione, non vi fece ricorso.

Nel 1948, precisamente il 28 gennaio, con una lettera diretta al presidente della sotto commissione per gli statuti regionali, Perassi, il presidente e il segretario generale della *Sudtiroler Volkspartei*, Amonn e Guggenberg, esprimevano la loro soddisfazione per la comprensione dimostrata nell'esame delle osservazioni e per l'accoglimento di gran parte delle loro richieste in relazione all'elaborando statuto di autonomia per il Trentino-Alto Adige e constatavano con vivo compiacimento che «l'accordo di Parigi era ormai tradotto in realtà». Giudizio non diverso fu espresso successivamente dal ministro degli esteri Gruber.

Quello che è accaduto appena l'Austria riacquistò la sua indipendenza è troppo noto, perché io debba rievocarlo in quest'aula.

Pochi giorni fa in una cerimonia svoltasi all'università di Innsbruck, l'autorevole esperta dei problemi altoatesini del Landtirol, dottoressa Viktoria Stadlmajer, occupandosi della chiusura del «pacchetto», così come prevista dagli accordi del 1969, ha espresso l'avviso che, se essa avverrà, rappresenterà la chiusura «di un capitolo della questione dell'Alto Adige». Quali siano gli altri è fin troppo facile intuirlo. E che quello espresso dalla nominata esperta non sia soltanto il suo pensiero personale, è altrettanto facile capirlo.

Il Governo ritiene poi che «con l'approvazione delle norme proposte non soltanto si realizzerà compiutamente la migliore e pacifica convivenza tra le popolazioni di

lingua italiana e di lingua tedesca in Alto Adige, ma si otterrà anche sul piano internazionale la rimozione dell'unico motivo di disagio nei rapporti comunque più che ottimi con la vicina ed amica repubblica austriaca».

Noi non ci stupiamo di tale ottimismo. In fondo è dal 1946 che la classe dirigente italiana lo dimostra e con esso ha alimentato la politica che in Alto Adige ha favorito le mire irredentistiche del gruppo di lingua tedesca, ormai codificate negli statuti dei gruppi politici che lo rappresentano, dal maggiore, (il cui esponente principale tratta col governo italiano come il rappresentante di uno Stato straniero — «uno dei più abili negoziatori che abbia conosciuto nella mia carriera politica» lo definì tre anni or sono l'onorevole Spadolini —) al minore, alle cui file appartengono i terroristi recentemente condannati dal tribunale di Bolzano e nelle cui file, a detta dei loro dirigenti, si conoscono i mandanti del terrorismo degli anni '60, che apparterrebbero, sempre a detta degli stessi, al partito guidato dall'abile negoziatore sopra nominato.

Le norme che il governo si appresta ad emanare, secondo alcuni benevoli giudizi, serviranno «ad affossare la giustizia» in Alto Adige. Secondo noi sono l'ultimo, — per ora, siamo costretti ad aggiungere — atto di una quarantennale politica che non è riuscita a favorire la pacifica convivenza; anzi l'ha resa sempre più difficile, se non irrealizzabile, perché a farne le spese sono stati e sono l'Italia e gli italiani viventi nel territorio di quella regione di confine.

A questo punto mi sia consentito aggiungere che non si serve la causa della convivenza quando si sostiene, come ha sostenuto un mese fa un ministro in carica su un rotocalco romano, che «il passaggio all'Italia dell'Alto Adige dopo la prima guerra mondiale non fu il completamento dei confini risorgimentali, fu un abuso, fumosamente giustificato con ragioni strategiche». Si serve la causa dell'*Heimat*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

bund, che usa gli stessi argomenti quando chiede il distacco dell'Alto Adige dall'Italia e che quest'affermazione, per l'autorità da cui proveniva, ha immediatamente utilizzato ai propri fini propagandistici.

Quel «passaggio», lo ricorda recentemente anche la *Rivista militare*, organo ufficiale del Ministero della difesa, se non erro, fu aspirazione dei grandi del Risorgimento, da Cattaneo a Mazzini, da Garibaldi a Lamarmora fino all'ultimo di essi, Cesare Battisti, sia perché comprendeva terre che non avevano mai perduto del tutto la loro originaria italianità, sia perché realizzava la conquista di confini geografici e naturali, il cui possesso è stato sempre considerato nella storia dei popoli come la più efficace difesa strategica del loro territorio. Fu voluto dall'Italia e fece parte di un trattato internazionale — il Patto di Londra — come condizione per la sua entrata in guerra a fianco degli Alleati, da adempiersi, ovviamente, in caso di vittoria. Fu additato esplicitamente da Vittorio Emanuele III nel proclama rivolto alle truppe come meta suprema e gloriosa della guerra che si accingevano a combattere per «compiere l'opera con tanto eroismo iniziata dai nostri padri».

Tornando alla quietanza liberatoria, ripeto che essa è un'espressione puramente teorica. Potrà, forse, significare per noi italiani la fine della controversia internazionale con l'Austria, pendente davanti all'ONU dal 1960. Ma in pratica legittimerà definitivamente, almeno nella convinzione dell'Austria, che più volte l'ha espressa, e degli altoatesini di lingua tedesca, il diritto di Vienna a considerarsi la tutrice della minoranza di lingua tedesca dell'Alto Adige, con il significato che tale funzione o convinzione assume sul piano politico e psicologico.

Quella «quietanza», se sarà rilasciata, attesterà uno dei fatti più contraddittori e paradossali della storia politico-diplomatica di questo dopo guerra: l'avvenuto pagamento di un debito che non è mai esistito. Perché il Governo italiano non ha mai ammesso di essere inadempiente all'accordo De Gasperi-Gruber, perché non lo è mai stato effettivamente. Eppure si è com-

portato come se lo fosse e in una forma da stravolgere addirittura il contenuto e le finalità dell'accordo. Mai operazione politico-diplomatica, mi si consenta di ripeterlo, fu più assurda di questa nella nostra storia recente.

Se è vero che l'Austria è nostra amica, signori del Governo, non la quietanza liberatoria le doveva essere chiesto. Ma la rinuncia al ricorso, che fu un palese atto di ostilità verso l'Italia, politicamente e giuridicamente infondato. Ad essa, poi, il Governo avrebbe dovuto far seguire la riconduzione del problema nell'ambito reale della politica interna italiana, cioè entro i limiti delle garanzie che la Costituzione italiana riserva alle minoranze linguistiche.

Anche alla luce di queste considerazioni, come dissi nell'intervento pronunciato in quest'aula il 3 agosto dello scorso anno, la mia parte politica, sicura di interpretare la volontà espressa con la petizione popolare del 1985 e con il voto politico del 1987, che ne ha fatto il primo partito di lingua italiana dell'Alto Adige, è fermamente convinta che l'unica soluzione della questione altoatesina, risieda non nella chiusura, ma nella revisione del «pacchetto», per quanto, allo stato dei fatti, essa possa sembrare utopistica. Ma se utopistica è la soluzione che noi proponiamo, altrettanto, se non di più, è quella secondo cui con le decisioni che il Parlamento sta per adottare in Alto Adige le cose miglioreranno nei rapporti tra i due maggiori gruppi linguistici e soprattutto nei rapporti tra Stato italiano e minoranza di lingua tedesca.

ERRATA CORRIGE

relativa al documento programmatico allegato alle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio dei ministri.

Come da comunicazione pervenuta dal Governo il 21 aprile 1988, nel testo del documento programmatico allegato alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nel resoconto ste-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

nografico di martedì 19 aprile 1988, a pagina 42, prima colonna, dopo il quinto capoverso devono essere aggiunte le seguenti parole:

«L'attività turistica deve continuare ad avere un ruolo centrale in ragione della

sua rilevanza economica tradizionale. La cooperazione tra Stato e regione deve portare questo settore ad un profondo ammodernamento che possa far fronte alle nuove esigenze del mercato e alla sempre più agguerrita concorrenza internazionale».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONE ANNUNZiate**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

LABRIOLA. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per conoscere gli orientamenti del Governo in relazione alla applicabilità all'amministrazione degli interni dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987.
(5-00649)

CARADONNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere — premesso che

in data 8 febbraio 1988 gli organi amministrativi dell'UNIRE sono stati sciolti con decreto ministeriale e l'ente è stato commissariato per quattro mesi;

l'incarico di commissario straordinario è stato affidato prima all'ambasciatore Pio Pignatti Morano di Custoza che non era stato consultato e lo ha rifiutato, poi all'ambasciatore Ludovico Carducci Artemisio, stabilendo così una affinità tra l'attività diplomatica e quella ippica che non può trovare giustificazione neppure nel fatto che, il ministro degli affari esteri, onorevole Giulio Andreotti, è un intenditore di cavalli, di corse e di scommesse;

contestualmente sono stati nominati subcommissari l'avvocato Carlo D'Alessio ed il ragioniere Gianfranco Fabbri che avevano ricoperto la carica di vicepresidenti dell'UNIRE sino al giorno del commissariamento, ed erano quindi da ritenere corresponsabili della presunta cattiva gestione dell'ente;

la procura della Repubblica di Roma ha archiviato recentemente una inchiesta sulla gestione dell'UNIRE non es-

sendo emerso alcun illecito penale, e questa decisione ha ricevuto l'avallo definitivo dalla procura generale della Corte d'appello;

il decreto di commissariamento è stato motivato come segue:

1) il mancato perfezionamento delle consultazioni dell'UNIRE con il Comitato di rappresentanza. Ma:

a) il procedimento di consultazione si era regolarmente svolto ed era stato esteso ad ogni aspetto dei rapporti con le società di corse, traducendosi nella trasmissione al Comitato di rappresentanza della deliberazione accolta dal Comitato esecutivo nella riunione del 17 dicembre 1987;

b) prima e dopo tale data si sono svolte riunioni informali con la partecipazione dei rappresentanti della Federippodromi e dei suoi tecnici per approfondire singoli problemi e conseguire il massimo consenso possibile;

c) gli incontri vennero interrotti da lettera del Ministero dell'agricoltura n. 130706 del 19 dicembre 1987 che imponeva di deliberare entro il 31 dicembre 1987 rendendo inevitabile la conclusione anticipata del procedimento di consultazione.

2) L'UNIRE avrebbe creato una situazione di grave conflittualità. Ma:

a) questa affermazione è smentita da una lettera all'UNIRE della Federippodromi del 25 gennaio 1988 in cui si chiede un incontro per trovare un'intesa;

b) l'attività degli ippodromi si è svolta sempre regolarmente, fatta eccezione per le conseguenze di vertenze sindacali che non riguardano sotto alcun aspetto l'UNIRE.

3) il comportamento dell'UNIRE avrebbe prodotto nocumento economico e pregiudizio al raggiungimento dei fini istituzionali. Il problema verte sugli oneri delle società di corse ammissibili a contributo, quindi sul denaro pubblico da

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

erogare alle predette società. Ma la convenzione che disciplinava questa materia venne varata dall'UNIRE in data 21 dicembre 1987 ed il Ministero dell'agricoltura, anziché approvarla, commissariò l'ente. E poiché l'UNIRE aveva proposto una convenzione senza aggravii di costi pubblici e poi è stato commissariato con l'accusa, tra le altre, di avere prodotto documento economico, si è determinata una situazione inedita in cui viene penalizzato chi difende una gestione oculata del denaro pubblico, resistendo alle pressioni di controparti che avevano opposto, tra l'altro, vivace resistenza alla richiesta di sottoporre i loro bilanci all'esame di una società di certificazione —:

come vengono giustificate le motivazioni addotte per il commissariamento dell'UNIRE, motivazioni che appaiono perseguire scopi diversi da quelli dichiarati, e precisamente il fine di agevolare aspirazioni ed interessi di soggetti privati in contrasto con gli interessi pubblici. Ad avviso dell'interrogante è altamente indicativo, in questo contesto, il comportamento della Trenno SpA, una società controllata dalla Iniziative ME.TA. e passata con questa dal gruppo Bonomi alla Montedison e poi, recentemente, al gruppo Ferruzzi. La Trenno, che detiene il controllo azionario della società Milanese delle Corse dei cavalli e della Società Fiorentina delle Corse dei cavalli, nonché partecipazioni di minoranza nel capitale

della Società Alfea e della società di gestione dell'ippodromo delle Capannelle in Roma, ha preso iniziative che ne chiariscono i propositi: con lettera 19 novembre 1987 all'UNIRE ha sostenuto, in sostanziale contrasto con la posizione della Federippodromi, che « il rapporto poteva essere regolato solo attraverso un accordo tra le parti »; con lettera 15 dicembre 1987 ha dichiarato la indisponibilità delle società controllate « a subire l'imposizione di una disciplina del rapporto negoziale unilateralmente e autoritariamente formulata dall'UNIRE; con lettera 26 novembre 1987 ha sostenuto l'inesistenza di profili pubblicitari nel rapporto tra l'UNIRE e le società di corse », concludendo con la seguente minaccia: « diversamente si creerebbe una situazione non accettata da una delle parti e quindi uno stato di grave incertezza giuridica, con le relative conseguenze per quanto attiene... l'operatività degli stessi organi statutari dell'ente ». Infine dopo il commissariamento dell'UNIRE l'amministratore delegato della Trenno ha dichiarato con grande candore, come è stato riferito dal quotidiano economico *Il Sole - 24 Ore* del 9 febbraio 1988, che con la nomina del commissario sarebbe stato più facile ottenere una convenzione più favorevole per la sua società che — merita ricordarlo — ha chiuso l'esercizio 1987 con un utile netto di lire 4 miliardi 500 milioni!

(5-00650)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

—

RONCHI, TESTA ENRICO, SCALIA, TAMINO, TIEZZI, MATTIOLI E VESCE. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che

i lavori per la costruzione del reattore elettronucleare sperimentale CI.RE.NE. in località Borgo Sabotino (LT) a fianco della vecchia centrale elettronucleare, già chiusa dal CIPE, sono pressoché ultimati;

sarebbe stato già acquistato il combustibile e l'acqua pesante per il primo caricamento del reattore;

in base alla legge n. 250 del 31 maggio 1985, la titolarità del nulla osta alla costruzione, sarà trasferita alla « Società per azioni tra ENEL ed ENEA per l'esercizio del reattore nucleare CI.RE.NE. » prima della fase di caricamento del combustibile;

questa società non è stata a tutt'oggi costituita —:

1) quali sono precisamente i progetti del Governo su questo impianto in costruzione, poiché l'attuale situazione di indeterminatezza suscita perplessità e preoccupazioni in particolare per la popolazione che vive nei pressi di questo impianto;

2) se non ritiene che, in attesa dell'approvazione del nuovo piano energetico, si debba procedere ad una sospensione della costruzione di ogni parte nucleare di questo impianto;

3) se è stata valutata la possibilità di un utilizzo non nucleare di questo impianto.

(4-05951)

BUFFONI E MOMBELLI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere —

se non ritenga di intervenire direttamente e tramite gli organi periferici del Ministero al fine di disporre opportune e urgenti indagini e verifiche nei confronti della ditta LASCOR, importante azienda orafa di Sesto Calende (Varese). Infatti l'azionista di maggioranza svizzero, Gruppo SMH-OMEGA, nello scorso 1987, al fine, si sostenne allora, di un potenziamento produttivo ed occupazionale, destinò al vertice dell'impresa nuova dirigenza. Dopo pochi mesi però è stato presentato al sindacato un piano di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale che prevede di punto in bianco un esubero di 70 unità lavorative (su 340 dipendenti) con il dichiarato proposito di colpire i più deboli o i più combattivi e impegnati sindacalmente, E già è in atto procedura di licenziamento per 31 lavoratori con una pesante rappresaglia intimidatoria contro il sindacato che ha visto in loco grande mobilitazione dei lavoratori, del sindacato, degli enti locali e delle forze politiche nonché dei parlamentari. Poiché tali iniziative dell'azienda non corrispondono a reali esigenze né di riorganizzazione o ristrutturazione, né la reale situazione produttiva ed economica della stessa giustifica una tale volontà di mortificazione e prevaricazione tanto che non è stato possibile, per il rifiuto totale della dirigenza aziendale, avere un serio confronto che i lavoratori hanno insistentemente cercato —:

se il ministro del lavoro non ritenga di dover promuovere iniziative idonee, anche tramite i propri uffici periferici, per verificare in primo luogo quale sia l'interlocutore di parte aziendale dopo le modifiche al vertice della LASCOR, inoltre se non ritenga di convocare presso gli organi del Ministero le parti per un serio e costruttivo incontro che tenga conto della reale situazione aziendale e delle possibilità di risolvere i problemi della sua riorganizzazione.

(4-05952)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

BIANCHINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — premesso

1) che nei giorni scorsi è stato presentato a Bologna in un incontro tra regione, ente autonomo ferrovie e province emiliane il progetto del tracciato dell'alta velocità della linea Milano-Bologna-Roma-Napoli;

2) che il progetto di tale tracciato non tocca nessuno dei capoluoghi di provincia, Piacenza-Parma-Reggio Emilia-Modena, in quanto si è scelto un tracciato diverso rispetto alla linea ferroviaria esistente;

3) che tale scelta comporta l'attraversamento di numerose aziende agricole delle quattro province in una regione ad alta intensità di culture agricole con un conseguente grave pregiudizio per le stesse e per l'agricoltura dell'area —:

che cosa intenda fare per correggere la proposta di tracciato al fine di evitare le preoccupazioni per danni reali all'agricoltura e alle aziende agricole delle zone interessate. (4-05953)

RUSSO SPENA E CIPRIANI. — *Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che il professor Libero Galdo nato a Napoli il 23 gennaio 1918 e ivi residente in via Battistello Caracciolo 23, già docente di ruolo e dal 10 settembre 1978 in pensione ha denunciato quanto segue: di fruire, a circa dieci anni dal pensionamento, di una ridottissima pensione provvisoria (numero d'iscrizione 12241720); di essersi recato, dopo numerose e inutili richieste di chiarimento, al Ministero del tesoro, dove avrebbe appreso che si era ancora in attesa (1984) dell'invio da parte del Provveditorato di Napoli dello stato di servizio dell'interessato; essendosi recato presso il suddetto Provveditorato, otteneva assicurazioni che il suo stato di servizio era stato regolarmente inoltrato al Ministero della pubblica istruzione. Tuttavia « in via del tutto eccezionale » riusciva ad ottenere una copia del docu-

mento con lettera di accompagnamento, che rimetteva di persona al competente ufficio ministeriale di Roma, il quale non aveva ancora ricevuto per via ordinaria la documentazione; dopo più di due anni, verso la fine del 1986, non essendo intervenuta alcuna novità, il signor Galdo si recava in Provveditorato appurando dal funzionario addetto che la sua pratica: era in stallo, per colpa del Ministero, che aveva sì inoltrato nel 1978 al Provveditorato di Napoli il decreto di quiescenza, ma senza averlo previamente registrato e non ovviava alla grave disattenzione, malgrado i numerosi solleciti del Provveditorato agli studi di Napoli; l'interessato ricorreva — raccomandata 343 da Napoli-Vomero, in data 24 febbraio 1987 — affinché si provvedesse in merito; dopo alcuni mesi, in assenza di qualsiasi riscontro si ripresentava di persona al Ministero della pubblica istruzione ottenendo il decreto di quiescenza, finalmente registrato, assieme ad una lettera di accompagnamento, al fine di rimmetterlo al Provveditorato di Napoli; finalmente il funzionario addetto del Provveditorato di Napoli, comunicava di avere inoltrato la pratica: in data 21 maggio 1987 alla Ragioneria provinciale dello Stato in Napoli con elenco n. 23 (640/87 D.P. n. 611 del 13 aprile 1985); presso questo ufficio il signor Galdo appurava che la pratica era stata trasmessa alla Corte dei conti di Napoli « con elenco n. 171 del giorno 11 giugno 1987 prot. 8147 »; in seguito a varie visite alla Corte dei conti di Napoli, veniva comunicato che la pratica era stata spedita: in data 28 gennaio 1988 con elenchi n. 6 e n. 11 alla locale Ragioneria provinciale dello Stato ed alla locale Direzione provinciale del tesoro; senonché recandosi per l'ennesima volta alla Direzione provinciale del tesoro il signor Galdo riceveva la notizia che la sua pratica « non è mai arrivata » e il consiglio di tornare in Provveditorato, dove in effetti pare essere ancora giacente la pratica « bloccata per colpa della Corte dei conti di Napoli, che non restituisce i de-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

creti 312/141, inviati in data 13 aprile 1987 alla Ragioneria provinciale dello Stato, debitamente registrati » -:

se quanto esposto risponda al vero;

se non ritengano scandaloso che un cittadino debba prestarsi a stressanti ed umilianti esperienze, per veder riconosciuto un proprio essenziale diritto;

quali provvedimenti intendano adottare per risolvere gli ostacoli burocratici che impediscono il celere riconoscimento della pensione definitiva al signor Galdo e a tutti coloro che ne maturino il diritto;

se non ritengano infine legittima la richiesta di percepire gli interessi sugli arretrati, avanzata da quanti si trovino ad attendere per svariati anni, e non per propria responsabilità, la regolarizzazione della propria posizione. (4-05954)

RONCHI, RUSSO FRANCO E TAMINO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per conoscere, in relazione alla prevista costruzione della mega discarica per rifiuti solidi urbani del comune di Bolzano, premesso che in tale discarica è previsto siano smaltite anche le ceneri provenienti dall'inceneritore cittadino, con presenza quindi di metalli pesanti ed altro;

rilevato che l'impianto dovrebbe essere situato in una antica zona di allagamento naturale (ISCHIA) del fiume Adige, vicino alla confluenza in esso del fiume Isarco, sopra una grande falda acquifera che fornisce acqua potabile ai comuni della Bassa Atesina e dell'Oltradige;

sottolineato che il sindaco e il consiglio comunale di Vadena hanno fatto una notevole resistenza legale a questo progetto e hanno ora incaricato uno staff tecnico di chiara fama ed indipendenza — fra gli altri il prof. Bettini, dell'università di Venezia e il prof. Villa — presidente dei geologi d'Italia — di preparare una valutazione di impatto ambientale sull'opera stessa;

i dati preliminari sono già ora fortemente indicativi della cattiva ubicazione di tale discarica;

l'appalto è già stato fatto ed i lavori stanno incominciando, anche senza attendere l'esito dei ricorsi ancora in atto -:

se non ritenga necessario, avvalendosi dei poteri conferiti dalla legge 349/86, intervenire con intervento inibitorio contro la costruzione della suddetta discarica, almeno fino alla definizione della valutazione di impatto ambientale.

(4-05955)

RUTELLI, ZEVI E FACCIO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

Villa Torlonia, una delle principali ville storiche di Roma, ha bisogno di importanti ed urgenti lavori di restauro;

la situazione attuale della villa, dovuta anche al conflitto di competenze tra assessorati al comune di Roma, impedisce alla cittadinanza di poterne usufruire -:

quali provvedimenti intenda prendere affinché, già nel corso del 1988, vengano avviati i lavori di restauro, intervenendo prioritariamente sugli edifici che presentano le più gravi emergenze dal punto di vista statico;

se intenda contestualmente procedere all'elaborazione di un progetto che affronti in termini complessivi il ripristino totale della villa, individuando nei fondi FIO una possibile fonte di finanziamento, in modo che sia usufruibile dalla cittadinanza;

quali iniziative intenda assumere affinché venga superato il conflitto di competenze tra assessorati al comune di Roma, e sia affidata all'assessorato alla cultura la competenza sull'intero complesso delle ville storiche romane;

se si sia valutata la possibilità di contribuire ai finanziamenti necessari ai

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

lavori di restauro più urgenti congiuntamente alle istituzioni territoriali, regione, provincia e comune. (4-05956)

AGLIETTA, VESCE E FACCIO. — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che

il 20 marzo scorso si è svolta a Cengio una grande manifestazione contro l'inquinamento della valle Bormida e per la chiusura cautelativa dello stabilimento ACNA che ha sede in Cengio, riconosciuto come causa diretta del gravissimo e prolungato inquinamento della zona;

a tale manifestazione, indetta dal Comitato per il risanamento della valle Bormida hanno partecipato in forma ufficiale una rappresentanza del Consiglio regionale del Piemonte e tutte le forze politiche e sociali, oltre a numerosi abitanti delle zone interessate dall'inquinamento e a numerosi operai e impiegati della stessa azienda;

in data 23 marzo 1988 il Consiglio di fabbrica dell'ACNA di Cengio emetteva un comunicato nel quale si invitavano gli operai che avevano partecipato alla manifestazione indetta dal Comitato a « rassegnare le proprie dimissioni quale esempio di coerenza ideologica: solo così dimostreranno di essere "uomini" »;

sembra che le forze dell'ordine abbiano filmato la manifestazione e reso possibile la visione dei filmati stessi a personale dell'ACNA di Cengio;

alcuni giorni dopo la stessa manifestazione i dipendenti dell'azienda che vi avevano partecipato sono stati convocati dall'ufficio personale dell'azienda, con telegramma —:

di quali informazioni i ministri sono in possesso circa le notizie sopra riportate che, se confermate, rappresentano una grave lesione del diritto di manifestazione, e di espressione personale, perseguibili a termini di legge; oltre che una grave forma di intimidazione;

di quali iniziative i ministri intendono farsi promotori nei confronti delle forze dell'ordine e di tutte le persone coinvolte nei fatti su citati ad anche nei confronti dell'amministrazione dell'azienda;

a che punto è la redazione del piano di risanamento della valle del fiume Bormida, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per il quale è stato firmato il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'ambiente e le regioni Piemonte e Liguria in data 12 febbraio 1988, anche in relazione all'approssimarsi del 31 luglio, data fissata come termine ultimo per la redazione del piano con delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 1987, dichiarazione di area a elevato rischio di crisi ambientale. (4-05957)

BOATO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per sapere — premesso che

l'istituto magistrale Stefanini corsi sperimentali sta attuando una sperimentazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, dall'anno scolastico 1975-1976;

attualmente l'istituto è costituito da n. 19 classi per un totale di 449 studenti e n. 80 insegnanti;

fin da quando è stato autorizzato il triennio (anno scolastico 1977-1978) è stata richiesta al Ministero della pubblica istruzione, attraverso gli organi competenti, l'autonomia dell'istituto per dare maggior ordine e organizzazione al lavoro che vi viene svolto;

la risposta a questa richiesta è sempre stata negativa per motivi che non sono sempre parsi chiari;

è nota la situazione di grande disagio dal punto di vista pedagogico-didattico-culturale e di lavoro in cui attualmente si trova l'istituto a causa della mancata concessione dell'autonomia amministrativa;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

al Convegno nazionale di Milano sulle scuole sperimentali tenutosi nel novembre 1986 la sperimentazione che viene attuata in tale scuola, è stata considerata importante e notevole sia dal versante dell'organizzazione del lavoro, che dei contenuti e dei risultati ottenuti —:

se non ritenga indilazionabile la concessione dell'autonomia nell'anno scolastico 1988-1989. Questa richiesta tiene conto del parere del collegio docenti, dell'assemblea degli studenti, dei pareri dei consigli di classe che sono tutti d'accordo nel ritenere fondamentale la concessione dell'autonomia per la sopravvivenza stessa della scuola come istituto sperimentale. (4-05958)

MODUGNO, AGLIETTA, FACCIO, RUTELLI E VESCE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che

l'8, il 9 ed il 10 aprile si è svolto a Roma il primo convegno internazionale « Medicina e migrazioni » organizzato dalla cattedra di Igiene Mentale dell'Università di Roma con il patrocinio dell'Istituto Italiano di Medicina Sociale;

dai lavori di questo convegno è emerso che in Italia sarebbero presenti circa 800.000 immigrati clandestini, 100.000 dei quali nella sola Roma;

per queste persone le condizioni di alloggio, di lavoro e di vita in generale sono estremamente precarie e non è prevista per costoro alcuna forma adeguata di assistenza sanitaria;

il convegno ha particolarmente sottolineato la necessità di assicurare il diritto alle prestazioni sanitarie per tutti coloro che si trovino nel territorio nazionale;

sembrerebbe logico poi pensare che la tutela della salute degli immigrati, anche clandestini, oltre a rispondere ad un'esigenza ed ad un dovere morale, risponde ad una logica di prevenzione e

pertanto in tal senso si pone come un atto dovuto da parte del Servizio Sanitario Nazionale —:

quali dati è in grado di fornire il ministro interrogato sull'assistenza del Servizio Sanitario Nazionale dagli immigrati, clandestini e non;

se esiste un controllo svolto da parte del Ministero della sanità per accertare le condizioni igienico-sanitarie in cui vivono queste persone;

se esistono delle statistiche sulle malattie riscontrate tra gli immigrati nel nostro paese;

se il Ministero della sanità intende raccogliere le indicazioni emerse nel suddetto convegno o comunque prendere contatti con la cattedra di Igiene Mentale o con l'Istituto Italiano di Medicina Sociale per trovare una soluzione adeguata del problema. (4-05959)

BENEDIKTER. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso

che la situazione presso la sezione magazzini generali del compartimento doganale di Bolzano è già da anni assai precaria;

che nelle ultime settimane tale stato di cose è divenuto addirittura insostenibile a causa della limitazione dell'orario di lavoro attuata dal 1° aprile scorso da parte dei segretari di dogana ed a causa della generale ormai cronica mancanza di organici presso gli uffici doganali, anch'essi logisticamente carenti;

che dai giorni scorsi oltre cento autotreni attendono invano lo sdoganamento delle merci trasportate;

che per tali fatti l'economia locale sta subendo dei danni ingenti, in quanto l'industria non può essere rifornita con i beni necessari alla produzione, né il commercio con i beni di consumo, mentre l'agricoltura viene sensibilmente limitata con l'esportazione dei prodotti alimentari deperibili;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

che con il perdurare del disservizio lamentato gli autotrasportatori di merci della provincia di Bolzano si vedranno fatalmente costretti a disporre conseguenti riduzioni di attività e di personale —:

quali urgenti iniziative vorrà adottare la direzione generale delle dogane, al fine di predisporre tutti quegli interventi che condurranno all'auspicato regolare svolgimento delle operazioni doganali presso i magazzini generali di Bolzano.

(4-05960).

ANDREIS E DONATI. — *Al Ministro dell'ambiente* — Per sapere — in merito alla situazione del sito industriale Cementifera e Fibronit di Broni (Pavia); premesso che:

a) le due aziende, ora proprietà del gruppo Pesenti, producono cemento, la prima, e tratta amianto, la seconda;

b) Broni figura nelle statistiche, a livello nazionale, ai vertici per quanto riguarda la mortalità causata da tumori ai polmoni ed alla pleura;

c) gravi, continui disagi sono denunciati dai cittadini e dalle associazioni ambientaliste locali legati ai fumi del sito industriale, all'emissione di polveri che si depositano quotidianamente sui balconi, le strade, gli orti, le piante del paese. Fino al grottesco dei disagi denunciati dagli utenti del campo sportivo, localizzato ad est, direzione nella quale soffiano i venti, rispetto alle emissioni della Cementifera e la Fibronit, ed ai fenomeni di corrosione delle tombe registrati nel cimitero del paese;

d) oltre a quanto menzionato alla lettera c) i cittadini e le associazioni ambientaliste continuano a segnalare gravi fenomeni di inquinamento acustico, soprattutto nelle ore notturne, ed emissioni maleodoranti.

e) le aziende in questione hanno installato dei camini elettrofiltri, che, però, a detta dei cittadini abitanti nelle abita-

zioni a pochissimi metri dal sito, non verrebbero fatti funzionare continuativamente nelle ore notturne e durante i fine settimana;

f) nonostante il sito sia unanimemente riconosciuto come sito ad alto rischio, è localizzato in pieno centro abitato

g) su richiesta di cittadini, associazioni ambientaliste, nonché dell'amministrazione comunale di Broni, l'USSL 77 di Pavia è intervenuta tramite il Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione per il controllo delle « polveri aerodisperse in alcune vie di Broni ». Il rapporto dell'USSL 77, datato 8 marzo 88, si apre con la affermazione che « questa Unità Operativa, pur non essendo strutturata per effettuare rilevazioni all'immissione, ha tentato, con i modesti mezzi a disposizione, di dare una risposta al quesito posto ». Il rapporto conclude che conclusioni « non se ne possono trarre » —:

1) se non ritenga di dover prendere contatto con la Giunta Regionale lombarda per capire le motivazioni per le quali la regione Lombardia non abbia mai trattato la domanda, presentata nel 1988 dalla Fibronit, per l'autorizzazione allo stoccaggio di amianto, e per sapere dove nel frattempo la Fibronit abbia stoccato l'amianto, con quali misure di sicurezza per i lavoratori ed i cittadini di Broni;

2) se non ritenga, considerata la presenza nella cittadina pavese, oltre che delle aziende in questione, anche di altri impianti a rischio notamente la VINAL, che lavora acido tartarico, di dover chiedere un sopralluogo del CRIAL della Giunta Regionale affinché Broni venga inserito fra le zone soggette a controllo della categoria « A »;

3) viste le irresponsabili affermazioni del dirigente responsabile dell'USSL 77, Dr. A.L. Brambilla, nel rapporto dell'8 marzo 88, sopra citato, se non ritenga di dover far eseguire un sopralluogo dal nucleo operativo ecologico, così che i cara-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

binieri del N.O.E. possano finalmente dare una risposta definitiva sulla qualità delle emissioni aeree, acustiche, nel suolo, nelle acque delle polveri e, più in generale, delle produzioni della Cementifera e della Fibronit;

4) se non consideri opportuno l'avvio della procedura di delocalizzazione delle due aziende in questione, con la riconversione, anche, per quanto riguarda la Fibronit, della produzione, considerati i noti gravissimi effetti sulla salute e su tutti gli esseri viventi prodotti dall'amianto. (4-05961)

CIMA. — Al Ministro dell'interno. —
Per sapere — premesso

che il 20 marzo 1988 si sono svolte le votazioni per l'elezione dei rappresentanti del personale dipendente dal Ministero dell'interno in seno al consiglio di amministrazione;

che per quanto riguarda i 4 rappresentanti dei vigili del fuoco le liste maggiormente votate sono risultate, nell'ordine, CGIL, CISL, Rappresentanze Sindacali di base e UIL;

che il 21 aprile 1988 la Commissione Centrale Elettorale ha reso noto di aver attribuito i 4 seggi assegnandone 2 ciascuno a CGIL e CISL sulla base del criterio secondo cui, essendo le uniche liste ad aver raggiunto il « quorum », soltanto ad esse spettava l'assegnazione dei seggi attraverso il conteggio dei resti;

che la decisione della Commissione Elettorale è stata presa a maggioranza dei suoi componenti, con 5 voti a favore e con i voti contrari del magistrato del Consiglio di Stato che la presiede e del rappresentante della UIL;

che tale decisione penalizza RdB e UIL, che pure hanno raccolto larghi consensi tra i lavoratori;

che il regolamento previsto dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 721 del 1971 non indica il

raggiungimento del quorum come condizione necessaria per l'attribuzione dei seggi attraverso i resti —:

che il verbale predisposto dal Ministero afferma che nell'effettuare l'operazione di assegnazione dei seggi « l'Ufficio considera resti anche i voti riportati dalle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente »;

che nelle elezioni precedenti, che risalgono al novembre 1979, è stato attribuito 1 seggio alla CONFEDIR sulla base dei resti,

se non ritiene opportuno astenersi dal firmare il decreto di nomina degli eletti, che ratificherebbe una situazione in cui un numero considerevole di lavoratori, dopo aver liberamente espresso la scelta dei rappresentanti attraverso il voto, vede di fatto il suo voto utilizzato per incrementare i seggi attribuiti ad altre liste, venendo così privato della rappresentanza e dei diritti sindacali che ne derivano. (4-05962)

VESCE, AGLIETTA E RUTELLI. — Al Ministro dei trasporti. — Per sapere — premesso che

il RAI (Registro aeronautico italiano) ha deciso che l'ATR 42 può continuare a volare senza adottare altre precauzioni se non quelle già prescritte, ritenendo più valide le argomentazioni date dall'Aeritalia (ditta costruttrice insieme alla francese Aerospaziale) che non quelle dagli esperti dell'aeronautica militare inglese che erano stati incaricati della perizia dal procuratore della Repubblica di Como, Mario Del Franco, incaricato dell'inchiesta sull'incidente avvenuto sui monti del Comasco in cui perirono 37 persone a bordo di un ATR 42;

le preoccupazioni del dott. Del Franco, che lo avevano portato a svelare in parte il segreto istruttorio inviando la perizia agli enti interessati, sono state già illustrate nell'ultima (4/05753) di una lunga serie di interrogazioni che i depu-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

tati del gruppo radicale hanno presentato su questa vicenda, ma le anticipazioni che ha pubblicato il settimanale « L'Espresso » del 24 aprile 88 sul rapporto britannico rafforzano tutti i dubbi sin qui espressi sulla decisione di far continuare, nelle condizioni attuali, i voli di linea dell'ATR 42. In particolare :

a) non solo l'ala dell'ATR 42 accumula ghiaccio, ma anche la coda dell'apparecchio, in più il ghiaccio arriverebbe a inserirsi fra l'elevatore e lo stabilizzatore, impedendo, in pratica, al pilota di usare correttamente la *cloche*;

b) l'effetto dell'incremento di velocità da 133 a 145 KTS, sarebbe quello di aumentare l'accrescimento di ghiaccio e di influire marginalmente sulle capacità del sistema di sghiacciamento, di conseguenza facendo aumentare la velocità dell'ATR il RAI ha fatto aumentare il pericolo di formazione di ghiaccio -:

1) se non ritenga di dover intervenire direttamente affinché sia garantita la più completa sicurezza ed incolumità dei passeggeri bloccando i voli di linea finché non siano applicate sul velivolo tutte le modificazioni necessarie.

2) quali valutazioni dia delle decisioni del RAI che ha tenuto in maggiore considerazione le opinioni dell'Aeritalia che ha grossi interessi economici in questa vicenda piuttosto che le conclusioni dell'ente britannico che mettevano in luce aspetti molto preoccupanti sull'efficienza attuale dell'ATR 42;

3) infine, per l'ennesima volta, quale sia l'opinione del ministro sulla necessità di dar vita ad un « Ente per la salvaguardia del volo » in grado di garantire un lavoro di prevenzione autonomo ed indipendente che sopperisca le attuali carenze del sistema aereo italiano.

(4-05963)

ANDREIS E SCALIA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che

in data 26 aprile 1988 l'assessore alla sanità della regione Lazio disponeva

il sequestro sul territorio di Roma di tutti i pompelmi in vendita, dopo aver riscontrato che alcune partite erano state avvelenate con sostanze tossiche;

analogo episodio era accaduto la settimana prima in Lombardia;

vi è motivo di ritenere che altri eventi dello stesso genere possano accadere nel territorio nazionale -:

1) da dove provenivano i pompelmi sequestrati nelle regioni Lazio e Lombardia;

2) quali controlli i ministri interrogati effettuano per garantire che siano immessi in commercio solo pompelmi privi di adulterazioni e contraffazioni;

3) se risponde al vero la notizia stampa secondo cui i pompelmi sarebbero di importazione israeliana e se i ministri intendano sospendere cautelativamente la stessa. (4-05964)

PICCHETTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che

adiacente alla borgata Vitinia, nel comune di Roma, esiste una vasta area recintata come zona militare adibita a 3° deposito carburante dell'esercito;

nei fabbricati esistenti nell'area alloggiavano militari di servizio;

tale area, oltre che adiacente alla borgata di Vitinia, dove vivono oltre 10.000 persone, è anche prossima alla località residenziale detta Torrino, una zona in espansione edilizia -:

se l'utilizzazione dell'area militare è tutt'ora riferita al deposito di carburante e, comunque, quale sia l'uso attuale; se tale area viene considerata dismissibile, data la sua ubicazione all'interno di zone abitate, e se sono intercorsi rapporti con l'amministrazione comunale; se, eventualmente, si intendono favorire le popolazioni della zona per un uso, anche parziale, dell'area per parco pubblico.

(4-05965)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

PICCHETTI E CIOCCI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che

già nell'ottobre del 1983 si fece rilevare la grave situazione venutasi a creare in seguito alla demolizione, per motivi di pubblica utilità, dell'edificio che ospita l'ufficio postale, succursale 72, ubicato in via Pietralata, angolo via Tiburtina;

disagi gravi soprattutto per i pensionati ma anche per tutta la popolazione servita dall'ufficio postale demolito e che, ora, è costretta a servirsi degli altri uffici più vicini, determinano, in questi ultimi, file lunghissime e aggravio di disagi anche per i dipendenti;

a queste rilevazioni, il ministro diede una risposta che, prendendo atto della pesantezza dei disagi, lo impegnava, come in realtà è accaduto, a fare in modo che si trovassero locali idonei alla riapertura dell'ufficio demolito;

tale ricerca avvenne ma senza esito positivo;

recentemente l'Istituto autonomo case popolari ha dato parere favorevole per l'utilizzazione di propri locali per l'apertura dell'ufficio postale in località Pietralata, in particolare per il locale 05987-05986 fabb. 2, lotto B, zona O, gruppo Pietralata (via del Peperino) —:

quali iniziative intende assumere per determinare una rapida conclusione della trattativa per il reperimento dei locali per la riapertura dell'ufficio di Pietralata partendo da questa proposta concreta dello IACP. (4-05966)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che l'interrogante il 30 settembre 1986 presentò una interrogazione a risposta scritta n. 4-17357 concernente il ripristino della pensione di guerra a favore della signora De Lillo Giovanna, nata a Carapelle (Foggia) il 26 luglio 1916, residente a Torino, via delle Trincee, n. 13, quale orfana maggiore inabile, del defunto ge-

nitore De Lillo Savino, deceduto nell'ospedale da campo 092 Reparto I in data 11 dicembre 1918 — posizione istruttoria n. 807988/1 —;

quali sono i motivi per cui, dopo la documentazione richiamata e sollecitamente inviata alla Direzione provinciale del tesoro di Torino, la signora De Lillo non ha ricevuto nessuna risposta e nessuna somma;

quali sono i motivi che ostacolano il sollecito iter di una pratica così chiara e così semplice, in corso dal 6 novembre 1984. (4-05967)

RAUTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

quali iniziative intende intraprendere — anche attraverso gli organismi competenti della vigilanza della Banca d'Italia — per conoscere i motivi che hanno indotto il presidente dell'Associazione bancaria italiana professor Piero Barucci — che è anche presidente del Monte dei Paschi di Siena, Istituto di diritto pubblico — a rivolgere un « invito » a circa mille associati dell'ABI (tutte banche e casse di risparmio, anche di notevole importanza europea) a servirsi per la loro pubblicità di due soli quotidiani specializzati: *Sole-24 Ore* e *Italia Oggi*, ambedue ottimi giornali, ma che sono i soli ad operare nella specifica « area » di informazione;

se non ravvisa gli estremi di una non corretta ingerenza nella gestione delle banche associate all'associazione bancaria italiana e di una sostanziale discriminazione nei confronti di altri organi di stampa specializzati;

se non ritiene che il professor Barucci abbia esorbitato dai suoi compiti sia come presidente dell'Associazione bancaria italiana che come rappresentante di uno dei più prestigiosi istituti di diritto pubblico qual'è il Monte dei Paschi di Siena. (4-05968)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

CIMA. — *Al Ministro degli affari esteri.*
— Per sapere — premesso

che il 18 aprile sono rientrati in Guatemala Rigoberta Menchu, Rolando Castillo e Frank La Rue, dirigenti della RUOG, Rappresentanza unitaria dell'opposizione del Guatemala;

che il rientro è avvenuto su esplicito invito dell'ambasciatore del Guatemala signor Chea di fronte alla Commissione per i diritti umani dell'ONU a Ginevra;

che l'invito rientra nel quadro di quanto previsto dagli accordi di Esquipulas per favorire il dialogo con le organizzazioni delle opposizioni non in armi;

che l'invito è stato accettato per verificare lo stato dei diritti umani fondamentali dei cittadini guatemaltechi ed esplorare le possibilità di partecipazione politica nei settori democratici del paese allo scopo di ricercare soluzioni politiche al conflitto guatemalteco;

che a carico dei tre dirigenti della RUOG non esistono accuse né procedimenti pendenti in nessun tribunale del Guatemala;

che al loro arrivo sono stati arrestati e poi rilasciati dopo alcune ore anche grazie alle pressioni esercitate da alcune ambasciate fra cui quella francese —;

quale tipo di intervento ha esercitato l'ambasciata italiana in Guatemala per garantire che tre cittadini guatemaltechi potessero usufruire del trattamento e delle garanzie che erano state loro offerte davanti alla Commissione per i diritti umani a Ginevra e, nel caso l'ambasciata italiana non sia affatto intervenuta, quali sono le ragioni per cui il rappresentante del Governo italiano in Guatemala non ha ritenuto suo preciso dovere agire per tutelare i tre dirigenti della RUOG;

se non ritiene necessario dare precise disposizioni alle ambasciate italiane affinché vigilino che gli impegni presi nelle sedi ONU vengano poi mantenuti;

se risulta al ministro quale sia al momento attuale la situazione dei tre di-

rigenti della RUOG rientrati in Guatemala e, in particolare, se si trovino in libertà e se siano loro pienamente garantiti i diritti umani fondamentali ovvero se la loro libertà personale sia sottoposta a limitazioni di sorta. (4-05969)

SCALIA. — *Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che

l'assessore regionale al territorio e all'ambiente della regione Sicilia ha autorizzato, con decreto n. 731 dell'1 gennaio 1986 la « esecuzione di opere finalizzate alla difesa e al ripascimento della fascia litoranea ricadente in prossimità della foce del torrente Carbone »;

con nota del 12 marzo 1987 la Lega per l'Ambiente ha richiesto che venisse verificata la rispondenza del progetto alla normativa in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici, effettuata la valutazione d'impatto ambientale e lo studio di soluzioni alternative al progetto;

il consiglio comunale di Cefalù, con voto unanime, nella seduta del 24 aprile 1987, con delibera n. 135 chiedeva l'immediata sospensione dei lavori, la redazione di un esauriente studio di impatto ambientale e sollecitava l'intervento delle competenti autorità in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio;

con fono n. 2878 del 27 aprile 1987 la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Palermo ordinava l'immediata sospensione dei lavori in corso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 1497/39;

in data 7 maggio 1987 l'assessore regionale al territorio e ambiente promuoveva un incontro con le parti interessate e assumeva la determinazione di modificare sostanzialmente il progetto;

con nota del 27 maggio 1987 il Ministero dell'ambiente ha richiesto all'assessorato regionale territorio e ambiente « più dettagliati elementi informativi sul progetto, i provvedimenti autorizzativi tenuto conto che l'opera in questione ri-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

sulta di caratteristiche tali da porre l'opportunità di una accurata preliminare verifica di impatto ambientale »;

con nota del 17 luglio 1987 la lega per l'ambiente Sicilia ribadiva le preoccupazioni per il rilevante impatto ambientale delle opere in progetto e suggeriva ancora una volta di prevedere soluzioni alternative;

il progetto è stato parzialmente modificato e i lavori sono nuovamente ripresi;

il progetto nonostante il suo titolo di « difesa e ripascimento della costa » in realtà (come peraltro fin dall'inizio) consiste in una discarica controllata di materiali di risulta provenienti dai lavori di scavo delle gallerie della costruenda autostrada PA-ME e comporta la copertura di ben sette ettari di mare;

le modifiche apportate al progetto confermano le ipotesi progettuali iniziali;

le opere previste rischiano di modificare l'assetto di un ampio tratto di costa sia per gli aspetti paesaggistici, sia per quelli naturalistici e biologici, sia per gli aspetti idrologici;

il Ministero dell'ambiente con nota del 19 gennaio 1988, visto il mancato riscontro della sua precedente nota del 27 maggio 1987, ha richiesto all'assessore regionale territorio e ambiente « con urgenza informazioni dettagliate circa l'esecuzione delle opere in oggetto, al fine di valutare in via preventiva eventuali danni ambientali »;

ciò nonostante nessuna risposta adeguata è giunta dalla regione Sicilia —:

1) se il ministro dell'ambiente voglia esercitare i poteri di intervento sostitutivi di cui alla legge 349/86, affinché siano evitate ulteriori conseguenze di danni al litorale di Cefalù;

2) se i ministri interrogati intendano, in attesa di più attente valutazioni del progetto, sospendere la prosecuzione dei lavori.

(4-05970)

CIOCIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che

con proprio decreto n. 1644 del 24 marzo 1988, il provveditore agli studi di Bari ha ristrutturato i circoli didattici della provincia di Bari, sulla scorta di proposte precedentemente formulate al Ministero e dopo aver « sentito » gli ispettori tecnici periferici;

il ministero, in conseguenza della circolare ministeriale n. 221 del 22 luglio 1987, che prevede la possibilità di effettuare modifiche nella struttura dei circoli didattici esistenti qualora sia strettamente necessario, ha emesso il decreto ministeriale in data 10 marzo 1988, con cui ha approvato il piano di ristrutturazione dei circoli didattici proposto dal provveditore agli studi di Bari;

all'interno di tale ristrutturazione, i plessi scolastici di Mariotto e Palombaio frazioni di Bitonto, precedentemente assegnati al circolo « Bitonto 4° », ne sono stati scorporati per essere assegnati al circolo « Palo del Colle 2° »;

tale inopinata assegnazione appare quanto mai ingiustificata, attesa la distanza che separa Mariotto e Palombaio da Palo e l'assurda vessazione che ne deriva agli abitanti delle frazioni, i quali, per ottenere un certificato di studio o per qualsiasi altra incombenza burocratica, debbono sobbarcarsi al disagio di un viaggio ed alle conseguenti difficoltà di ordine logistico e psicologico;

tale cambiamento privo di ogni logica ha provocato giustificate rimostranze da parte degli utenti che si vedono irrazionalmente sottoposti a disagi e perdite di tempo —:

quali criteri abbiano sovrinteso alla ristrutturazione dei circoli didattici in provincia di Bari;

se non ritenga di diramare urgenti ed opportune disposizioni al Provveditorato agli studi di Bari, perché i plessi scolastici di Mariotto e Palombaio siano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

restituiti alla loro sede naturale che è il 4° - o altro - circolo didattico di Bitonto, città di cui Mariotto e Palombaio sono frazioni. (4-05971)

CARADONNA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero.* — Per conoscere — premesso che

da alcuni mesi vengono importate in Italia notevoli quantitativi di solfato di rame di origine jugoslava, ceduti dai produttori a prezzi di *dumping* che possono essere praticati anche grazie ai finanziamenti a interesse di favore concessi alla Jugoslavia dal nostro Governo;

ciò produce una situazione di concorrenza sleale che mette in forse la sopravvivenza delle aziende italiane di piccola e media grandezza che producono solfato di rame —:

l'entità delle importazioni di solfato di rame dalla Jugoslavia nel periodo 1° ottobre 1987-1° marzo 1988 e, di ciascuna partita, il prezzo dichiarato, i termini di pagamenti e il nominativo dell'importatore.

L'interrogante desidera conoscere inoltre come si intende tutelare i produttori italiani danneggiati da questa pratica di *dumping* che il Governo contribuisce in vario modo a rendere possibile. (4-05972)

CARADONNA. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere — premesso che Iran ed Irak risulterebbero debitori di oltre 5 mila miliardi di lire nei confronti di imprese italiane e non sarebbero disposti a pagare neppure gli interessi sui debiti nonostante che questi siano stati ristrutturati —:

la posizione debitoria di ambedue i paesi e per ciascuno di essi: la frazione di debito coperta da assicurazione e la

frazione non assicurata; i termini degli accordi di ristrutturazione dei debiti; le iniziative che si intendono prendere per recuperare questi crediti.

Per quanto concerne l'Irak l'interrogante desidera conoscere anche come ci si propone di risolvere il contenzioso relativo alla mancata consegna da parte italiana, in seguito ad impegni internazionali, di due navi militari della classe Lupo per le quali la parte irakena aveva già fatto un pagamento parziale di circa due miliardi di dollari. Poiché l'Irak giustifica la propria insolvenza con la mancata consegna delle navi che però, anche se si volesse consegnarle, non sarebbe in grado di ricevere in porti sicuri, è necessario evidentemente ricorrere ad una transazione con terzi che consenta al committente di recuperare quanto ha anticipato. E se neppure il rimborso fosse consentito da impegni internazionali o da considerazioni di opportunità, allora l'onere dei crediti delle imprese italiane dovrebbe essere assunto dallo Stato per un importo pari a quello del rimborso negato all'Irak. (4-05973)

CARADONNA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — premesso che

secondo informazioni parziali su dati giacenti presso la SEC, organo di controllo sulle borse statunitensi, l'Alitalia sta per acquisire, insieme a KLM, Swissair e British Airways (sue associate con altre compagnie nel sistema europeo di prenotazioni aeree Galileo), il 35 per cento e forse un ulteriore 15 per cento del pacchetto azionario della americana COVIA che gestisce negli Stati Uniti l'analogo sistema Apollo, che collega 9 mila agenzie di viaggio americane;

la COVIA è una filiazione della ALLEGIS, casa madre della grande compagnia aerea americana United Airlines;

il programma (*software*) del sistema europeo Galileo è stato fornito dalla statunitense IBM;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

recentemente il presidente dell'Alitalia Nordio ha fatto presente che la liberalizzazione del trasporto aereo europeo nel 1992 esporrà le compagnie europee alla dura offensiva di compagnie americane le cui dimensioni sono maggiori in media di 5-8 volte, e che di conseguenza le compagnie europee potranno sopravvivere a questo confronto solo se si accorperanno o si fonderanno tra loro —:

se la partecipazione dell'Alitalia con altri nella COVIA sarà una partecipazione incrociata;

se con questa operazione la americana United Airlines acquisirà il diritto di entrare nel sistema europeo Galileo;

ed infine, se la IBM che ha fornito il programma (*software*) del sistema europeo Galileo, resta proprietaria di detto programma o conserva su di esso dei diritti.

L'interrogante desidera sottolineare che, come ha riconosciuto il presidente dell'Alitalia, la difesa del trasporto aereo dalla concorrenza delle compagnie statunitensi dopo il 1992, comporta che le parti europee si rafforzino unendo le forze in modo organico. E mentre la creazione del consorzio Galileo cui aderisce l'Alitalia, e dell'altro consorzio europeo Amadeus (Air France, Iberia, Lufthansa ed altri) rappresentano una ottima misura che consente di accentrare con massima efficacia l'offerta di trasporto, il ricorso alla IBM per il *software* del Galileo, l'ingerenza in questo della COVIA ed eventualmente della United Airlines rappresentano dei fattori validi di internazionalizzazione del trasporto aereo che però possono compromettere la nascita di un sistema di trasporto europeo che sia insieme autonomo e competitivo. (4-05974)

CARADONNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* Per conoscere se non ritenga necessaria una rinegoziazione in sede CEE della quota di risorse destinate

all'Italia nel contesto dei Programmi integrati mediterranei, al fine, tra l'altro, di consentire una maggiore e più equa allocazione di risorse, anche da parte del CIPE, alla regione Lazio ed alle sue province. (4-05975)

CARADONNA. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere — premesso che

in circa 25 anni il comune di Pomezia si è trasformato da centro agricolo in un centro industriale di grande importanza per l'economia regionale e nazionale, vi risiedono più di 30 mila abitanti senza tenere conto delle frazioni, e vi si registra un movimento di circa 25 mila pendolari addetti alle industrie, nonostante vi è ancora oggi un solo ufficio postale nel nucleo cittadino e vi sono altri due uffici postali, più che periferici, uno a Torvaianica e l'altro a Pratica di Mare —:

se non ritenga necessaria l'apertura di nuovi uffici postali nel territorio di Pomezia, uno dei quali dovrebbe essere dislocato a Santa Palomba, dove gravitano numerose industrie e si trovano due circoli didattici, due scuole medie inferiori, quattro scuole superiori, quattro farmacie, vari uffici amministrativi ed uno scalo ferroviario. (4-05976)

CARADONNA. — *Ai Ministri della difesa e dei trasporti.* — Per conoscere:

i tempi entro i quali verrà completata interamente la copertura *radar* del territorio nazionale ai fini civili e di difesa;

quando diverrà operativa la nuova rete di *radar* avanzati, capaci di avvistare aerei e missili, fornendo di essi, insieme, distanza, quota e direzione;

lo stato di avanzamento del progetto franco-italiano per il satellite *Hermes* e del progetto per il satellite *Sicral*;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

la data prevista per l'entrata in funzione del sistema ACCAM (automazione dei centri di comunicazione dell'Aeronautica militare). (4-05977)

CARADONNA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che

sono in corso trattative della Breda Costruzioni Ferroviarie (EFIM) per la fornitura di vetture per le metropolitane di Washington, Cleveland, Los Angeles, Baltimora e San Louis;

nella Relazione finale della Commissione di studio per il riassetto delle partecipazioni statali (marzo 1987) si legge a pagina 20 che i costi del comparto ferroviario sono « stimati mediamente ad un livello superiore del 20 per cento a quelli della concorrenza estera » —:

se quest'ultima valutazione degli esperti della Commissione viene ritenuta esatta e, se lo è, come ci si propone di rendere competitive le offerte per le metropolitane statunitensi di cui sopra. L'interrogante si rende conto che commesse per parecchie centinaia di milioni di dollari possono rappresentare una garanzia di lavoro ed una opportunità di profitto; ma teme che vengano offerte forniture sottocosto per considerazioni di ordine politico e per salvare una facciata di apparente buona gestione dell'EFIM.

(4-05978)

CARADONNA. — *Ai Ministri della difesa e per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere — premesso che

di recente è stato presentato nella Sala del Cenacolo della Camera dei deputati il volume *La Capitale incompiuta* di Armando Ravaglioli alla presenza molto qualificante di alcuni ministri e del sindaco di Roma; in questa occasione sono state avanzate, tra l'altro, delle proposte di utilizzazione dell'Altare della Patria atte a rendere « meno monumento » que-

sto simbolo nazionale, proposte che avrebbero comunque un risultato dissacrante; infatti non avrebbe alcuna compatibilità l'eventuale utilizzazione come posto di ristoro per turisti, belvedere oppure sede di mostre —:

se i ministri interrogati intendono consentire l'eventuale adozione del predetto criterio di utilizzazione che condurrebbe ad una profanazione analoga a quella di rivestire con cartelli pubblicitari l'Arco di Trionfo di Parigi; oppure di insediare un caffè concerto attorno alle spoglie di Napoleone. L'Altare della Patria, nonostante le sue pecche stilistiche e di collocazione, rappresenta ideali cui si dovrebbe fare appello di nuovo se occorresse difendere il paese con mezzi più concreti dei sofismi e delle utopie. Quindi, ad avviso dell'interrogante, ogni intervento destinato a snaturare la funzione ideale del monumento deve essere giudicato inammissibile anche come ipotesi. (4-05979)

RUSSO FRANCO. — *Ai Ministri per i beni culturali e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che

all'interno del Parco di Veio, area di eccezionale valore archeologico e paesaggistico sita nel comune di Roma, in località « Casale del Pino » sono in corso lavori di costruzione di edifici residenziali autorizzati con concessione edilizia rilasciata dalla regione Lazio il 13 gennaio 1988, tramite esercizio dei poteri sostitutivi;

tale zona è sottoposta a vincolo ai sensi della legge n. 1497 del 1939 con pubblicazione del verbale della competente Commissione provinciale all'albo del comune di Roma il 3 marzo 1987;

i lavori in corso rischiano di compromettere irreparabilmente l'integrità della zona, compresa nel perimetro del piano paesistico per Veio che la regione Lazio, ai sensi della legge n. 431 del 1985, era impegnata a presentare entro il 31 dicembre 1986;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

l'autorizzazione regionale evidenzia una interpretazione priva di fondamento della legge n. 1497 del 1939 in relazione alla validità dei vincoli di tutela e che l'intera procedura seguita appare viziata da consistenti elementi di illegittimità;

non sono chiarite a tutt'oggi le motivazioni che ritardano l'adozione del piano paesistico per Veio, la cui elaborazione, a detta di più esponenti della stessa regione Lazio, è completata in ogni suo aspetto da almeno un anno -:

se intendano intervenire immediatamente in base alle competenze rispettivamente assegnate (articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, articolo 8, legge n. 1497 del 1939, articolo 8, legge n. 349 del 1986) per sospendere i lavori in corso e impedire la definitiva compromissione dei valori ambientali e paesaggistici sottoposti a tutela;

se intendano procedere all'adozione, in via sostitutiva (articolo 1-bis legge n. 431 del 1985), del piano paesistico per Veio il cui ritardo rischia di favorire ulteriori trasformazioni del comprensorio, su cui gravano complessivamente previsioni edificatorie per oltre due milioni di metri cubi. (4-05980)

FIANDROTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei trasporti, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'ambiente, degli affari esteri, del turismo e spettacolo, della sanità e per le politiche comunitarie.* — Per sapere — premesso che

recenti denunce da parte dei *mass-media* hanno riportato alla ribalta il losco mercato che gravita attorno al mondo dei cavalli e degli ippodromi nel nostro paese;

si ha avuta conferma di animali sostituiti, di altri fatti scomparire, e di altri ancora ai quali sono stati alterati i tatuaggi di identificazione, al preciso scopo di lucrare sulle scommesse a tutto van-

taggio di allevatori, proprietari e scommettitori, con la complicità di fantini, commercianti ed altre persone che riescono così ad ottenere enormi guadagni con la sostituzione di animali e con la falsificazione dei loro documenti;

in detto illecito mercato sono coinvolti anche importatori, sanitari, personale di dogana, ecc.;

in alcuni casi si è giunti ad alterare, oltre ai documenti degli animali, anche l'aspetto fisico degli stessi per facilitarne la conveniente sostituzione con altri più dotati, e ciò con sistemi cruenti, o di natura chimica, ecc., sottoponendo l'animale anche a vere e proprie sevizie;

detti illeciti, che ricompaiono sistematicamente e con sempre maggior frequenza, dimostrano che il fenomeno è di vasta portata e può avvenire soltanto per una insufficiente e grave carenza dei controlli previsti, a causa anche della latitanza delle autorità preposte;

a seguito dell'emanazione dell'iniquo decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, peraltro chiaramente incostituzionale, ad avviso dell'interrogante, in considerazione del disposto dell'articolo 117 della Costituzione della Repubblica, la situazione si è ancora enormemente aggravata essendo venuto meno il Corpo nazionale delle benemerite guardie zoofile di P.S. dell'ENPA (Ente nazionale protezione animali) che nel settore avevano sempre operato a favore della collettività con controlli minuziosi;

ne consegue che ora, nel Paese, non esiste più alcuna vigilanza circa l'attuazione delle sempre vigenti leggi sulla protezione degli animali data la provata latitanza degli organismi ora preposti a tali compiti -:

se il Governo intenda ripristinare, con la massima urgenza, il prestigioso Corpo nazionale delle guardie zoofile di P.S. dell'ENPA;

se il Governo intenda promuovere una ferma azione atta a perseguire i re-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

sponsabili di tutti gli illeciti perpetrati attorno al mondo degli ippodromi, delle scommesse e dei fantini allo scopo di troncane ogni futuro illecito. (4-05981)

MACERATINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che

la costruzione dell'ospedale civile di Fondi, portata avanti tra mille difficoltà e incomprensibili ritardi, segna in questi giorni una imprevista e forse decisiva battuta di arresto per la sospensione dei lavori di completamento causa il mancato finanziamento da parte della regione Lazio;

per scongiurare tale pericolosa eventualità è auspicabile che le autorità competenti facciano piena luce su dove sia andata a finire la somma di lire 1.800.000.000, già stanziata con delibera della giunta regionale —:

quali iniziative intenda urgentemente assumere affinché la realizzazione dell'ospedale di Fondi sia al più presto portata a termine dotando così finalmente la popolosa città pontina di una moderna struttura sanitaria che è alla base di ogni vivere civile. (4-05982)

MACERATINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che

gli abitanti di Colleferro si stanno vivacemente lamentando per l'estremo stato di degrado in cui versano i cortili della SAUB di via Giotto ridotti praticamente ad un letamaio pieno di immondizia;

particolarmente grave è il fatto che proprio un luogo di interesse sanitario, che dovrebbe essere quindi tra i più puliti, risulti privo delle elementari misure igieniche, abbandonato nella più squalida desolazione e nella deplorabile sporcizia dalle colpevoli autorità comunali —:

quali iniziative intenda urgentemente assumere, affinché si metta al più presto la parola fine a questo incivile e indecoroso spettacolo che può comportare gravi rischi per l'igiene e la salute pubblica. (4-05983)

MACERATINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che

la casa di cura « Center Hospital » di Cassino rischia la chiusura non essendo ancora riuscita ad ottenere la convenzione diretta con la regione Lazio;

tale importante struttura sanitaria, specializzata in geriatria e riabilitazione motoria, ha tra l'altro una ricettività di ben 300 posti letto e dà lavoro a circa cento persone, tra medici, paramedici e personale dipendente;

tale paventata chiusura determinerebbe anche un ulteriore aggravamento della già di per sé difficile situazione occupazionale nel cassinato —:

quali iniziative intenda urgentemente assumere affinché le autorità competenti approvino con sollecitudine il piano che prevede il convenzionamento con la USL FR/10 e affinché si scongiuri in tal modo la chiusura di una struttura sanitaria di cui il cassinato ha indiscutibile necessità. (4-05984)

MACERATINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che

la realizzazione della linea ferroviaria Civitavecchia-Capranica-Orte ha subito una inaspettata battuta di arresto a seguito della decisione assunta dall'ente ferrovie dello Stato e dal Ministero dei trasporti di ritirare la proposta di finanziamento conclusivo, essendo stata considerata un « ramo secco »;

il completamento della linea in questione a prescindere dalla sua importanza contingente in relazione ai profili imprenditoriali ed occupazionali, si inserisce senza dubbio in una più ampia strategia di fondo che prevede lo sviluppo di tutto l'alto Lazio e la valorizzazione del porto di Civitavecchia —:

quali iniziative intenda urgentemente assumere affinché il progetto della Civitavecchia-Capranica-Orte venga in tempi brevi portato a compimento stante la sua evidente utilità per lo sviluppo socio-economico del Lazio settentrionale.

(4-05985)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

DEL DONNO. — *Ai Ministri della sanità, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

quali misure intende prendere il Governo per intensificare la prevenzione, potenziando la lotta agli spacciatori, tragico anello di congiunzione tra persona sana e malattia;

se chiunque venga trovato in possesso di droga, anche se in minima quantità, viene schedato, accuratamente interrogato sullo spacciatore, denunciato all'autorità giudiziaria;

se ritengono opportuno che le persone trovate in possesso di minima quantità di droga del peso lordo non superiore a 150 milligrammi, con all'incirca il 7 per cento di stupefacente, e dichiarata per uso personale, possano usufruire di una pena ridotta sino al 90 per cento rispetto a quella prevista, purché il drogato dia effettiva collaborazione nel reperimento degli spacciatori;

se ritengano opportuno che le persone trovate in stato di palese intossicazione da droga vengano avviate in ricoveri idonei al recupero (aziende di lavoro);

se ai drogati viene ritirata la patente di guida;

se è stata intensificata la ricerca degli spacciatori;

se ritengano opportuno un aumento della pena nei confronti degli spacciatori e che lo spacciatore recidivo sia considerato delinquente abituale, con conseguente aumento della pena, che nei confronti degli spacciatori siano celebrati processi per direttissima, senza libertà provvisoria e senza la condizionale e che gli spacciatori abituali di droga non possano godere dei benefici di amnistia,

buona condotta e altre riduzioni di pena; che si proceda ad incamerare i beni in possesso dello spacciatore di droga maggiore e considerandoli frutto di attività altamente criminosa, devolvendone il ricavato della vendita alle organizzazioni che svolgono compiti antidroga. (3-00785)

CARIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se rispondono a verità le notizie, più volte riportate sui giornali e diffuse da radio e televisione, secondo le quali il senatore Roberto Ruffilli sarebbe stato indicato quale possibile obiettivo delle Brigate rosse;

in caso positivo, perché non siano state disposte misure di sicurezza per tutelare la sua persona;

quale sia, infine, la situazione del terrorismo nazionale e come il Governo intende agire per reprimerlo. (3-00786)

CARIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere, in merito all'attentato al Circolo USO, in Calata S. Marco, a Napoli, di quali elementi sia in possesso il Governo per far luce sul grave atto criminoso e quali iniziative siano state prese, o intendano prendere per combattere ogni recrudescenza del terrorismo nazionale ed internazionale. (3-00787)

RODOTÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e dei trasporti.* — Per conoscere — con riferimento a quanto pubblicato sul settimanale *L'Espresso*, n. 17:

se risponde al vero che già nei giorni immediatamente successivi al disastro aereo di Ustica le modalità della caduta del DC-9 della compagnia Itavia fossero note all'allora ministro dei trasporti, Rino Formica, ed al presidente del Regio Aeronautico Italiano;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

nel caso di risposte affermative, quali siano le ragioni per le quali quelle informazioni non sono state comunicate né alla magistratura inquirente, né al Parlamento in occasione della risposta ad interrogazioni sull'argomento;

quali iniziative intendano assumere permanendo una gravissima situazione di incertezza determinata proprio da comportamenti di organi pubblici. (3-00788)

D'AMATO LUIGI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che il vicepresidente del Consiglio ed altri ministri hanno rilasciato dichiarazioni per nulla rassicuranti circa il rispetto dell'impegno degli sgravi fiscali IRPEF ai lavoratori dipendenti —:

se non ritenga opportuno, anzi doveroso, intervenire personalmente, quale ministro competente per materia, per fornire ampie assicurazioni ed anche per porre fine ad interpretazioni distorte ed a polemiche più o meno strumentali.

(3-00789)

PIRO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e per gli affari sociali.* — Per sapere

se siano informati del fatto che il prossimo 3 maggio 1988 si svolgerà nella pretura di Trento il processo a carico di Natale Marzari, un cittadino in sedia a rotelle che dopo ripetute proteste per le barriere architettoniche che gli impedivano l'accesso alle poste centrali di Trento, fu fermato dalle forze dell'ordine mentre rompeva gli scalini con un martello —:

se risultino ai ministri interrogati quali siano le ragioni per le quali ai nu-

merosi esposti presentati dal Marzari presso il tribunale di Trento sulla violazione degli obblighi di legge in quanto a barriere architettoniche, particolarmente grave in un edificio aperto al pubblico come quello delle poste, non è stato dato alcun seguito ed oggi è portato in giudizio chi ha chiesto al tribunale di applicare la legge. (3-00790)

MELLINI E PANNELLA. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se risponda a verità che, nel contesto di un vasto « cambio della guardia » nelle alte cariche del Ministero dell'industria, commercio e artigianato stiano per essere nominati alle più importanti direzioni generali persone esterne al Ministero, fortemente caratterizzate per la loro affinità politica con il ministro ed in particolare che alla direzione generale per le fonti di energia cui sarà connessa la preparazione e la gestione del nuovo PEM stia per essere nominato l'ingegnere Pino Bianchi, ricercatore nucleare dell'ENEA, ente sottoposto alla vigilanza del Ministero suddetto attraverso tale direzione generale e che alla direzione generale della produzione industriale stia per essere nominato l'ingegnere Riccardo Gallo responsabile da vari anni dell'ufficio politico industriale del partito repubblicano italiano.

Si chiede di conoscere quale corrispondenza abbiano tali nomine con il proclamato intento di attuare l'articolo 97 della Costituzione e di operare una netta separazione tra amministrazione e politica riaffermato anche di recente con grande autorevolezza e convinzione in sede di dibattito per la fiducia al Governo. (3-00791)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere ogni elemento utile circa il dramma dei nostri connazionali, caduti e dispersi in Russia, che presenta zone d'ombra rese più fitte dalle dichiarazioni ufficiali o personali del capo della delegazione italiana presidente della Commissione esteri della Camera onorevole Piccoli;

per sapere se di fronte alle risposte, non sempre misurate a correttezza burocratica, delle autorità russe, il ministro intende porgere motivi positivi di collaborazione organica;

se il Governo intende assumere iniziative, anche attraverso l'ONU, per risolvere, dopo quaranta anni, il problema dei morti, dei dispersi, dei prigionieri ridotti all'anonimato.

(2-00273)

« Del Donno ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quali siano gli elementi raccolti in ordine all'assassinio del professor Roberto Ruffilli e quali siano, anche sulla base degli elementi forniti dai servizi di sicurezza, i rischi, per l'Italia, portati dal terrorismo interno e dal terrorismo internazionale;

se il Presidente del Consiglio ritenga adeguate le strutture organizzative e di informazione e se in particolare il professor Roberto Ruffilli fosse indicato fra le persone esposte a rischio.

Gli interpellanti chiedono di conoscere in particolare quali siano i programmi di rafforzamento della lotta al terrorismo interno ed internazionale che il Governo ha adottato o ritiene di adottare.

(2-00274) « Pazzaglia, Franchi, Servello, Mitolo, Almirante ».

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del turismo e spettacolo e del lavoro e previdenza sociale, per sapere — richiamandosi ad alcune interrogazioni presentate nell'aprile e nel giugno 1986, e nel febbraio 1987, con le quali si sottolineava l'importanza dell'articolo 18 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e della legge 8 febbraio 1979, n. 8, che prescrivono l'utilizzo dei lavoratori dello spettacolo di nazionalità straniera in misura di « un terzo dell'organico delle compagnie di canto impiegate durante l'intera stagione », e se ne sottolineava l'applicazione, considerato che nessun provvedimento è stato adottato, e che sono all'esame i cartelloni della nuova stagione — se intendano assumere immediate ed adeguate misure, in relazione a quanto previsto dalle leggi citate ed a tutela degli artisti italiani, professionalmente già validi o esordienti di talento, che per svolgere la loro attività sono costretti a sollecitare scritte nei paesi stranieri, esponendosi a disagi talvolta gravi.

La situazione denunciata dagli interroganti è confermata dall'elenco di nominativi di artisti stranieri, appresso riportato, scritturati per la stagione 1987-1988 da teatri ed enti lirici italiani, senza visto di lavoro rilasciato dal competente ufficio e in violazione delle norme limitative previste dalla legge; ciò soprattutto perché le attuali procedure consentono alla discrezionalità delle direzioni degli enti lirici la possibilità di scritturare artisti stranieri:

Teatro alla Scala: Thomas Allen, José Van Dam, Edita Gruberova, Cherlj Studer, Stephen Dupont, Sergej Kpciak, Francisco Araiza, Frank Lopardo, Ann Murray, Suzanne Mentzer, José Van Dam (contratto), Eduard Tumagian, Linda Roark Strummer, Maria Guleghina, Sumi Jo, Curtis Tayam, James Bowman, Monserrat Caballé, Vera Baniewicz, Nicoletta Curiel, James Morris, Robert Lioys, Jakko Ryhanen, Joseph Evans, Mechthild Gessendorf, Rainer Galbeg, Robert Gambill, Piotr Nowasky, Nicoletta Curiel (2° contratto), Bernadette Manca di Nissa (2° contratto), Juri Marusin, Christine

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

Barbaux, Annette Meriweather, Donna Jarley, Jana Mrazova, Nicholas Icherwod, Suzanne Stephens, Kathinka Pas veer, Nele Langreher, Rumi Sota, Michael Svoboda, Andreas Boettger, Alain Louafi, Pierre Laurent Aimord, Zase Cantate Koor, Peter Dvorsky, Wolfgang Brendel, Christine Barbaux (2° contratto), Goesta Wimbergh, Michael Obst, Simon Stockausen, Maria Mclaughlin, Paata Burchladze, Paul Plishka, Ghena Dimitrova, Linda Roark Strummer (2° contratto), Raquel Pierotti, Dolera Zaijc, Evghenij Nesterenko, Ghena Dimitrova (2° contratto), Paul Plishka (2° contratto), Hakan Hagegard, Marilyn Hoerne, Jessye Norman, Hermann Prey, Peter Schreier, Lella Cuberly, Thomas Allen, Halina Gorzynska, Mitrosława Kacprzak, Jerzy Knetig, Jerzi Mahler, Juan Pons, Deborah Polaski, Eberhard Buchner, Alfred Muff, Jochen Kowalski.

Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste: Alteouise De Vaughin, Nicolette Curriel, Petra Malakova, Maria Spagagna, Antonia Brown, Richard Burke, Johanna Mayer, Ruthild Bugert, Martin Egel, William Pell, Robert Tate, Josef Mckee, Dick Sagemuller, Ferry Gruber, Sofia Salazar, Eva Saurova, Gianna Jenco, Linda Roarck Strummer, Stefania Toczyska, Sergio Kalabakos, Gianna Jenco (2° contratto).

Teatro Regio di Torino: Gerd Brenneis, Graham Clark, Boris Bakov, Vicus Slabber, Heins Klaus Ecker, Ortrum Venkel, Anne Evans, Barbara Carter, Martin Egel, Eugenia Moldoveanu, Horst Laubenthal, Stafford Dean, Raquel Pierotti, Heribert Steinbach, Erwin Stephan, Wolfgang Schone, Peter Meven, Oskar Hillebrandt, Jeannine Altmeyer, Ute Vinzig, Cherly Studer, Yvonne Minton, Patricia Payne, Reinhild Runkel, Hanna Lisowska, Stella Doz, Camilla Ueberschaer, Slania Gzslava, Andrea Snarskj, Barbara Daniels, Alexander Oliver, Eduard Tuma-gyan, William Levis, Mani Meckeler, Patricia Payne (2° contratto), Gudrn Volkert, Kate Gamberucci, James Loormis, Jean Thompson.

Teatro Massimo di Palermo: Cyndia Sieden, James O Neil, François La Roux, Siegfried Vogel, Sylvia Sass, Sofia Larson, Giusy Devinu, Martha Senn, Cecile Gallois, Mera Jacklin, Leonard Pezzino, Maurice Seyes, Maris Hacquard, Sofia Salazar.

Santa Cecilia - Stagione artistica: Gunnel Bohoman, Hanna Schwarz, Alejandro Ramirez, Kurt Moll, Dolera Zaijc, Larissa Shevcenko, Eugenija Goročovskaja, Florian Kitt, Ravi Shankar, Julia Conwell, Barbara Carter, Hanna Schwarz (2° contratto), Barbara Condrand, Hitoni Katagiri, Nicolaj Josilov, Graham Clark, Horst Hiersterman, Alfred Muff, Franz Mazura, Harry Peeters, Kurt Rydl, Shirley Verret, Margaret Marchall, Samuel Ramey, Warren Jones.

Teatro comunale di Bologna: Hermann Becht, Anne Gsevang, James Olson, Wolfgang Muller, Lorenz Helmut Pampuch, Siegfried Vogel, Hermann Vinkler, Juan Pons, Marta Senn, Martine Dupuy, Josef Kundlak, Raul Gimenez, Madelynrence, Susan Dunn, Nikita Storojev, Antonio Ordonez, Peter Dworsky, Alexandra Milcheva, Kurt Rydl (2° contratto), Jean Brun, Jean Luc Maurette, Pierrette Delange, Rocwell Blacke, Kaja Borris, Young Chang Cho, June Anderson, Marilyn Horne, Margarita Zimmermann, Cherly Studer, Jard Van Nes, Elisabeth Laurence, Eckart Heilingers, Teresa Berganza, Scott Ross, Paul Badura Skoda, Jon Gibbons.

Teatro lirico Santa Margherita di Genova: S. Patrick Reftery, Janis Martin, Martha Szirnay, Sabine Hass, Heribert Steinbach, Peter Wimberger, Peter Hoffmann, A. Maria Haeggander, Olivia Stapp, Ruthild Engert, Antony Raffel, Alexandra Althooff, Robert Tear.

Teatro comunale di Modena: Margarita Zimmermann, Jerry Mahler, Alieja Slowakiewicz, Jolanta Zmurko, Josef Frankstein, Zofia Wtkoska, Barbara Nowicka, Edward Kmiciewicz, Zalzislaw Nikodem, Andrey Jarworski, Bogumil Jarworski, Joanna Zlelinska.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

Teatro lirico di Cagliari: Sabin Markov, Nikola Smocevski, Mary Kirkova, Sonia Marinova, Ofelia Christova, Kaludi Kaludov, Petko Marinov, Stojan Popov, Nicolaj Stojlov, Stefka Mineva, Ljubomir Bodurov, Kostantin Videv, Nedelcho Pavlov, Minteho Popov, Anghel Petkov, Stefka Popoanghelova, Elena Sojanova, Rumiana Bareva, Nikolay Stoilov (2° contratto), Nikolay Ghiuselev, Stojan Popov (2° contratto), Rosstza Troeva, Elena Stojanova, Reni Penkova, Ljubomir Bodurov (2° contratto), Sabim Markov, Nicolay Stojlov (3° contratto), Korta Dinkov, Zdravko Gadiev, Rumen Koikov, Cristina Anghelakova, Dimiter Stantchev, Angel Petkov (2° contratto), Stefka Popoanghelova, Mintcho Popov (2° contratto), Dimitar Tzlov, Stojl Ghearghiev, Kostantin Vider, Nedel Tho Pavlov, Nikola Smocevski, Jean Philip Lafonte, Chriss Merrit, Eva Lind, Giusy Devinu, Rocwel Blake, Andrea Snarski.

Teatro dell'Opera di Roma: Lajos Miller, Stevka Mineva, Dimiter Petkov, Vjacslav Polozov, Sylvie Velangre, Jean Doupouyi, Carol Vaness, Alice Baker, Miwako Matsumoto, June Anderson, Etta Bernard, Raoul Gimenez, Eduardo Ajas, Monique Baudouin, Ileana Cotrubas, Nicola Ghiuselev, Jean Philippe Lafont, Andrea Battedou, François Testory, Horst Hiestermann, Elizabeth Glauser, Lia Frey Rabine, Peter Weber, Rocwel Blake, Jenny Drivala, Doris Soffel.

Teatro San Carlo di Napoli: Martha Senn, Susan Dunn, Dolora Zajic, Taro Ichihara, Kurt Rydl, Maria Angela Peters, Janet Pilou, Andrea Snarsky, Peter Wimberger, John Shaw, Matthias Hoelle, Horst Laubenthal, Wolfgang Fassler, Wolfgang Probst, Lia Frey Rabine, Rocwell Blake, Vincent Cole, June Anderson, Taro Ichihara (2° contratto), Kurt Rydl (2° contratto), Monserrat Caballé, Kathleen Kullmann, Chris Merritt, Douglas Ahlstedt, Robert Gambill, Grace Bumbry, Gayl Gilmore, Christa Ludwig, Samuel Ramey, Ghena Dimitrova, Gladys Mayo, Giusy Devinu, Douglas Ahlstedt (2° contratto), Dalmacio Gonzales, Raoul Gimenez.

Teatro Lirico di Verona: Julia Hamari, Galia Savona, Linda Roarch Strummer, Galia Savova (2° contratto), Viorica Cortez, Aprile Millo, Leona Mitchell, Livia Budai, Grace Bumbry, Ghena Dimitrova, Galia Savona (3° contratto), Eva Marton.

Teatro Comunale di Modena: Tibere Raffalli, Nicola Ghiuselev, Sofia Salazar.

Teatro Comunale di Firenze: Robert Lloyd, Stafford Dean, Dimiter Petkov, Anne Howels, Jean Brun, Anatolij Safnilin, Miguel Cortes, Chris Merritt, Jonathan Stumeers.

Festival Pucciniano Torre del Lago: Angeles Gulin, Dawn Synes, Amelia Felle, Kumiko Yoschi, Bernadette Antoine, Christer Bladin, René Massis, Jacques Loreau.

Rossini Opera Festival Pesaro: Raoul Gimenez, Montserrat Caballé, Marilyn Horne, Rocwell Blake, Chris Merritt.

Teatro Filarmonico di Verona: Yenni Drivala, Galina Kalinina, T. Synia Vskaya, A. Fedin, Vladimir Alexchev, Eugenij Nesterenko.

(2-00275) « Servello, Pazzaglia, Valensise, Poli Bortone, Rallo, Baghino, Rubinacci, Mitolo, Tassi, Matteoli, Massano, Franchi, Martinat, Lo Porto, Mazzone, Parlato, Macaluso, Maceratini, Caradonna ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere come è possibile che si siano accumulati ben 18 milioni di fascicoli di informazioni negli archivi del Sismi e se risponda a verità che una larga parte di questi documenti è stata distrutta. Nel caso affermativo chi ha avuto la cura di distruggere i documenti e quali misure di controllo siano state adottate per garantire la distruzione stessa.

(2-00276) « Pazzaglia, Tatarella, Servello, Almirante, Franchi, Mitolo ».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere - premesso

che da due recenti studi dei ricercatori dell'Università di Pavia e dell'IRES-CGIL, emergono dati relativi all'evasione fiscale, che risulterebbe di ingentissima entità e che con riferimento all'IRPEF l'imponibile non dichiarato ammonterebbe a 260 mila miliardi, con una presumibile perdita di gettito valutabile in 52 mila miliardi su base annua;

che tali ricerche confermano per altro le ipotesi sull'evasione fiscale contenute nel « libro bianco » sulla situazione dell'amministrazione finanziaria, presentato un anno fa dal ministro delle finanze allora in carica, onorevole Guarino -:

quali linee e misure concrete di politica amministrativa e tributaria il Governo intenda adottare per fronteggiare

questo fenomeno, tenuto conto dell'enorme peso che tra i redditi non dichiarati avrebbero quelli da capitale, da terreni e da fabbricati, mentre il reddito da lavoro dipendente contribuisce ormai per il 71,2 per cento al gettito dell'IRPEF;

se non ritenga pertanto opportuno - alla luce dei dati citati - che a tale ormai improrogabile azione contro i fenomeni evasivi ed erosivi delle imposte, si debba necessariamente ed urgentemente accompagnare, quale necessaria misura equitativa, l'attenuazione del drenaggio fiscale nei confronti dei contribuenti che pagano le imposte, e l'adozione entro l'anno degli sgravi all'IRPEF già previsti per 1.500 miliardi di lire.

(2-00277) « Bellocchio, Auleta, Bruzzani, Di Pietro, Novelli, Pascolat, Pellicani, Polidori, Romani, Serra, Solaroli, Umidi Sala ».

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1988

MOZIONE

La Camera,

profondamente preoccupata per gli eventi che scuotono la regione mediorientale, allontanando sempre di più le possibilità di una pace che possa garantire il diritto ad una patria ed all'autodeterminazione del popolo palestinese, da un lato, e quello alla sicurezza dello Stato d'Israele, dall'altro;

scossa dall'ormai quotidiano, interminabile elenco di morti che continuano ad insanguinare i territori occupati;

indignata dall'assassinio di Abu Jihad, che aggiunge violenza alla spirale di violenza nel conflitto arabo-israeliano, con sbocchi imprevedibili per i paesi della regione e l'intero bacino mediterraneo;

viste le risoluzioni sulla questione mediorientale dell'Assemblea generale e del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed in particolare le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza 605, 607 e 608;

visto il rapporto presentato dal Segretario generale dell'ONU al Consiglio di sicurezza il 21 gennaio 1987;

vista la Convenzione internazionale firmata a Ginevra l'8 dicembre 1949 relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, ratificata dall'Italia il 27 ottobre 1951;

nell'esprimere il proprio cordoglio alle famiglie di tutte le vittime della *escalation* militare degli ultimi mesi, vittime palestinesi, israeliane, arabe,

impegna il Governo

1) a richiamare per consultazioni l'ambasciatore italiano in Israele;

2) a promuovere in sede comunitaria la sospensione del protocollo CEE-Israele, fino a quando non ci saranno garanzie, da parte del Governo israeliano, che i diritti umani inalienabili, riconosciuti dalla Carta delle Nazioni Unite e proclamati dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, vengano rispettati anche in tutti i territori occupati;

3) a riconoscere l'OLP, quale rappresentante del popolo palestinese, chiedendo al contempo all'OLP di riconoscere il diritto all'esistenza dello Stato d'Israele;

4) a contribuire, e a promuovere in sede CEE la contribuzione comunitaria, per la costruzione di un porto galleggiante al largo di Gaza per permettere la esportazione dei prodotti palestinesi e l'approvvigionamento dei cittadini palestinesi residenti nella fascia di Gaza.

(1-00103) « Andreis, Mattioli, Bassi Montanari, Boato, Cima, Ceruti, Donati, Filippini Rosa, Grosso, Lanzinger, Procacci, Salvoldi, Scaglia ».